SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 agosto 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 168/L

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2012.

Modifica al decreto 1º dicembre 2011, relativo alle misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lett. *a)* della citata legge 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per petrolio e gasolio;

Visto il decreto del 1° dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2011, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2012, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 41 del 6 marzo 2012, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla variazione della misura del diritto speciale per il gasolio per autotrazione previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2011;

Considerato che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 2002, n. 16 di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 è stata fissata, tra l'altro, in euro 0,1550 al litro, la misura del diritto speciale gravante sul gasolio per autotrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in euro 0,155/lit. per il gasolio uso autotrazione.

2. La disposizione dell'articolo precedente ha effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012.

3. L'Ufficio delle Entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2012

Il Ministro: MONTI

12A08724

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2012.

Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA
E INNOVAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;

Visto il Regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988 n. 279 che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto;

Visto il Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca» e successive modificazioni;

Visto l'art. 75 del decreto ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

Considerata la necessità di aggiornare le tabelle allegate al citato decreto ministeriale del 25 maggio 1988 n. 279 alla luce dell'evoluzione in materia di farmaci e presidi medico-chirurgici e anche di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle dotazioni sanitarie di bordo previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto;

Acquisito il parere favorevole della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito il parere della Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decretano:

Art. 1.

Dotazioni di bordo

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione, secondo le istruzioni dell'allegato 1, i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nelle tabelle riportate in allegato 2.

2. L'allegato 1 - Istruzioni e l'allegato 2- Tabelle Dotazioni costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 febbraio 2012

Il capo del Dipartimento della sanità pubblica e innovazione del Ministero della salute
OLEARI

Il direttore del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PUJA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 31

ALLEGATO *1*

ISTRUZIONI

Tabella "A": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

- **navigazione litoranea**, così come definita all'articolo 1, punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa);
- **navigazione nazionale e internazionale costiera**, così come definite all'articolo 1, punti 37 e 39, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa);
- **navigazione locale**, **così come definito** all'articolo 1, punto 41, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero di radi, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa)
- **pesca costiera ravvicinata**, così come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;
- **navigazione da diporto "senza alcun limite"**, effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, con equipaggio formato, anche in arte, da personale marittimo arruolato.

Tabella "B": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

- **navigazione nazionale**, così come definita all'articolo 1, punti 38 del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa);
- **pesca mediterranea o d'altura**, così come definita nel paragrafo 9 comma quarto del predetto regolamento per la pesca marittima.

Tabella "C": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:

- **navigazione internazionale breve e lunga**, così come definite all'articolo 1, punti 35 e 36, del DPR 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia);
- **pesca oltre gli stretti od oceanica**, così come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima

Tabella "D": quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:

- navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima;
- navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate;
- imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla citata legge n. 50/1971 e successive modificazioni e integrazioni, il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato.

2 – Prescrizioni

Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da un dirigente delle professionalità sanitarie medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF, del Ministero della Salute (autorità sanitaria marittima). Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario

3 – Registrazioni

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sarà tenuto apposito registro di carico e scarico dei farmaci in generale; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C sarà tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di presidi etichettati "stupefacente".

4 – Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle lance di salvataggio

Ogni nave, a prescindere dalla Tabella di pertinenza, dovrà detenere comunque almeno una cassetta di Pronto Soccorso nella quale inserire i farmaci e i presidi elencati nella annessa tabella D necessari per interventi di emergenza – urgenza in qualsiasi punto della nave.

Detta cassetta dovrà essere di materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabile e galleggiante.

Le dotazioni sanitarie delle Lance di Salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dalla Autorità Marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero kit di dotazioni, nonché di rendere più agevole il controllo periodico.

5 – Controlli

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute a essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura e utensili vari di cui alle annesse tabelle A, B e C, saranno effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 100 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

I controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalità e periodicità stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella D, saranno effettuati dall'autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e periodicità stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

ALLEGATO 2

TABELLE DOTAZIONI

1 - MEDICINALI										
GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANALGESICI STUPEFACENTI	1	MORFINA CLORIDRATO	fiale 1 ml 10 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	0	10	0	Sempre e solo dietro consiglio medico dato in chiaro. Eccezionalmente 1 fiala im senza consiglio del medico in caso di violento dolore retrosternale che non passa dopo la somministrazione do 2 cpr di trinitrina	STUPEFACENTE
	2	PENTAZOCINA o TRAMADOLO (o farmaco equivalente)	fiale 1 ml 30 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	5	10	0	1 fiala in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee	STUPEFACENTE
	3	PENTAZOCINA o TRAMADOLO (o farmaco equivalente)	cpr 50 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	20	40	0	1 compressa in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee	STUPEFACENTE
ANTIDOTI PER STUPEFACENTI OPPIACEI	4	NALOXONE	fiale 0,4 mg	EMERGENZA	3	3	12	0	Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	
ANTIDOTI PER BENZODIAZEPINE	5	FLUMAZENIL	fiale 1 mg / ml	EMERGENZA	0	5	5	0	Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	
ANTIDOTI DA DIGITALE E ALTRO	6	ATROPINA	fiale 0,5 mg		0	3	3	0		
ANALGESICI ANTIPIRETICI ANTIREUMATICI	7	ACIDO ACETILSALICILICO	cpr 500 mg gastroresistenti		20	20	100	0	1-2 compresse ogni 6-8 ore a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite, ulcera gastrica, sanguinamento dell'apparato digerente	
	8	NORAMIDOPIRINA	gtt (flaconi)	Trattamento sintomatico e di breve durata di: stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori post-traumatici e post-operatori; dolori spastici acuti o cronici intensi, quali ad esempio quelli gastrointestinali, biliari, renali e delle basse vie urinarie; stati febbrili refrattari ad altri trattamenti (ad esempio, impacchi umidi freddi).	1	2	10	0	Adulti e ragazzi di 15 anni e oltre: 20-40 gocce fino a 4 volte al giorno. Bambini dai 5 ai 14 anni: 10-15 gocce fino a 4 volte al giorno. Lattanti oltre i 4 mesi e bambini fino ai 4 anni: 2-6 gocce fino a 4 volte al giorno.	
	9	IBUPROFENE	cpr 200 mg	Antireumatico, antinevralgico	12	24	100	0	Massimo 6 cpr al giorno a stomaco pieno	
ANALGESICI ANTISPASTICI	10	BUTILBROMURO DI JOSCINA	discoidi 10 mg		20	20	40	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 discoide ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore	
	11	BUTILBROMURO DI JOSCINA	supposte 10 mg		0	0	20	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 supposta ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore	
	12	BUTILBROMURO DI JOSCINA	fiale 20 mg		3	3	15	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 fiala im ripetibile dopo 4 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore	
ANESTETICI LOCALI	13	LIDOCAINA	flaconi 50 cc		0	0	1	0	Anestetico locale da usarsi solo su indicazione medica	

GRUPPO	Nº	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANTIACIDI	14	A BASE DI IDRATO DI ALLUMINIO COLLOIDALE	cpr 500 mg		10	50	100	0	Trattamento della iperacidità gastrica 1 - 2 compresse 4 volte al giorno 20 - 60 minuti dopo i pasti e prima di coricarsi	
	15	A BASE DI H2 ANTAGONISTI	cpr		0	50	100	0	Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 compressa 2 volte al giorno	
	16	A BASE DI H2 ANTAGONISTI	fiale		0	10	20	0	Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 fiala intramuscolo in caso di bisogno	
ANTIASMATICI	17	A BASE DI AMINOFILLINA	confetti		0	0	30	0	Asma bronchiale, affezioni polmonari con spasmo bronchiale 4 - 6 confetti al giorno	
	18	A BASE DI AMINOFILLINA	fiale		0	3	10	0	Asma bronchiale, affezioni polmonari con spasmo bronchiale 1 - 3 fiale da 240 mg al giorno	
	19	A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO	fiale 500 mcg		0	10	10	0		
	20	A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO	aerosol pressurizzato		1	2	3	0		
ANTIBIOTICI	21	CLARITROMICINA	cpr 500 mg		0	24	60	0	Battericida per batteri Gram + e Gram – 1 capsula da 1 grammo ogni 8 ore 1 capsula da 250 mg ogni 6 ore	
	22	CLARITROMICINA	sosp. ped. 125/100 ml		0	1	3	0		
	23	AMPICILLINA SULBACTAM	flaconi 1 gr. + 500 mg		0	6	12	0	Battericida per batteri Gram + e Gram – 1 fiala 1 gr. ogni 12 ore	
	24	CEFTRIAXONE	flaconi im 1 grammo		0	5	10	0	1 - 3 grammi al giorno in 2 - 3 somministrazioni	
	25	GENTAMICINA	fiale 1 ml 40mg/ml		0	0	12	0		
	26	TETRACICLINA	cpr 250 mg		0	16	80	0		
	27	COTRIMOSSAZOLO	cpr 800 + 160 mg		0	20	80	0		
ANTIDIABETICI	28	INSULINA PRONTA	fl. con almeno 400 UI / flacone		1	1	2	0		FRIGORIFERO
	29	METFORMINA	cpr 500 mg		0	30	60	0		
ANTIDIARROICI E REIDRATANTI	30	A BASE DI LOPERAMIDE	cpr 2 mg		15	30	30	0		
ANTIEMETICI	31	METOCLOPRAMIDE	cpr 10 mg		24	24	48	0		
	32	METOCLOPRAMIDE	fl 10 mg /2 ml		5	10	20	0		
	33	DOMPERIDONE	supp. bambini 30 mg		6	6	12	0		
	34	DOMPERIDONE	supp. adulti 60 mg		0	6	12	0		
ANTIEMORRAGICI	35	A BASE DI ACIDO TRANEXAMICO	fl 500 mg		5	5	10	0		
EMOSTATICI UTERINI	36	A BASE DI ERGOTAMINA	fl 0,2 mg / ml		3	6	12	0		
	37	A BASE DI ERGOTAMINA	gtt 0,25 mg / ml		1	1	2	0		
ANTIMALARICI	38	CLOROCHINA	cpr 250 mg		0	0	100	0		
	39	MEFLOCHINA	cpr 250 mg		0	0	60	0		
	40	SULFAMETOPIRAZINA E PIRIMETAMINA	cpr 500 + 25 mg		0	0	30	0		
ANTIPERTENSIVI E CORONARODILATATORI	41	A BASE DI CLONIDINA CLORIDRATO	fl 150 ug		0	5	10	0		
	42	A BASE DI CLONIDINA CLORIDRATO	cpr 300 ug		0	30	30	0		
	43	NITROGLICERINA	cerotti transdermici		0	5	15	0		
	44	ISOSORBIDE DINITRATO	cpr 10 mg		0	50	50	0		
	45	ISOSORBIDE DINITRATO	cpr sub linguali 5 mg		10	50	100	0		

GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANTIALLERGICI ANTISHOCK	46	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO	cpr RM 6 mg		30	30	60	0		
	47	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO	sciroppo flac. 100 ml		0	1	2	0		
	48	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO	tubo 25 gr.1%		1	1	2	0		
	49	METILPREDNISOLONE	cpr 4 mg		10	30	30	0		
	50	METILPREDNISOLONE	Flac. 500 mg		2	5	10	0		
	51	IDROCORTISONE SUCCINATO	fl 1 gr.		2	4	10	0		
	52	IDROCORTISONE ACETATO	crema 1% 30 gr.		1	2	3	0		
	53	DOPAMINA CLORIDRATO	fl 200 mg		0	5	10	0	Diluita in soluzione fisiologica, glucosata o Ringer lattato rimane stabile per 24 h	
CARDIOTONICI E ANTIARITMICI	54	DIGOSSINA	fl. 0,5 mg / 2 ml		0	6	12	0		
	55	DIGOSSINA	cpr 0,125		0	30	60	0		
	56	CHINIDINA	cpr 275 mg		0	20	30	0		
	57	ADRENALINA	fl 0,5 mg		0	6	6	0		FRIGORIFERO
DECONTRATTURANTI	58	PIRIDINOLO	fl		0	5	5	0		
DIURETICI	59	FUROSEMIDE	fiale 2 ml		1	5	10	0		
	60	FUROSEMIDE	cpr 25 mg		0	30	60	0		
	61	ACETAZOLAMIDE	cpr 250 mg		0	12	24	0		
LASSATIVI	62	GLICERINA	supp		0	10	10	0		
SEDATIVI	63	CLORPROMAZINA	cpr 25 mg		0	25	50	0		
	64	CLORPROMAZINA	fiale 50 mg		0	5	10	0		
	65	FENOBARBITALE	cpr 50 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	20	40	0		STUPEFACENTE
	66	FENOBARBITALE	fiale 100 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	0	10	0		STUPEFACENTE
	67	DIAZEPAM	cps 5 mg		0	20	40	0		
	68	DIAZEPAM	gtt 5 mg / ml (flaconi)		1	1	3	0		
	69	DIAZEPAM	microclisteri 5 mg							
	70	DIAZEPAM o MIDAZOLAM	fl 10 mg / 5 mg		3	6	15	0		
SOLUZIONI IDRATANTI	71	SOLUZIONE GLUCOSATA 5%	sacche complete di set per infusione		0	3	6	0		
	72	SOLUZIONE FISIOLOGICA	sacche complete di set per infusione		0	3	4	0		
	73	POLIGELINA	sacche 500 ml		0	1	3	0		
ALCALINIZZANTI	74	SODIO BICARBONATO 8,4 %	fiale 100 ml		1	5	10	0		
IMMUNOGLOBULINE	75	IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO	fl 500 UI siringhe pronte	FRIGORIFERO	0	1	5	0		
FARMACI USO ESTERNO	76	COLLIRIO ANESTETICO	flaconi		1	1	1	0		
	77	COLLIRIO ANTISETTICO CON CORTISONE			0	0	2	0		
	78	COLLIRIO ATROPINA			0	0	1	0		
	79	COLLIRIO PILOCARPINA	flaconi		0	0	1	0		
	80	COLLUTTORIO	flaconi gocce		0	0	1	0		
	81	GOCCE ODONTALGICHE			0	0	1	0		
	82	GOCCE ANTIOTALGICHE	flaconi		0	0	1	0		
	83	LOZIONE ANTIPARASSITARIA			0	0	1	0		
	84	POMATA ANTIBIOTICA			0	1	1	0		
	85	POMATA ANTIEMORROIDARIA			0	1	2	0		
	86	POMATA ANTIMICOTICA			0	0	3	0		
	87	POMATA ANTIUSTIONE			1	1	3	0		
	88	POMATA URETRALE			0	0	1	0		
	89	POMATA OFTALMICA ANTIBIOTICA			0	1	2	0		
	90	POMATA PROMETAZINA	flaconi		1	1	3	0		

2 - MATERIALE SANITARIO										
GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO	CONSERVAZIONE
ANTISETTICI DISINFETTANTI BIOCIDI	91	IPOCLORITO DI SODIO	soluzione al 1,1 5% flac. da 1 litro	Conservare in recipienti opachi a meno di 30°C	1	2	4	1	Disinfezione e pulizia della cute lesa. Disinfezione della mucosa vaginale. Applicazioni locali senza diluizioni fino a 6 volte a giorno	
	92	BENZALCONIO CLORURO	soluzione acquosa 2% flac. 1 lt	Sciacquare gli strumenti in modo sterile prima dell'uso	3	25	100	3	Disinfezione di strumenti puliti con 2 minuti di contatto decontaminazione di strumenti prima della pulizia e sterilizzazione 20-30 minuti di contatto	
	93	IODOPOVIDONE	soluzione al 10% flac. da 1 litro	Antisepsi: soluzioni al 7,5% per lavaggio antisettico e chirurgico delle mani, tempo di applicazione 2'-5', soluzioni al 5% per antisepsi preoperatoria su cute integra; antisepsi mucose e cute lesa. Disinfezione ambientale: trattamento di superfici e oggetti nelle aree	1	2	4	1	Incompatibilità con acetone e acqua ossigenata. Non deve essere utilizzato sui neonati	
	94	CLOREXIDINA	soluzioni al 5% flac. da 1 lt	Conservare in recipienti opachi ben chiusi; le soluzioni pronte possono contaminarsi, devono essere utilizzate entro 7 giorni	1	2	4	1	Disinfezione e pulizia della cute anche lesa, preparazione del campo operatorio e antisepsi delle mani disinfezione di strumenti sanitari	
	95	ACQUA OSSIGENATA	10 vol fl 250 cc	Perde di efficacia rapidamente. Al riparo dalla luce	1	5	5	1	Disinfezione piccole	
KIT PER MEDICAZIONE E CHIRURGIA	96	PINZA STANDARD CHIRURGICA			0	1	1	0		
	97	FORBICE MAYO			0	1	2	0		
	98	PINZA MOSQUITO			0	1	2	0		
	99	TELINO			0	1	1	0		
	100	PINZA ADSON CHIRURGICA			0	1	1	0		
	101	FILO SETA MONTATO SU AGO			0	5	5	0		
BASIC LIFE SUPPORT	102	PALLONE DI AMBU ADULTO			1	1	3	1		
	103	CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 4		1	1	3	1		
	104	CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 3		1	1	3	1		
	105	CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 2		1	1	3	1		
	106	CANNULA DI GUEDEL PEDIATRICO	misura 0		1	1	2	1	Per navi che imbarcano passeggeri	
	107	PINZA TIRALINGUA			1	1	1	1		
	108	MASCHERA AMBU ADULTO			1	1	3	1		
	109	MASCHERA AMBU BAMBINO			1	1	2	1		
VENOPUNTURA TERAPIE PARENTERALI DIAGNOSTICA EMOSTASI	110	ABBASSALINGUA MONOUSO LEGNO			0	10	30	0		
	111	AGOCANNULA	14 G		0	10	20	0		
	112	AGOCANNULA	18 G		0	10	20	0		
	113	AGOCANNULA	20 G		0	10	20	0		
	114	AGOCANNULA	22 G		0	5	10	0		
	115	AGOCANNULA	24 G		0	5	10	0		
	116	SIRINGA STERILE	2,5 ml 22 G		5	5	20	0		
	117	SIRINGA STERILE	5 ml 22 G		5	10	30	0		
	118	SIRINGA STERILE	10 ml 21 G		5	20	50	0		
	119	LACCIO EMOSTATICO			1	2	3	1		
	120	LACCIO EMOSTATICO DI ESMARK o TORNIQUETTE			1	2	2	1		
	121	STRISCE DETERMINAZIONE GLICEMIA			0	1	2	0		
	122	APPARECCHIO DETERMINAZIONE GLICEMIA			0	0	1	0		
	123	LANCETTA PUNGIDITO STERILI			0	10	30	0		
	124	STRISCE REATTIVE URINE			0	20	50	0		
	125	SIRINGHE DA INSULINA	100 UI / ml		0	10	20	0		

GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO	CONSERVAZIONE
VARI	126	ASPIRATORE SECRETI	set cannula media mini pool		0	1	2	0		
	127	ASSORBENTI IGIENICI			0	5	20	0		
	128	BACINELLE RENIFORMI			0	3	5	0		
	129	BARELLA A CUCCHIAIO CON CINTURE DI SICUREZZA			0	1	3	0		
	130	BARELLA A CANOA			0	1	2	0		
	131	BENDA GARZA T 12/8 ORLATA	h 10 cm		10	30	50	10		
	132	BENDE OCULARI NON STERILI			0	3	5	0		
	133	BISTURI MONOUSO	lama 11		0	5	10	0		
	134	BISTURI MONOUSO	lama 20		0	5	10	0		
	135	BOMBOLE OSSIGENO lt 7			0	1	2	0	Da triplicare su navi petroliere o o imbarcanti carichi e merci pericolose	
	136	BOMBOLE OSSIGENO lt 7	portatile		0	1	2	0	Riserva	
	137	BORSA FREDDO ISTANTANEA			2	2	5	1		
	138	BORSA CALDO ISTANTANEA			1	2	2	1		
	139	CAMICE CHIRURGICO STERILE	XL		0	1	4	0		
	140	CAMICE CHIRURGICO STERILE	XXXL		0	1	3	0		
	141	CAMICE	XXL		0	1	1	0		
	142	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	con placche adulti + placche pediatriche		0	1	1	0	Solo se presente Medico di Bordo o, a discrezione dell'armatore, personale laico qualificato "esecutore BLS-D"	
	143	CARTELLINI PER TRIAGE			0	20	100	0	In numero comunque non superiore alle persone imbarcabili	
	144	CATETERE VESCICALE FOLEY LATTICE	pediatrico		0	1	5	0	Per navi che imbarcano passeggeri	
	145	CATETERE VESCICALE FOLEY LATTICE	ch 16		0	2	5	0		
	146	CATETERE VESCICALE FOLEY LATTICE	ch 18		0	2	5	0		
	147	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	000		0	3	10	0		
	148	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	0		0	3	10	0		
	149	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	1		0	3	10	0		
	150	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	2		0	3	10	0		
	151	CEROTTI TELATI	cm 10		5	20	30	5		
	152	COLLARE CERVICALE			0	1	5	0		
	153	COPERTA ISOTERMICA			1	3	10	0		
	154	COTONE IDROFILO	gr 1000		1	5	10	1		
	155	FILI DI SETA CON AGO	0		0	5	10	0		
	156	FILI DI SETA CON AGO	1		0	5	10	0		
	157	FILI DI SETA CON AGO	2		0	5	10	0		
	158	FORBICE DA MEDICAZIONE			1	2	3	1		
	159	FORBICE PER TAGLIO ABITI			1	2	3	1		
	160	GARZA STERILE T 12/8 16 STRATI	cm 18 x 40		10	50	300	10		
	161	GARZE NON STERILI	cm 20 x 20		10	50	Kg 10	10		
	162	GUANTI IN LATTICE	L		10	100	500	10		
	163	GUANTI IN LATTICE	M		20	50	500	10		
	164	GUANTI STERILI	misura 7,5		0	10	30	0		
	165	GUANTI STERILI	misura 8,5		0	10	50	0		
	166	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO	L		0	1	2	0		
	167	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO	XL		0	1	2	0		
	168	KIT CRICOTOMIA			0	0	1	0		
	169	MAGLIA TUBOLARE	cm 8		0	1	1	0		
	170	MAGLIA TUBOLARE	cm 10		0	1	1	0		
	171	LENZUOLO IN TELA MONOUSO			0	3	10	0		

GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO	CONSERVAZIONE
VARI	172	MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI			0	1	1	0		
	173	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE	adulti		1	3	3	1		
	174	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE	pediatriche		1	2	2	1	Per navi che imbarcano passeggeri	
	175	MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO			10	100	100	10		
	176	MASCHERINE ANTIBATTERICHE I E II LIVELLO			0	10	30	0		
	177	PADELLA			0	1	3	0		
	178	PANNOLONI RETTANGOLARI PER INCONTINENTI			0	5	20	0		
	179	PAPPAGALLO			0	2	3	0		
	180	RASOI MONOUSO PER TRICOTOMIA			0	2	5	0		
	181	SATURIMETRO			1	1	2	1		
	182	SCATOLA PORTARIFIUTI A RISCHIO			1	2	5	1		
	183	SFIGMOMANOMETRO			1	2	3	1		
	184	FONENDOSCOPIO			1	2	5	1		
	185	SONDINO NASO GASTRICO	K 30		0	2	3	0		
	186	SONDINO NASO GASTRICO	K 31		0	2	2	0		
	187	SONDINO NASO GASTRICO	K 32		0	2	2	0		
	188	STECCHE IMMOBILIZZAZIONE			2	3	5	1		
	189	STECCHE METALLICHE PER DITA	cm 50		0	2	5	0		
	190	TERMOMETRO CLINICO			1	3	5	0		
	191	TORCIA ELETTRICA DA TASCHINO			0	2	3	0		
	192	MANUALE DI PRONTO SOCCORSO			1	1	1	1		
	193	DOCCIA PER ARTO INFERIORE								
	194	DOCCIA PER ARTO SUPERIORE								

12A08697

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 giugno 2012.

Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione finanziaria 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2011, n. 7162 relativo al «Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2012», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2012;

Attesa la necessità di dare esecuzione, alle note con le quali le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dello stanziamento globale assegnato a ciascuna di essa, hanno richiesto una riallocazione delle risorse finanziarie tra le singole misure attivate nella campagna 2011/2012, per tener conto delle effettive esigenze territoriali;

Considerato che alcune Regioni hanno realizzato economie di spesa da allocare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del citato decreto ministeriale 10 novembre 2011, nelle misure che richiedono maggiori risorse, al fine di garantire il pieno utilizzo delle stesse;

Considerati gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna e la regione Lombardia limitatamente alla provincia di Mantova e ritenuto di dover soddisfare, per il principio di solidarietà, tutte le richieste pervenute dai produttori della citata Regione e di quelle provenienti dai produttori della provincia di Mantova;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella seduta del 14 giugno 2012;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento prima della formalizzazione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, onde consentire il rispetto degli adempimenti comunitari previsti in materia;

Decreta:

Art. 1.

1. La dotazione finanziaria per l'anno 2012, assegnata all'OCM Vino dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, di cui al comma 1, dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2011, è così rideterminata tra le misure attivate nella campagna 2011-2012:

MISURA	Stanziamento
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	66.099.296,85
Ristrutturazione e riconversione vigneti	154.182.811,98
Vendemmia verde	8.934.572,33
Assicurazione del raccolto	20.000.000,00
Investimenti	34.707.877,38
Distillazione sottoprodotti	21.468.100,41
Distillazione alcole usi commestibili	9.638.265,00
Arricchimento con mosti	26.143.076,05
Totale	341.174.000,00

Art. 2.

1. La ripartizione, tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dello stanziamento di euro 276.459.755,00 è riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

.Roma, 28 giugno 2012

Il Ministro: CATANIA

Allegato A

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIMODULAZIONE FONDI 2012

Regioni	PROMOZIONE	RISTRUTTURAZIONE	VENDEMMIA VERDE	INVESTIMENTI	DISTILLAZIONE	ARRICCHIMENTO	Totale rimodulato
	rimodulato	rimodulato	rimodulato	rimodulato	rimodulato	rimodulato	
Piemonte	10.340.325,01	5.837.588,83	0,00	4.532.237,79	21.000,00	166.848,37	20.898.000,00
Val d'Aosta	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2.274,61	2.274,61
Lombardia	1.504.144,00	4.952.305,00	522.647,00	3.300.829,00	14.700,00	535.748,00	10.830.373,00
PA Bolzano	350.000,00	798.245,00	0,00	728.813,57	0,00	229.486,36	2.106.544,93
PA Trento	372.500,00	990.120,16	0,00	362.649,00	10.430,00	1.458.016,98	3.193.716,14
Veneto	7.430.969,64	14.665.248,58	10.000,00	1.990.476,93	175.000,00	8.470.880,00	32.742.575,15
Friuli V.G.	2.125.832,01	3.510.452,10	0,00	153.712,00	37.800,00	1.519.314,42	7.347.110,53
Liguria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emilia Romagna	5.603.999,76	12.250.877,22	0,00	1.651.823,17	2.213.330,00	9.550.406,42	31.270.436,57
Toscana	€ 5.332.260,98	19.466.070,72	1.439.982,80	0,00	80.500,00	28.874,35	26.347.688,85
Umbria	€ 1.130.708,39	1.835.425,95	0,00	3.507.113,78	94.150,00	35.312,88	6.602.711,00
Marche	1.000.471,63	4.216.221,47	325.618,00	2.035.803,58	166.950,00	38.123,79	7.783.188,47
Lazio	364.974,29	3.760.700,97	0,00	2.015.740,32	178.307,50	644.408,24	6.964.131,32
Abruzzo	663.055,29	7.698.682,68	0,00	315.434,70	1.132.800,00	2.567.520,02	12.377.492,69
Molise	0,00	1.583.768,37	13.344,50	0,00	66.500,00	37.589,60	1.701.202,47
Campania	654.114,72	5.588.643,08	769.737,40	370.000,00	133.000,00	0,00	7.515.495,20
Puglia	1.827.751,18	22.119.101,91	1.433,56	3.783.771,12	2.617.884,50	0,00	30.349.942,27
Basilicata	0,00	477.899,35	120.201,07	0,00	0,00	0,00	598.100,42
Calabria	55.000,00	3.292.001,00	230.000,00		0,00	8.810,00	3.585.811,00
Sicilia	3.901.507,75	35.585.368,18	5.501.608,00	7.559.472,42	2.462.463,00	849.462,01	55.859.881,36
Sardegna	195.537,61	5.554.091,40	0,00	2.400.000,00	233.450,00	0,00	8.383.079,01
			-	-	0,00	0,00	276.459.755,00
Totale --->	**42.853.152,26**	**154.182.811,98**	**8.934.572,33**	**34.707.877,38**	**9.638.265,00**	**26.143.076,05**	**276.459.755,00**

12A08694

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Torgiano e alla DOCG Torgiano Rosso Riserva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG con sede legale in Torgiano (Perugia), viale Giorgio Lungarotti n. 2, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato la DOC Torgiano e la DOCG Torgiano Rosso Riserva sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. 31/sede di Orvieto/2012/1619 del 29 giugno 2012;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relative alle denominazioni Torginao e Torgiano Rosso Riserva,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG con sede legale in Torgiano (Perugia), viale Giorgio Lungarotti n. 2, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni Torgiano e Torgiano Rosso Riserva, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del regolamento (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Torgiano e Torgiano Rosso Riserva.

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione delle denominazioni Torgiano e Torgiano Rosso Riserva, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A08682

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione dell'"Agenzia Laore Sardegna", quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Agnello di Sardegna", registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» e il successivo regolamento (UE) n. 1166 del 9 dicembre 2010 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'«Agenzia Laore Sardegna» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Agnello di Sardegna» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Viste le decisioni assunte dal Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 16 luglio 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001.

Art. 2.

La presente designazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia Laore Sardegna» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Agenzia Laore Sardegna» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Agnello di Sardegna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Agenzia Laore Sardegna» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4.

L'«Agenzia Laore Sardegna» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Agnello di Sardegna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Agenzia Laore Sardegna» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità della designazione, l'«Agenzia Laore Sardegna» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'«Agenzia Laore Sardegna» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Agnello di Sardegna» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Agenzia Laore Sardegna» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'«Agenzia Laore Sardegna» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A08695

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2012.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con la legge n. 488/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15/03/1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con DPCM del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di direttore generale per incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento sviluppo e coesione economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4-*bis* del decreto ministeriale 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Versamento in contabilità fuori bilancio

1. L'importo di euro 86.166.248,98 disimpegnato in esito al presente provvedimento ritorna nella disponibilità della contabilità fuori bilancio n. 1726 «Intervento Aree depresse».

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

N°	Progetto	Serie	Ditta	CODICEFISCALE	BANCA	DM di concessione provvisorio n.	Contributo provvisorio	DM di modifica n.	Contributo attuale	Contabilita'	CUP
1	282	12	TRIASSI S.R.L.	02055390849	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.123928 del 23/06/2003	1.157.616,00		1.157.616,00	Speciale	B87E03000000005
2	846	12	ERASMUS S.R.L.	01810810810	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.123935 del 23/06/2003	265.089,00		265.089,00	Speciale	B67E97000810015
3	3700	11	GUASTAMACCHIA GIOVANNI	GSTGNN40T26L109C	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.109695 del 12/02/2002	206.986,00	n.128808 del 17/11/2003	206.985,99	Speciale	B76D02000070005
4	4327	13	ACQUASANA S.R.L.	00872390760	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.127017 del 23/06/2003	2.856.228,00		2.856.228,00	Speciale	B77E0300000005
5	4348	13	LASER MEMORY CARD	04654821000	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.127018 del 23/06/2003	3.241.431,00		3.241.431,00	Speciale	B27E03000030005
6	4440	12	EDILFREDA DI MARIO PASQUALE ANTONIO FREDA & C (M P A & C)	00525990644	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.113332 del 12/02/2002	63.968,00		63.968,00	Speciale	B36D02000050005
7	8453	12	FANALI OTTAVIO	FNLTTV30D06A310S	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.117626 del 19/07/2002	45.252,00		45.252,00	Speciale	B56J02000010005
8	10313	13	SICIGNANO CONFEZIONI S.R.L.	04622601211	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.139967 del 16/02/2005	740.372,00		740.372,00	Speciale	B93F05000020005
9	25730	12	SOCIETA' COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE	10161990154	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.113719 del 12/02/2002	219.918,00		219.918,00	Speciale	B37E97001920015
10	26588	13	TEKNO S.R.L.	01711560613	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.140523 del 16/02/2005	1.166.100,00		1.166.100,00	Speciale	B46D96000050045
11	26618	13	COLORIFICIO I.V.E. S.R.L. IN LIQUIDAZIO	03003550617	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.140526 del 16/02/2005	1.823.127,00		1.823.127,00	Speciale	B33F05000030005
12	28435	13	TINTORIA INDUSTRIALE MERIDIONALE (	01207850627	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.140623 del 16/02/2005	658.434,00		658.434,00	Speciale	B53F05000040005
13	28700	11	CIVITAS S.R.L.	02775470921	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.123165 del 23/06/2003	1.204.071,00		1.204.071,00	Speciale	B27E03000100005
14	30961	12	MERICO S.R.L.	03622620759	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.124302 del 23/06/2003	904.092,00		904.092,00	Speciale	B97E03000110005
15	31333	11	COPERTINO MOBILI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	03629750757	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.123186 del 23/06/2003	589.551,00		589.551,00	Speciale	B77E0300090005
16	31857	12	BORSALINO SUD S.P.A.	03199240759	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.124313 del 23/06/2003	846.666,00		846.666,00	Speciale	B36D03000140005
17	35998	11	BOTTLING & PACKAGING MACHINERY S.R.L.	05247430720	UNICREDIT S.P.A.	n.123218 del 23/06/2003	977.499,00		977.499,00	Speciale	B17E03000110005
18	38406	11	TAULARA S.R.L.	01097540916	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.123227 del 23/06/2003	1.881.594,00		1.881.594,00	Speciale	B57E03000190005
19	41181	12	ECO IMBALLAGGI SUD S.R.L.	02482660798	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.124482 del 23/06/2003	1.432.473,00		1.432.473,00	Speciale	B57E03000230005
20	41182	12	IN. COM. PAL SUD S.R.L.	02482640790	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.124483 del 23/06/2003	1.024.734,00		1.024.734,00	Speciale	B57E03000240005
21	53918	11	C.M.F. DI FAUSONE PIER GIORGIO &C.	06593700013	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.111219 del 12/02/2002	157.446,00		157.446,00	Speciale	B97E98002140016
22	60215	12	LIPARI VINCENZO D.I.	LPRVCN61L26F251O	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.124525 del 23/06/2003	230.553,00		230.553,00	Speciale	B97E03000280005
23	61075	11	TRITON	00904080249	UNICREDIT S.P.A.	n.117026 del 12/02/2002	71.412,00		71.412,00	Speciale	B66J02000130005
24	61621	12	MICROSOL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	08577030151	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n. 124573 del 23/06/2003	529.821,00		529.821,00	Speciale	B36D03000310005
25	61665	11	SVILUPPO INDUSTRIALE MINIERE SARDE	01055740920	INTESABCI MEDIOCREDITO S.P.A. - Mediocredito Lombardo - MILANO	n.123308 del 23/06/2003	718.608,00		718.608,00	Speciale	B56D03000350005
26	62300	12	ECOSISTEM S.R.L.	04010730630	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.124607 del 23/06/2003	92.150,00		92.150,00	Speciale	B46D03000320005

N°	Progetto	Serie	Ditta	CODICEFISCALE	BANCA	DM di concessione provvisorio n.	Contributo provvisorio	DM di modifica n.	Contributo attuale	Contabilita'	CUP
27	62434	12	SALOTTI 2000 DI TAMBORRINO LORENZO & C	02168520738	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.124616 del 23/06/2003	157.472,00		157.472,00	Speciale	B16D03000330005
28	62645	11	MULTIMEDIA SARDEGNA	01919800902	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.111378 del 12/02/2002	892.324,00	n.128411 del 09/10/2003	892.323,99	Speciale	B17E02000800005
29	64225	12	MOBILBAGNO S.R.L.	03518850759	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.124758 del 23/06/2003	103.104,00		103.104,00	Speciale	B56D03000390005
30	70654	12	PASSI ADAGI	04297381214	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.125203 del 23/06/2003	388.155,00		388.155,00	Speciale	B17E03000440005
31	70656	12	MODA PER STILE S.R.L. (già MODA PER STILE SAS DI FRANCESCO CRISPINO &	04297351217	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.125204 del 23/06/2003	432.330,00		432.330,00	Speciale	B17E03000450005
32	70658	12	ANTICA SARTORIA ARTIGIANALE S.A.S. DI SIMONE AMBROSIO	04297371215	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.125206 del 23/06/2003	612.987,00		612.987,00	Speciale	B17E03000470005
33	70659	12	PI PLAST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	03326731217	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.125207 del 23/06/2003	157.464,00		157.464,00	Speciale	B66D03000650005
34	70663	12	DELTISS S.R.L.	01342130992	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.125210 del 23/06/2003	11.028.720,00		11.028.720,00	Speciale	B17E03000480005
35	70666	12	DRYM S.R.L.	01342150950	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.125213 del 23/06/2003	10.710.876,00		10.710.876,00	Speciale	B17E03000500005
36	73506	11	ORACOLO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01675780744	B.N.L. S.P.A. GRUPPO BNP PARIBAS	n.123456 del 23/06/2003	177.516,00		177.516,00	Speciale	B27E03000480005
37	74923	12	LE BALATELLE SAS DI TRIFIRO' SANTA ROSARIA IN LIQUIDAZIONE	04979330828	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.125376 del 23/06/2003	113.294,00		113.294,00	Speciale	B27E03000510005
38	76024	12	ETNA PLASTIC S.R.L.	03883080875	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.125408 del 23/06/2003	267.454,00		267.454,00	Speciale	B97E03000580005
39	77100	11	LOGOS TV	03950440010	BANCA MEDIOCREDITO S.P.A. - TORINO	n.111901 del 12/02/2002	70.134,00		70.134,00	Speciale	B96D02001180006
40	77237	12	POLTI SUD S.R.L.	02184040786	B.N.L. S.P.A. GRUPPO BNP PARIBAS	n.125448 del 23/06/2003	4.150.671,00		4.150.671,00	Speciale	B57E98002580015
41	77402	11	L B M DI BORDINO CARMELO & C	02044480842	IRFIS - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA S.P.A.	n.111920 del 12/02/2002	918.561,00		918.561,00	Speciale	B77E02001150005
42	77407	11	CALCESTRUZZI S.R.L.	01676560848	IRFIS - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA S.P.A.	n.111923 del 12/02/2002	107.372,00		107.372,00	Speciale	B46D02001860005
43	77414	11	LO PORTO GIOVANNI	LPRGNN65T12D514C	IRFIS - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA S.P.A.	n.111928 del 12/02/2002	96.082,00		96.082,00	Speciale	B26D02001310005
44	77564	12	MA V I SUD	04288731211	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.125482 del 23/06/2003	792.729,00		792.729,00	Speciale	B77E03000610005
45	77565	12	NEXTECH S.R.L.(GIA'MGT SRL)	01615690227	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.125483 del 23/06/2003	2.469.711,00		2.469.711,00	Speciale	B57E03000680005
46	77905	12	SAVOCA S.R.L.	00710960873	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.125530 del 23/06/2003	469.806,00		469.806,00	Speciale	B26D03000710005
47	78112	12	EUROPE 2000 S.R.L.	03576800654	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.125580 del23/06/2003	297.501,00		297.501,00	Speciale	B97E03000730005
48	80681	11	GIBIN CARRELLI ELEVATORI S.R.L. (già C	05283900727	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.138693 del 20/12/2004	847.566,00		847.566,00	Speciale	B93F02000480005
49	81992	11	KING FRIGOR S.R.L.	05753580728	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.123568 del 23/06/2003	268.176,00		268.176,00	Speciale	B37E03000670005
50	81993	11	LA FENICE PROJECT DEVELOPMENT S.R.	01882170739	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.123569 del 23/06/2003	215.828,00		215.828,00	Speciale	B16D03000890005
51	82018	12	VALPA DI DE BERNARDO LUISA & C	03404711214	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.125824 del 23/06/2003	214.461,00		214.461,00	Speciale	B67E03000670005
52	82548	12	MARMI & MARMI DI PAGANO FORTUNATO E C. S.A.S.(già MARMI &	02605960364	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.125872 del 23/06/2003	501.480,00		501.480,00	Speciale	B77E03000740005
53	83554	11	BALDO PROGETTI S.R.L.	02041960846	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.123606 del 23/06/2003	129.690,00		129.690,00	Speciale	B96D03001010005

N°	Progetto	Serie	Ditta	CODICEFISCALE	BANCA	DM di concessione provvisorio n.	Contributo provvisorio	DM di modifica n.	Contributo attuale	Contabilita'	CUP
54	83684	12	PA. FRE. S.R.L.	02659830836	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.125947 DEL 23/06/2003	3.444.213,00		3.444.213,00	Speciale	B87E03000630005
55	83756	12	ALIBERTI DONNIACUO SERVIZI E DEPOSI	01862410642	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.125960 DEL 23/06/2003	802.518,00		802.518,00	Speciale	B96D03001020005
56	84114	11	EUROPE ENGINEERING DIVISION DI BOLLELLA ENZO & C	01131130625	INTESA MEDIOCREDITO S.P.A.	n.123622 del 23/06/2003	24.248,00		24.248,00	Speciale	B96D03001040005
57	87420	12	MULTIECOPLAST S.R.L.	02017710837	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.126211 del 23/0672003	609.762,00		609.762,00	Speciale	B27E99001100015
58	89106	11	D. D. TENDE DA SOLE DI COLOMBO RO	03446781217	UNICREDIT S.P.A.	n.123679 del 23/06/2003	90.258,00		90.258,00	Speciale	B86D03001230005
59	89433	11	CMS COSTRUZIONI METALLICHE SANTO	03437650652	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.123684 del 23/06/2003	909.848,00		909.848,00	Speciale	B87E03000810005
60	90034	12	FALEGNAMERIA GUERRIERI VILLANOVA	03023880712	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.126358 del 23/06/2003	92.049,00		92.049,00	Speciale	B56D03001070005
61	90689	12	GRAN FORNO DI PATERNO GIOVANNI & F S.N.C.	03652140728	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.126401 del 23/06/2003	173.541,00		173.541,00	Speciale	B56D03001090005
62	90887	12	MOBIL HOUSE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01741580730	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.126413 del 23/06/2003	577.491,00		577.491,00	Speciale	B76D01001150015
63	90888	12	EMMETI S.R.L.	01827750736	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.126414 del 23/06/2003	459.393,00		459.393,00	Speciale	B17E97000260015
64	90889	12	SIDERMONTAGGI S.P.A.	00178470738	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	n.126415 del 23/06/2003	3.151.614,00		3.151.614,00	Speciale	B16D03001140005
65	91480	12	SUDTECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	07268281008	B.N.L. S.P.A. GRUPPO BNP PARIBAS	n.126471 del 23/06/2003	1.530.435,00		1.530.435,00	Speciale	B67E03000890005
66	92844	11	LAVORI AD ALTA QUOTA STANZIONE S.	03646740658	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.123706 del 23/06/2003	823.152,00		823.152,00	Speciale	B76D03000810005
67	93163	12	HERZ SUBMICRON LATHING	03653010870	UNICREDIT S.P.A.	n.126623 del 23/06/2003	105.168,00		105.168,00	Speciale	B33J03000170005
68	93830	12	METHODO S.R.L.	04379900725	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.126666 del 23/06/2003	420.345,00		420.345,00	Speciale	B57E03001280005
69	94448	11	SARDA GRANITE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01996210900	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.123730 del 23/06/2003	516.729,00		516.729,00	Speciale	B47E03001190005
70	94884	12	LA 3F DI FRESI GIOVANNI MARIA & C S.N.C.	01092330909	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.126700 del 23/06/2003	271.023,00		271.023,00	Speciale	B77E03001060005
71	95043	12	SO.GE.CAV. S.R.L.	01967690908	INTESA MEDIOCREDITO S.P.A.	n.126714 del 23/06/2003	512.290,00		512.290,00	Speciale	B16D03001220005
72	95172	12	LVM PRODUCTION S.R.L.	07268741001	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.126732 del 23/06/2003	5.458.560,00		5.458.560,00	Speciale	B77E3001080005
73	95227	12	MAFRAU SUD S.R.L.	02371060787	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.126747 del 23/06/2003	4.610.151,00		4.610.151,00	Speciale	B27E03000970005
74	97224	12	NOVETEL S.R.L. (già MONEY EXPRESS SYSTEM)	06661011004	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. (in liquidazione)	n.126902 del 23/06/2003	771.318,00		771.318,00	Speciale	B37E03001020005
75	97747	12	CLEAN S.P.A.	01367920764	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.138383 del 20/12/2004	742.658,00		742.658,00	Speciale	B33I02000390005
76	99321	12	GLUKON S.R.L.	01975130749	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.126947 del 23/06/2003	238.716,00		238.716,00	Speciale	B17E03001140005
77	99352	12	MADIPO S.R.L.	06619220632	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.126950 del 23/06/2003	50.604,00		50.604,00	Speciale	B46D03001460005
78	99359	12	BASIC COMPUTER S.R.L.	04846840637	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.126954 del 23/06/2003	83.510,00		83.510,00	Speciale	B47E03001360005
						TOTALI	**86.166.249,00**		**86.166.248,98**		

12A08696

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DECRETO 10 maggio 2012.

Approvazione dello schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e la gestione del Modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo;

Visto l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, recante «istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visti gli articoli 7-*vicies* ter e 7-*vicies* quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico e di carte valori;

Visto l'art. 1496 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O., recante «regole tecniche della Carta d'identità elettronica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2010 recante Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. *AT)* di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede l'elaborazione, da parte dell'Amministrazione emittente, di un «documento progettuale», redatto sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la definizione dei parametri opzionali e delle specificità del sistema di emissione e, per quanto di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 20111, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione e di disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione;

Ravvisata la necessità di definire uno schema-tipo di documento progettuale che presenti contenuti e regole tecniche uniformi sulla cui base le singole amministrazioni possono elaborare il proprio documento di progetto;

Visto il bozzetto di Modello ATe, autorizzato, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto ministeriale 4 agosto 2003, recante disposizioni in materia di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, da parte dell'Ufficio X Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ed approvato dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il concerto espresso sullo schema-tipo di documento progettuale dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la definizione dei parametri opzionali e delle specificità del sistema di emissione e, per quanto di competenza, dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2010, è approvato lo schema-tipo di documento progettuale, di cui all'Allegato 1, per la produzione, il rilascio e la gestione del Modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicatonella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2012

Il Ministro: PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 329

Tessera di riconoscimento

emessa dalle Amministrazioni dello Stato

(Modello ATe)

<nome progetto>

Progetto del documento e del sistema di emissione per

<nome Amministrazione>

Sommario

1 Riferimenti normativi

(1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2010 – **“**Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005”

(2) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - “Codice dell’Amministrazione Digitale” – di seguito “CAD”

(3) Decreto Ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»

2 Definizioni

Carta d'Identità Elettronica (di seguito CIE): *documento di riconoscimento personale a fini di Polizia rilasciato dal Comune su supporto informatico. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete. All'esterno contiene gli elementi necessari per l'identificazione a vista.*

Carta Nazionale dei Servizi (di seguito CNS)*: documento informatico, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, con la finalità di identificare in rete il titolare della carta. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete.*

DigitPA : *approva il documento progettuale elaborato dall'Amministrazione emittente di concerto con quanto stabilito nell'articolo 4 del DPCM 24 maggio 2010. E' l'Amministrazione che garantisce tramite un parere obbligatorio la conformità del documento progettuale a requisiti di congruità tecnico economica, garantendo anche la conformità dello stesso alla normativa vigente in materia di CNS e firma digitale*

Certificato di autenticazione (di seguito Cda): *l'attestato elettronico che garantisce l'autenticità del circuito che ha emesso il Modello ATe. Certificato X509 v3 della carta, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del CAD.*

Certificato di firma (di seguito Cdf): *l'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare la firma elettronica al titolare e conferma l'identità del titolare stesso. Si tratta di un certificato X509 v3, emesso da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che può essere utilizzato per la verifica delle firme elettroniche qualificate o digitali emesse in aderenza alla vigente normativa.*

Certificatore (di seguito Ce): *soggetto che presta servizi di certificazione delle informazioni necessari per l'autenticazione o per la verifica delle firme elettroniche. Si tratta di soggetti abilitati a prestare servizi di certificazione ai sensi dell'articolo 29 del CAD.*

Chip RF*: il supporto informatico di memorizzazione in tecnologia RF (radiofrequenze), integrato nella struttura fisica del Modello ATe, costituito da chip contactless (ICs).*

Ente emettitore (di seguito EE): *Ente responsabile della formazione e del rilascio del Modello ATe. È la Pubblica Amministrazione che rilascia il Modello ATe ed è responsabile della sicurezza del circuito di emissione e del rilascio della carta, garantendo la corretta gestione del ciclo di vita dell'ATe. Provvede alla realizzazione del progetto di emissione e gestione del ciclo di vita dell'ATe di concerto con IPZS.*

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (di seguito IPZS): *Azienda che esegue le fasi di produzione dell'ATe con metodi di sicurezza e qualità produttiva tipici della carta valori. È l'azienda che provvede alla fornitura ed all'inizializzazione delle carte a microprocessore, predispone opportunamente gli spazi dedicati alla firma digitale e agli elementi biometrici. Può provvedere alla personalizzazione del documento su richiesta dell'Ente Emettitore. Partecipa alla redazione del progetto di emissione e gestione del ciclo di vita dell'ATe insieme all'Ente Emettitore. Può supportare, su esplicita richiesta, l'Ente Emettitore nell'attuazione di progetti di gestione e diffusione dell'ATe.*

Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF): *Ente responsabile dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto e delle pubblicazioni ufficiali (DM 5 marzo 2004).*

PIN_utente: *PIN utilizzato per l'accesso alle funzioni dell'ATe. È il PIN, necessario per attivare le operazioni di autenticazione in rete, che viene consegnato al titolare dall'Ente emettitore con meccanismi di sicurezza.*

Tessera di riconoscimento – Modello ATe (di seguito Ate): *Il documento di riconoscimento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851 e realizzate con modalità elettroniche. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete. La carta ha come funzione primaria quella di documento di identificazione attraverso la fotografia del titolare ed i dati anagrafici ed amministrativi.*

3 Soggetti coinvolti

[**Guida alla compilazione**: capitolo in cui sono elencati i soggetti (dove indicato in Tabella 1 : <DA INDIVIDUARE>), ovvero gli individui o le organizzazioni che sono attivamente coinvolti nel progetto, o il cui interesse può essere influenzato dal risultato dell'esecuzione del progetto o dal suo andamento. Nella tabella vanno descritti brevemente ruoli e responsabilità].

Nome Soggetto	**Ruoli e responsabilità**
IPZS	Responsabile dell'esecuzione delle fasi di produzione dell'ATe con metodi di sicurezza e qualità produttiva tipici della carta valori. Provvede alla fornitura ed all'inizializzazione delle carte a microprocessore, predispone opportunamente gli spazi dedicati alla firma digitale e **agli elementi biometrici.**
<DA INDIVIDUARE>	Responsabile per la raccolta e trasmissione dei dati per la personalizzazione del documento
< DA INDIVIDUARE>	Responsabile per la personalizzazione del Modello ATe
<DA INDIVIDUARE>	Responsabile per la distribuzione del Modello ATe ai titolari
<DA INDIVIDUARE>	Responsabile per l'implementazione dei servizi per l'Amministrazione
<DA INDIVIDUARE>	DA INDIVIDUARE

Tabella 1 – Ruoli e Responsabilità

4 Funzionalità della carta dell'Amministrazione

4.1 Funzionalità comuni (obbligatorie)

Il Modello ATe, in base a quanto stabilito dall'art. 66, comma 8 del CAD, contiene le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni attraverso un chip a contatto che espone le interfacce specificate dalle norme che regolano la Carta Nazionale dei Servizi. All'atto rilascio del Modello ATe è memorizzato il certificato tipo CNS associato alle relative quantità di sicurezza necessarie per il suo utilizzo.

4.2 Funzionalità aggiuntive (opzionali)

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono descritti i servizi che l'Amministrazione intende rendere fruibili attraverso l'utilizzo del Modello ATe . Compilare la Tabella 2 mettendo una X sul SI/NO a seconda che la funzionalità sia implementata o meno. Completare la lista, dove indicato <Altre Funzionalità>, se sono presenti altre funzionalità. Completare l'elenco sotto la Tabella con le indicazioni richieste].

In aggiunta alla suddetta funzionalità, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di protezione dei dati personali**,** il/la <nome Amministrazione> adotta le iniziative volte ad utilizzare la carta per servizi aggiuntivi implementando la stessa con le seguenti ulteriori funzionalità **comunque compatibili con quelle della Carta nazionale dei servizi**:

Nome Funzionalità	**SI**	**NO**
Firma Digitale (vd. [2])		
Firma Elettronica Qualificata (vd. [2])		
Cifratura/Decifratura dati		
Accesso alla postazione di lavoro (protezione dell'accesso alla workstation attraverso la carta)		
Controllo Accessi		
Rilevamento Presenze		
Buoni pasto		
Pagamenti informatici		
Servizi di trasporto		
Convenzioni CRAL (musei, alberghi, circoli, cinema, ristoranti ecc.)		
<Altre Funzionalità>		

Tabella 2 – Funzionalità implementate

Attraverso tali funzionalità aggiuntive il/la <nome Amministrazione> ha intenzione di realizzare le seguenti razionalizzazioni:

- Unificazione delle seguenti carte in uso presso l'Amministrazione: <Elencare le carte attualmente in uso che implementano le funzionalità specificate nella Tabella 2 >
- Implementazione di quanto previsto <inserire il punto specifico della norma attuata attraverso le funzionalità specificate nella Tabella 2>

- Contenimento della spesa dell'Amministrazione . <Se applicabile inserire una descrizione dei risparmi derivanti dall'impiego del Modello ATe>
  <Ulteriori elementi>

5 Caratteristiche della carta dell'Amministrazione

5.1 Elementi comuni (obbligatori)

Gli elementi comuni del Modello ATe sono:

- lo sfondo di sicurezza del documento;
- la disposizione delle informazioni sulla carta (layout);
- le informazioni da riportare sul fronte e sul retro della carta;
- la tecnica di stampa delle informazioni sulla carta (comprese la fotografia e le firme);
- gli elementi di sicurezza;
- il chip a contatti ed il chip senza contatti.

Il bozzetto del Modello ATe di base da utilizzare, autorizzato, ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.M. 4 agosto 2003, recante disposizioni in materia di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, da parte dell'Ufficio X Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ed approvato dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è quello allegato al presente schema tipo di documento progettuale.

5.1.1 Sfondo di sicurezza del documento

La grafica dello sfondo è comune per tutti i documenti Mod. ATe, secondo il bozzetto sopracitato.

5.1.2 Disposizione delle informazioni sulla carta (layout)

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono indicate le modalità di inserimento delle informazioni sulla carta secondo la disposizione dei campi fissata nel DPCM 24 maggio 2010].

La disposizione delle informazioni sulla carta (layout) è descritta nel DPCM 24 maggio 2010 e viene qui sotto riportata.

Campi obbligatori sul fronte della carta

Campo F1: Bandiera della Repubblica Italiana, elementi di sicurezza OVI (Optical Variable Ink)
Campo F2: Primo rigo: "REPUBBLICA ITALIANA"; secondo rigo: <Amministrazione rilasciante> (con le modalità indicate sotto)
Campo F3: Ologramma di sicurezza con lo stemma della Repubblica Italiana, numero identificativo della tessera (con le modalità indicate sotto)
Campo F4: Fotografia del titolare
Campo F5: Elemento grafico circolare di sicurezza della foto

Campo F6: Dati identificativi primari obbligatori:
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
Cittadinanza
Data di Scadenza
Data di Rilascio
Rilasciato da
Campo F7: Firma Titolare
Campo F8: Firma dell'Autorità rilasciante

Figura 1 - Campi sul fronte della carta

Campo F2: il nome dell'Amministrazione rilasciante è centrato rispetto al campo. Il font utilizzato è lo stesso per tutte le carte emesse dalle Amministrazioni ed è fissato dal bozzetto allegato.

Campo F3: il seriale della carta è una sequenza alfanumerica assegnata da IPZS in fase di inizializzazione del documento.

Campi obbligatori sul retro della carta

Campo R1: Dati identificativi secondari obbligatori:
Statura (in centimetri)
Occhi
Capelli
Comune di residenza
Indirizzo di residenza

Campo R3: Machine Readable Zone (MRZ) secondo lo standard ICAO 9303

All'atto del rilascio del Mod. ATe, l'Amministrazione informa il dipendente dell'esistenza di eventuali dati non visibili sulla carta (ad esempio il codice fiscale) e le modalità di accesso agli stessi.

Figura 2 - Campi sul retro della carta

5.1.3 Modalità con cui riportare le informazioni sul fronte e sul retro della carta

Le informazioni presenti sul fronte o sul retro della carta sono:

- Fotografia del titolare;
- Informazioni testuali;
- Informazioni grafiche.

Fotografia del titolare

La foto del titolare della tessera di identificazione ha le seguenti dimensioni: 30 mm x 24 mm.

La stampa della fotografia è fatta con tecnologia laser engraving.

Informazioni testuali

Il font utilizzato per i nomi ed il valore dei campi è lo stesso per tutte le carte emesse dalle Amministrazioni ed è fissato dal bozzetto allegato.

I dati obbligatori sulla carta sono i cosiddetti **Dati identificativi primari obbligatori**

Dati relativi al titolare:

	Fotografia	- label: nessuna
	Nome	- label: “NOME”
	Cognome	- label: “COGNOME”
	Luogo di nascita	- label: “NATO A”
	Data di nascita	- label: “NATO IL”
	Sesso	- label: ”SESSO”
	Cittadinanza	- label: “CITTADINANZA”

Dati relativi alla carta:

	Numero identificativo della tessera	- label: nessuna
	Data di Scadenza	- label: “SCADE IL”
	Data di Rilascio	- label: “RILASCIATO IL”
	Autorità rilasciante	- label: “RILASCIATO DA”

Le label dei campi sono stampate congiuntamente con i dati personali, al fine di avere l’uniformità dei caratteri della carta.

5.1.4 Chip a contatti

La carta è provvista di un chip a contatti con capacità di memoria di almeno 64kb e conforme alle specifiche funzionali CNS versione 1.1.5 o successive.

5.1.5 Chip RF

La carta è provvista di un chip contactless.

Il chip RF utilizzato è: <indicare modello del chip utilizzato>

5.2 Elementi aggiuntivi (opzionali)

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono indicate le informazioni opzionali che l’Amministrazione **intende inserire** sul fronte **o** sul retro della carta].

Il campo F6 può indicare la <Categoria> o il <Grado> del titolare o entrambi.

Il campo F8, <elemento grafico opzionale>, include l’elemento grafico opzionale ossia la stampa, sempre in laser engraving, di un motivo o delle righe o una figura o un testo.

Il campo R1 può indicare il <Codice Fiscale>.

Il campo R2 può contenere dati aggiuntivi relativi all’Amministrazione emittente.

5.2.1 Dati stampati sulla carta

Con riferimento alla Figura 1 – Campi sul fronte della carta e Figura 2 – Campi sul retro della carta, di seguito i campi opzionali.

5.2.1.1 Fronte

Campo F6: Sotto i campi indicati nel paragrafo 5.1.2, possono essere inseriti i dati identificativi primari opzionali:

<Categoria>
<Grado>

Campo F8: In basso a destra del campo F8 è presente un elemento grafico opzionale:
<se l'Amministrazione intende utilizzare tale elemento grafico opzionale riportare una immagine dell'elemento>

<può essere utilizzato l'elemento grafico opzionale per differenziare la categoria dei titolari; in tal caso, compilare la tabella di seguito riportando nella prima colonna di ciascuna riga una immagine dell'elemento grafico e nella seconda colonna la categoria cui si riferisce l'elemento; l'elemento grafico opzionale è stampato in tecnologia laser engaving (in bianco e nero), pertanto le immagini di cui alla tabella che segue devono essere fornite in bianco e nero o in toni di grigio>

<Elemento Grafico 1>	<Categoria rappresentata 1>
<Elemento Grafico 2>	<Categoria rappresentata 2>
…	…
<Elemento Grafico n>	<Categoria rappresentata n>

Tabella 3 – Elemento Grafico Opzionale

5.2.1.2 Retro

Campo R1: Sotto i campi indicati nel paragrafo 5.1.2, possono essere inseriti i dati identificativi secondari opzionali:
<Codice Fiscale>

Campo R2: Dati opzionali relativi all'Amministrazione emittente come di seguito indicato:

Nome Campo	Descrizione	Lunghezza massima
<nome campo 1>	<descrizione campo 1>	<lungh. Max campo 1>
<nome campo 2>	<descrizione campo 2>	<lungh. Max campo 2>
<nome campo 3>	<descrizione campo 3>	<lungh. Max campo 3>

Tabella 4 – Funzionalità implementate

<opzionalmente l'Amministrazione può indicare di seguito in che modo intende organizzare eventuali informazioni aggiuntive nello spazio Campo R2 specificando disposizione e codifica>

5.2.2 Chip a contatti

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono inserite le informazioni, le strutture dati, e quanto necessario a caratterizzare le funzionalità opzionali aggiuntive, di cui al paragrafo 4.2, che l'Amministrazione intende inserire sul chip a contatto].

5.2.3 Chip RF

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono inserite le informazioni, le strutture dati, e quanto necessario a caratterizzare le funzionalità opzionali aggiuntive, di cui al paragrafo 4.2, che l'Amministrazione intende inserire sul chip contactless].

6 Emissione e Gestione

6.1 Ciclo di vita della carta

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui si indica quale dei due schemi di emissione l'Amministrazione intende adottare tra i due di seguito elencati. Nel dettaglio, il primo schema è adottato nel caso in cui IPZS effettua la personalizzazione del documento (quindi l'inserimento dei dati sul/i chip e la personalizzazione grafica del documento con i dati del titolare), il secondo schema è adottato nel caso in cui non sia IPZS ad effettuare la personalizzazione del documento. Gli schemi riportano uno situazione semplificata del circuito di emissione che l'Amministrazione potrà integrare con i dettagli tipici della propria realtà].

La personalizzazione della carta avviene presso l'IPZS secondo il seguente schema:

oppure

L'Amministrazione provvede alla personalizzazione delle carte presso le proprie sedi secondo il seguente schema:

6.1.1 Aggiornamento delle carte

L'amministrazione emittente assicura il continuo aggiornamento delle carte e richiede all'IPZS la predisposizione delle misure per l'utilizzo della carta per le nuove funzionalità.

6.1.2 Modalità di sospensione e revoca delle carte

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui, oltre quanto già indicato di seguito, sono descritte le modalità operative che l'Amministrazione adotta nei casi di sospensione e revoca delle carte. In alternativa può rimandare al manuale operativo che dovrà essere reso disponibile dall'Ente Emettitore].

La sospensione e revoca possono essere richieste dal titolare del documento e dall'Ente Emettitore nei casi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

6.2 Flusso di Lavoro (workflow) previsto per l'autorizzazione al rilascio

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui è descritto il processo delle autorizzazioni necessarie per il rilascio del documento (<dati specifici dell'Amministrazione>). In alternativa è possibile rimandare ad un documento che l'Ente Emettitore allegherà al presente documento progettuale , nel quale deve essere descritta la catena gerarchica a cui è sottoposta la validazione dei dati e l'autorizzazione al rilascio del documento].

In base a quanto previsto dal DPCM del 24 maggio 2010, l'Ente Emettitore del Mod. ATe è responsabile:

- della correttezza dei dati identificativi memorizzati nella carta e nel certificato di autenticazione e di quello di firma elettronica qualificata o digitale (ove presente);
- della correttezza del codice fiscale memorizzato nella carta e riportato nel certificato di autenticazione della stessa;
- della sicurezza delle fasi di produzione, inizializzazione, distribuzione ed aggiornamento/ ritiro della carta;
- dell'invio dei dati identificativi al Ministero dell'interno, Centro Nazionale Servizi Demografici, per l'allineamento e l'eventuale aggiornamento dell'INA, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, con procedure operative e formati che saranno definiti da apposita circolare del Ministero dell'Interno.

Al fine di tracciare le varie fasi della lavorazione delle pratiche, è utilizzata la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Il flusso di ciascuna pratica, dalla sua prima formazione, fino alla sottomissione all'Istituto, prevede la sottoscrizione da parte di ciascuna figura prevista nel flusso di lavoro (workflow).

Si individuano le seguenti figure nel workflow (in linea generale):

- titolare della carta;
- incaricato ed eventuale responsabile per il trattamento dei dati personali;
- responsabile per l'autorizzazione all'emissione (che autorizza localmente l'emissione del documento);
- responsabile per l'invio dei dati per la personalizzazione (che raccoglie più autorizzazioni e provvede ad autorizzare per lotti di produzioni i documenti).

<eventuali altre figure specifiche dell'Amministrazione>

6.3 Acquisizione dati

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui è descritto il processo di acquisizione dati usato dall'Amministrazione, indicando se i dati sono prelevati da base dati degli uffici del personale oppure viene effettuato l'inserimento dei dati. In tale paragrafo è necessario dettagliare le modalità di trattamento dei dati personali].

6.4 Trasmissione dati

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono descritti i metodi implementati dall'Amministrazione per garantire la sicurezza della trasmissione dei dati per la gestione della pratica e la personalizzazione dei documenti (<modalità di securizzazione dei dati trasmessi>). La trasmissione dei dati deve avvenire attraverso un canale sicuro almeno equivalente SSL/TLS v3 con client e server authentication ed i dati trasmessi devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata, digitale o avanzata].

I dati necessari alla lavorazione della pratica ed alla produzione sono trasmessi in modalità sicura.

<modalità di securizzazione dei dati trasmessi>

6.5 Personalizzazione

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui è indicato il soggetto che effettua la personalizzazione del supporto e del/i chip (<Soggetto che effettua la personalizzazione>).

La personalizzazione grafica del supporto ed elettrica del documento, relativamente ai dati previsti ai paragrafi 5.1 e 5.2, avviene durante la fase di personalizzazione che viene effettuata da: <Soggetto che effettua la personalizzazione>.

6.6 Distribuzione carte

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui è indicata la modalità di distribuzione delle carte, sia nel caso che l'Amministrazione abbia scelto di effettuare la personalizzazione all'esterno di IPZS sia che la personalizzazione sia operata da IPZS. Specificare quali sono gli <uffici sul territorio> destinatari delle carte ed inserire uno schema di distribuzione che individui come il titolare viene in possesso del documento (<schema di distribuzione>)].

Le carte sono raccolte in lotti e consegnate al Magazzino Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a spedirle agli uffici competenti sul territorio che sono: <uffici sul territorio>.

La distribuzione delle carte viene effettuata dall'Ente Emettitore secondo il seguente schema:

<schema di distribuzione>

6.7 Gestione del circolante

Le tessere di riconoscimento già realizzate o emesse dal Ministero della giustizia, dal Ministero della difesa, ivi incluse quelle rilasciate dall'Arma dei Carabinieri, e dal Corpo della Guardia di Finanza sono valide a tutti gli effetti di legge fino alla loro naturale scadenza o revoca.

6.8 Restituzione / Distruzione delle Carte

Nel caso si debba procedere alla restituzione delle carte, si applica quanto indicato all'art. 64 delle Istruzioni di vigilanza e controllo di cui al D.M. 4 agosto 2003, di seguito riportato:

"I valori consegnati alle Amministrazioni interessate, quando risultano difettosi, sono restituiti al Magazzino Tesoro per i necessari accertamenti.

Il Consegnatario di tale Magazzino pone le carte valori difettose a disposizione della Sezione Ispettorato carte-valori, affinché accerti, con il concorso della Direzione Officina carte-valori, la loro autenticità.

Ove l'Amministrazione interessata ritenga indispensabile il cambio, l'Ufficio XII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro dispone per l'esecuzione di tale cambio con l' osservanza delle norme che regolano la gestione del Magazzino Tesoro e con onere a carico dell'Istituto Poligrafico.

In caso contrario, richiede allo stesso Istituto il versamento del controvalore in conto entrate eventuali della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro.

Nei riguardi degli stampati a rigoroso rendiconto difettosi, che le Amministrazioni destinatarie comunicano di non poter utilizzare, si segue la procedura di cui al precedente comma, cioè il versamento del controvalore in conto entrate eventuali. Le Amministrazioni, a tale fine, debbono inviare, in allegato alla comunicazione, un elenco di tali stampati, da cui risulti il tipo, le quantità e una descrizione dei difetti che li rendono inutilizzabili, nonché l'etichetta copripacco, per favorire lo svolgimento dei necessari controlli.

Sulla scorta di tale elenco, effettuati i necessari accertamenti tecnici e riconosciuta l'esistenza dei difetti, l'Ufficio XII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro:

- *trasmette l'elenco, debitamente vistato, all'Istituto Poligrafico per il versamento del controvalore degli stampati, secondo il prezzo di addebito, in conto entrate eventuali;*
- *autorizza l'Amministrazione richiedente ad annullare gli stampati difettosi, e a richiedere, ove del caso, la loro distruzione presso l'Istituto Poligrafico come previsto dal successivo art. 68."*

La distruzione delle carte deve avvenire in conformità con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze Direzione VI Ufficio X prot. Nr. 69224 del 07/09/2010. In particolare è prevista la possibilità di distruzione in loco delle carte con redazione di apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti e conservazione dello stesso agli atti per cinque anni. Copia del verbale dovrà essere inviata, entro e non oltre 15 giorni dall'esecuzione dell'operazioni di distruzione, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VI Ufficio X – Servizio Ispettorato Carte Valori c/o I.P.S.Z., Via Salaria Km 7,700 – 00138 Roma. Il verbale dovrà riportare oltre i quantitativi anche i seriali dei documenti.

7 Applicazioni o Servizi specifici implementati o da implementare

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono inseriti i servizi che l'Amministrazione vuole sviluppare sul Modello ATe aggiuntivi e specifici dell'Amministrazione. Ad esempio l'Amministrazione potrebbe descrivere il sistema di accesso ad un sistema informativo specifico che vuole implementare con l'impiego del Modello ATe].

Allegato: Bozzetto del Modello ATe

ITAAAA123456<7CRV1234567890<<<
0101038<16M3112059ITA<I<32<<<6
ROSSI<ANTONIA<<<<<<<<<<<<<<<<

12A08722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73 del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Potenza, prot. n. 7131 del 19 luglio 2012, con la quale ha comunicato il mancato funzionamento dei servizi al pubblico, sia di tipo ipotecario che catastale per l'intera giornata del 18 luglio 2012;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi al pubblico, sia di tipo ipotecario che catastale, dell'ufficio provinciale di Potenza, si è verificato a causa del malfunzionamento del sistema gestionale delle procedure informatiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente della Basilicata che, con provvedimento n. 221 del 20 luglio 2012, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi al pubblico, sia di tipo ipotecario che catastale, dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Potenza, per l'intera giornata del 18 luglio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 luglio 2012

Il direttore regionale: FRATELLO

12A08699

DECRETO 24 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 16775 del 9 luglio 2012 del direttore dell'ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 5 luglio 2012;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Milano, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1103 in data 18 luglio 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Milano nel giorno 5 luglio 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A08698

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento di tutti i servizi dell'ufficio provinciale di Pisa per l'intera giornata del 4 luglio 2012.

Motivazioni

L'ufficio provinciale del Territorio di Pisa, con la nota n. 2823 in data 5 luglio 2012, ha comunicato che la configurazione delle apparecchiature informatiche ha comportato la chiusura di tutti i servizi per la giornata del 4 luglio 2012.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 168 del 21 luglio 2012, ritenendo le suddette esigenze informatiche non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 26 luglio 2012

Il direttore regionale: OCERA

12A08794

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 31 luglio 2012.

Procedure di Payback - Anno 2012

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere f e f-*bis*);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco», così come modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1.282, in data 14 novembre 2011, con il quale è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto l'art. 1, comma 796, lett. *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Aifa, ed, in particolare, la delibera n. 26 del Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 796, lett. *g)* della legge n. 296/2006 citata, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'Aifa la sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN;

Vista la determinazione del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cui è stata disposta la riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, già vigente, nonché la rideterminazione dello sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 3, della determinazione del 9 febbraio 2007, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2007, che ridetermina le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40 della legge n. 662/1996;

Visto l'art. 1 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 che ha prorogato al 31 dicembre 2011 i termini del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge n. 25 del 26 febbraio 2010;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha prorogato al 31 dicembre 2012 i termini precedentemente fissati dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011;

Vista la propria determinazione 15 giugno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 144 del 23 giugno 2011, contenente le «procedure di Payback - Anno 2011»;

Vista la propria determinazione 15 giugno 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 145 del 23 giugno 2012, con la quale, all'art. 3, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista, ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, in applicazione della rideterminazione dello sconto nella misura dello 0,64%, sono state ristabilite rispettivamente pari al 29,77% e al 2,94% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA;

Considerato che, nel caso dei medicinali di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista, come rideterminate dalla determinazione 15 giugno 2012 sopra richiamata, devono essere considerate come quote minime, salva l'ulteriore quota dell'8% da scontare in proporzione alla sua ripartizione tra farmacisti e grossisti;

Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del payback non costituiscono variazioni di spesa a carico del SSN;

Visto il comunicato pubblicato sul sito dell'AIFA il 19 giugno 2012, con cui è stato dato avviso di apertura del procedimento amministrativo relativo al pay-back 5% - 2012, e che ha permesso alle aziende farmaceutiche di partecipare al procedimento stesso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

Viste le dichiarazioni di accettazione/diniego al payback 5% - 2012 pervenute dalla data di apertura del procedimento ad oggi, unitamente al versamento della prima rata dell'importo dovuto entro il 18 luglio 2012;

Determina:

Art. 1.

1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2012 allegata (Allegato 1) è parte integrante del presente provvedimento.

2. Sono approvati gli elenchi delle confezioni dei medicinali classificati in classe *a)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1° agosto 2012, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonché quelli rideterminati successivamente a tale data) e dei medicinali per i quali, per il periodo 1° agosto-31 dicembre 2012, in ragione dell'applicazione del pay-back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa (Allegato 2).

3. I medicinali per i quali i titolari si avvalgono della facoltà di prorogare il pay-back per il periodo 1° agosto-31 dicembre 2012, sono indicati nell'apposita colonna delle tabelle allegate.

4. L'allegato 3 contiene le medesime informazioni di cui all'allegato 2 limitatamente alle confezioni classificate in classe H.

5. I prezzi riportati negli allegati 2 e 3 sono altresì comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006.

Art. 2.

1. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al pay-back 5% 2012 dovranno provvedere a completare il versamento alle Regioni dell'intero importo rateizzato.

2. Entro i termini improrogabili del 15 settembre 2012 e del 6 ottobre 2012, le aziende farmaceutiche dovranno provvedere al versamento della seconda e terza rata dell'importo dovuto. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento delle rate dovranno essere trasmesse all'AIFA entro i successivi 10 giorni, tramite il sito della trasparenza (AIFA Front-End: http://front-end.agenziafarmaco.it/), nell'apposita area dedicata al payback 5% 2012

.Art. 3.

1. Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed è efficace dal 1° agosto 2012

.Roma,31 luglio 2012

Il direttore generale: PANI

Allegato 1

Metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2012
(*Ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha prorogato al 31 dicembre 2012 i termini della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006***)**

A) Procedura di calcolo

1. Sono state selezionate tutte le specialità medicinali di fascia A e di fascia H che hanno aderito alla proroga del pay-back 5% per l'anno 2011, ai sensi della Determinazione AIFA del 15 giugno 2011 citata in premessa, ottenendo la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, con l'eccezione delle confezioni di specialità medicinali di fascia A che sono inserite nella lista di trasparenza AIFA alla data del 30 giugno 2012.
2. Sono state, inoltre, selezionate tutte le specialità medicinali di fascia A e di fascia H che sono state commercializzate durante il 2011 aventi almeno un mese di consumi a carico del SSN, con l'eccezione delle confezioni di specialità medicinali di fascia A che sono inserite nella lista di trasparenza AIFA alla data del 30 giugno 2012.
3. Sono state, infine, selezionate tutte le specialità medicinali di fascia A e H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006, e che hanno perso nel 2011 il requisito dell'innovatività, attribuito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) della Legge 29 novembre 2007, n. 222.
4. Relativamente a questo insieme di specialità medicinali sono stati estratti i dati di consumo (n° di confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) sia attraverso il canale delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2011. I consumi utilizzati nel successivo sviluppo della procedura sono relativi ad ogni specialità medicinale che abbia almeno un mese di commercializzazione nel 2011.
5. La riduzione di prezzo del 5% disposta con la determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata è stata calcolata nel seguente modo:
    a. per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), come differenza tra il prezzo al pubblico vigente e il prezzo al pubblico ridotto del 5%, per la quota a carico delle aziende al netto dell'IVA (ex-factory);
    b. per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata), quale differenza tra il prezzo ex-factory vigente ed il prezzo ex-factory ridotto del 5%, al netto dell'IVA;
    c. per i farmaci di fascia H (venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche – farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente ed il prezzo massimo di cessione al SSN ridotto del 5%.
6. Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così calcolate sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile nel 2011 successivamente riportato

all'anno, ottenendo così l'importo totale di pay-back 2012 per ciascuna specialità medicinale, in ciascuna Regione e per singola azienda farmaceutica.

7. Laddove l'azienda farmaceutica decida di non prorogare il pay-back 5% al 2012, per una parte o per l'intero elenco delle proprie specialità medicinali, l'AIFA rende noto l'importo di pay-back che dovrà essere comunque versato alle Regioni per i mesi del 2012 durante i quali ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo. L'importo di pay-back viene determinato con le medesime modalità di calcolo su descritte, essendo tuttavia riferito al periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 luglio 2012.
8. Ai sensi dell'art.1, comma 796, lettera g), della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (L. Finanziaria 2007), le aziende possono sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico introdotto dalla Determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata, previo anticipo diretto alle Regioni del valore corrispondente al 5%. Il valore del pay-back è determinato quindi sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo a carico del SSN, ovvero indipendentemente dall'eventuale presenza di concomitanti sconti obbligatori a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche.

B) Ambito di applicazione

La manovra fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai punti 1, 2 e 3 della sopra descritta procedura di calcolo, classificati in fascia A ed in fascia H, in commercio e con vendite alla data del 31 dicembre 2011.
Per quanto riguarda le esclusioni dall'ambito di applicazione, si precisa quanto segue.
L'articolo 11, comma 9, del Decreto-Legge 30 maggio 2010, n.78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n.122, attribuisce all'AIFA, a decorrere dall'anno 2011, il compito della fissazione del prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche, per l'erogazione a carico del SSN dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 16 novembre 2001, n. 405.[1] Pertanto, il prezzo di rimborso del SSN è inteso come il prezzo più basso, sia relativamente alle altre confezioni, sia in assoluto al netto di ogni riduzione di legge, compreso quella del 5% disposta dalla determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.
La lista di trasparenza AIFA ha l'obiettivo di rendere trasparente al cittadino l'entità della compartecipazione a suo carico derivante dalla differenza tra il prezzo al pubblico del medicinale di fascia A prescritto dal medico e il prezzo di rimborso sostenuto dal SSN.
Dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria del 2007[2], le confezioni dei medicinali inclusi nelle liste di trasparenza AIFA, a partire dalla data del loro inserimento, sono al netto di tutte le riduzioni di legge[3] ed escluse dalla sospensione della riduzione del 5%, sia al fine di

---

[1] Art.7, comma 1, DL 347/2001: *"I medicinali, aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione"*.
[2] Art. 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[3] Riduzioni disposte ai sensi della determinazione AIFA 3 luglio 2006, dell'ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006 (art. 1, comma 2) e alla riduzione dei prezzi di riferimento disposta ai sensi del comma 9 dell'art.11 del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge del 30 luglio 2010, n.122.

garantire la piena trasparenza dei prezzi dei farmaci inclusi nella lista, sia al fine di evitare che una eventuale perdita di trasparenza dei prezzi si traduca in termini onerosi sul cittadino. Infatti, l'applicazione della sospensione della riduzione del 5% alle confezioni di medicinali incluse in lista di trasparenza comporterebbe il conseguente aumento del 5% del prezzo al pubblico del medicinale e della differenza rispetto al prezzo di rimborso al SSN, che graverebbe direttamente sul cittadino.
La distorsione della concorrenza rispetto agli altri farmaci rimborsati dal SSN è l'ulteriore motivazione dell'esclusione dal 2007 dei farmaci inclusi nelle liste di trasparenza AIFA dalla sospensione della riduzione del 5%. Infatti, la promozione dell'utilizzazione di farmaci a brevetto scaduto in applicazione del mandato istituzionale dell'AIFA, determinerebbe un indebito vantaggio per le Aziende che ottengono la sospensione della riduzione del prezzo del 5% di propri farmaci inclusi nelle liste di trasparenza. Attualmente, un incremento del consumo di farmaci a brevetto scaduto inclusi in lista di trasparenza produce economie a vantaggio sia del SSN, che del cittadino. Al contrario, laddove l'azienda farmaceutica aderisse al Pay-back 5% per un medicinale compreso in lista di trasparenza, l'incremento del consumo del proprio medicinale durante l'anno di Pay-back (i.e. 2012) rispetto all'anno precedente (i.e. consumi 2011 che costituiscono la base di calcolo del Pay-back 5% nel 2012) determinerebbe un indebito vantaggio a danno – oltre che del SSN e del cittadino – delle altre aziende che pur avendo farmaci inclusi in lista di trasparenza non hanno aderito al Pay-back. In conclusione se l'AIFA consentisse a tutte le specialità medicinali a brevetto scaduto, comprese le confezioni incluse nelle liste di trasparenza, di aderire al pay-back 5%, consentendo il ripristino di un prezzo a pubblico del 5% maggiore rispetto a quello corrente, si andrebbe potenzialmente a introdurre un onere incrementale per i cittadini pari a quasi 270 milioni di euro.
Pertanto, l'attuale metodologia di calcolo del pay- back 5% - 2012 ha escluso dalla sospensione della riduzione del 5% ogni confezione di medicinale a partire dalla data di inserimento nelle liste di trasparenza AIFA.
Infine, sono esclusi dal pay-back 5% 2012 i prodotti emoderivati di origine estrattiva, emoderivati da DNA ricombinante, vaccini e i medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della citata L.405/2001 con prezzo uguale o inferiore a 5€ (art. 1, comma 2, Determinazione AIFA del 27 settembre 2006).

C) Criteri di esclusione dall'esercizio dell'opzione di scelta dell'adesione al pay-back 2012

a) Nel caso specifico di una specialità medicinale a base di un principio attivo che perde la copertura brevettuale e entra in lista di trasparenza tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2012, l'Azienda Farmaceutica è tenuta comunque a versare alle Regioni l'importo di pay-back determinato con le medesime modalità di calcolo su descritte, relativo a 12 mesi, potendo beneficiare della sospensione della riduzione di prezzo del 5% fino a successiva richiesta di proroga, per le sole confezioni che non risultano inserite nelle liste di trasparenza AIFA.

b) Nel caso specifico di una specialità medicinale che ha aderito al pay-back 5% - 2011, a base di un principio attivo che ha perso la copertura brevettuale ed è stato incluso nelle lista di trasparenza AIFA tra il 1 luglio 2011 e il 30 giugno 2012, l'AIFA chiederà alla Azienda Farmaceutica se intende prorogare o meno la sospensione della riduzione di prezzo del 5% fino a successiva richiesta di proroga, per le sole confezioni che alla data del 30 giugno 2012 non risultano inserite nelle liste di trasparenza AIFA. L'importo di pay-back viene determinato con le medesime modalità di calcolo su descritte, essendo tuttavia relativo alle sole confezioni non inserite nelle liste di trasparenza.

D) Prezzo al pubblico, prezzo ex-factory e prezzo di cessione
Ai fini della manovra complessiva, è stato adottato:

- per i farmaci di fascia A venduti sia attraverso le farmacie aperte al pubblico sia attraverso le strutture sanitarie pubbliche, il prezzo ex-factory (al netto di IVA) vigente ed il prezzo-ex factory ridotto del 5%;
- per i farmaci di fascia H venduti attraverso le strutture sanitarie pubbliche, il prezzo massimo di cessione vigente ed il prezzo massimo di cessione in ridotto del 5%;

I prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% stabilito con determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con determina AIFA del 9 febbraio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2007, come modificato dalla Determina AIFA del 15 giugno 2012.

E) Dati di consumo
Ai fini della manovra, sono stati utilizzati i seguenti dati di consumo:

- Per la farmaceutica convenzionata: i dati di consumo dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMed) e certificati dall'ISS;
- Per la farmaceutica non convenzionata: i dati di consumo rilevati nell'ambito del database della Tracciabilità e certificati dalle stesse aziende farmaceutiche.

Glossario:
(1) Importo del pay-back: somma derivante dalla moltiplicazione, per ogni singola specialità medicinale di cui l'azienda è titolare di AIC, del n° di confezioni vendute nell'anno 2011 (o il numero annualizzato, laddove commercializzate per un periodo di mesi inferiore all'anno) per la differenza di prezzo esistente tra il prezzo al pubblico vigente ed il prezzo al pubblico ridotto del 5%, per la quota a carico delle aziende (ex-factory) al netto di IVA.

(2) Convenzionata (classe A): importo del pay-back, nella farmaceutica convenzionata (per i farmaci di fascia A), derivante dal n° di confezioni vendute attraverso le farmacie aperte al pubblico.

(3) Non convenzionata (classe A): importo del pay-back, nella farmaceutica non convenzionata (per i farmaci di fascia A), derivante dal n° di confezioni vendute attraverso le strutture sanitarie pubbliche.

(4) Non convenzionata (classe H): importo del pay-back, nella farmaceutica non convenzionata (per i farmaci di fascia H), derivante dal n° di confezioni vendute attraverso le strutture sanitarie pubbliche.

(5)=(2)+(3)+(4) Totale: somma degli importi del pay-back della convenzionata, della non convenzionata (classe A) e della non convenzionata (classe H).

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
A02AD02	MAGALDRATO	033232012	GADRAL	40 cpr mast 800 mg	THERABEL GIENNE PHARMA	5,03	4,97	x
A02AD02	MAGALDRATO	033232036	GADRAL	os sosp 250 ml	THERABEL GIENNE PHARMA	4,39	4,36	
A02AD02	MAGALDRATO	033232024	GADRAL	os sosp 40 bust 800 mg	THERABEL GIENNE PHARMA	6,85	6,77	x
A02AD02	MAGALDRATO	033231022	MAGALTOP	40 bust 800 mg	DEMETRA PHARMACEUTICAL S.R.L.	6,51	6,43	
A02AD02	MAGALDRATO	033231010	MAGALTOP	40 cpr mast 800 mg	DEMETRA PHARMACEUTICAL S.R.L.	4,78	4,75	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	034248171	GAVISCON ADVANCE	20 bust os sosp 10 ml menta	RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED	4,79	4,76	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	034248043	GAVISCON ADVANCE	os sosp 200 ml	RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED	4,79	4,76	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	034248284	GAVISCON ADVANCE	os sosp 200 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml	RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED	4,79	4,76	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	034248068	GAVISCON ADVANCE	os sosp 500 ml	RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED	11,11	10,97	x
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	034248346	GAVISCON ADVANCE	os sosp 500 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml	RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED	11,11	10,97	x
A06AD12	LATTITOLO	029563018	PORTOLAC EPS	os polv 200 g	ANGELINI	7,52	7,42	x
A06AD12	LATTITOLO	029563044	PORTOLAC EPS	scir 500 ml 66,67 g/100 ml	ANGELINI	12,55	12,39	x
A09AA02	PANCRELIPASI	029018064	CREON 10000UI	100 cps 150 mg rilascio modificato	ABBOTT PRODUCTS GMBH	17,31	17,10	x
A09AA02	PANCRELIPASI	021232071	PANCREX	100 cps 340 mg	SANDOZ	13,96	13,79	x
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	1 flaconcino SC 1.000 UI 10 ml	LILLY NEDERLAND	34,87	34,44	x
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	5 cartucce SC 300 UI 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	KWIKPEN 5 penne SC EV 100 U 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637048	HUMALOG PEN	5 penne SC 300 UI 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AB05	INSULINA ASPART	034498093	NOVORAPID	FLEXPEN 5 cartucce SC 300 UI 3 ml	NOVO NORDISK A/S	52,36	51,71	x
A10AB05	INSULINA ASPART	034498030	NOVORAPID PENFILL	5 cartucce SC 300 UI 3 ml	NOVO NORDISK A/S	52,36	51,71	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684013	APIDRA	1 flaconcino SC 10 ml 100 U/ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	32,93	32,52	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684088	APIDRA	5 cartucce SC 3 ml 100 U/ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	49,39	48,77	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684241	APIDRA	5 cartucce SC opticlick 100 UI/ml 3 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	49,39	48,77	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684165	APIDRA	5 penne SC 3 ml 100 U/ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	49,39	48,77	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684328	APIDRA	solostar 5 penne SC 300 UI 3 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	49,39	48,77	x
A10AC04	INSULINA LISPRO PROTAMINA	033637113	HUMALOG	5 cartucce SC NPL 300 UI 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AC04	INSULINA LISPRO PROTAMINA	033637277	HUMALOG	BASAL KWIKPEN 5 penne SC 100 U 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LIS	033637063	HUMALOG	MIX 25 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml	LILLY NEDERLAND	34,87	34,44	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LIS	033637125	HUMALOG	MIX 25 5 cartucce penna SC 300 UI 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LIS	033637099	HUMALOG	MIX 25 5 cartucce SC 300 UI 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LIS	033637214	HUMALOG	MIX 25 KWIKPEN 5 penne SC 100 U 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LIS	033637137	HUMALOG	MIX 50 5 cartucce penna SC 300 UI 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LIS	033637075	HUMALOG	MIX 50 5 cartucce SC 300 UI 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LIS	033637238	HUMALOG	MIX 50 KWIKPEN 5 penne SC 100 U 3 ml	LILLY NEDERLAND	52,36	51,71	x
A10AD05	INSULINA ASPART SOLUBILE/INSULINA ASPART F	035563079	NOVOMIX 30	FLEXPEN 5 cartucce 3ml 300 UI	NOVO NORDISK A/S	52,36	51,71	x
A10AD05	INSULINA ASPART SOLUBILE/INSULINA ASPART F	035563131	NOVOMIX 50	FLEXPEN 5 penne 300 UI 3 ml	NOVO NORDISK A/S	52,36	51,71	x
A10AD05	INSULINA ASPART SOLUBILE/INSULINA ASPART F	035563194	NOVOMIX 70	FLEXPEN 5 penne 900 UI 3 ml	NOVO NORDISK A/S	52,36	51,71	x
A10AE04	INSULINA GLARGINE	035724121	LANTUS	1 flaconcino SC 1.000 UI 10 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	53,23	52,57	x
A10AE04	INSULINA GLARGINE	035724069	LANTUS	5 cartucce SC 300 UI 3 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	79,85	78,86	x
A10AE04	INSULINA GLARGINE	035724160	LANTUS	opticlik 5 cartucce SC 300 UI 3 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	79,85	78,86	x
A10AE04	INSULINA GLARGINE	035724107	LANTUS	optiset 5 penne SC 300 UI 3 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	79,85	78,86	x
A10AE04	INSULINA GLARGINE	035724246	LANTUS	solostar 5 penne SC 300 UI 3 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	79,85	78,86	x
A10AE05	INSULINA DETEMIR	036850055	LEVEMIR	FLEXPEN 5 cartucce SC 300 UI 3 ml	NOVO NORDISK A/S	79,85	78,86	x
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORM	038773103	EFFICIB	56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORM	038773038	EFFICIB	56 cpr riv 50 mg + 850 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORM	038672109	JANUMET	56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORM	038672034	JANUMET	56 cpr riv 50 mg + 850 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORM	038678102	VELMETIA	56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORM	038678037	VELMETIA	56 cpr riv 50 mg + 850 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x
A10BD08	VILDAGLIPTIN/METFORMINA	038252096	EUCREAS	60 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	66,79	65,96	x
A10BD08	VILDAGLIPTIN/METFORMINA	038252033	EUCREAS	60 cpr riv 50 mg + 850 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	66,79	65,96	x
A10BG03	PIOGLITAZONE CLORIDRATO	034946018	ACTOS	28 cpr 15 mg	TAKEDA G.R&D CENTRE(EUROPE)Ltd	36,85	36,39	
A10BG03	PIOGLITAZONE CLORIDRATO	039673013	ACTOS	28 cpr 15 mg	MEDIWIN LIMITED	36,59	36,14	
A10BG03	PIOGLITAZONE CLORIDRATO	034946044	ACTOS	28 cpr 30 mg	TAKEDA G.R&D CENTRE(EUROPE)Ltd	56,24	55,54	
A10BG03	PIOGLITAZONE CLORIDRATO	034946121	ACTOS	28 cpr 45 mg	TAKEDA G.R&D CENTRE(EUROPE)Ltd	56,24	55,54	
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	037793142	JANUVIA	28 cpr riv 100 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	037793027	JANUVIA	28 cpr riv 25 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	037793080	JANUVIA	28 cpr riv 50 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	038448142	TESAVEL	28 cpr riv 100 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	037794144	XELEVIA	28 cpr riv 100 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	62,34	61,57	x
A10BH02	VILDAGLIPTIN	038144059	GALVUS	56 cpr 50 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	62,34	61,57	x
A10BH03	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO	039453028	ONGLYZA	28 cpr riv 5 mg	BMS/ ASTRAZENECA EEIG	61,90	61,13	x
A10BX04	EXENATIDE	037568019	BYETTA	1 penna SC 1,2 ml 5 mcg	LILLY NEDERLAND	127,35	125,77	
A10BX04	EXENATIDE	037568033	BYETTA	1 penna SC 2,4 ml 10 mcg	LILLY NEDERLAND	127,35	125,77	
A10BX07	LIRAGLUTIDE	039365010	VICTOZA	2 penne SC 3 ml 6 mg/ml	NOVO NORDISK A/S	138,76	137,04	x
A11CC05	COLECALCIFEROLO	036635035	DIBASE	2 fiale IM os 1 ml 300.000 UI/ml	ABIOGEN	3,50	3,48	
A11CC05	COLECALCIFEROLO	036635023	DIBASE	6 fiale IM os 1 ml 100.000 UI/ml	ABIOGEN	4,00	3,97	
A11CC05	COLECALCIFEROLO	036635011	DIBASE	os gtt 10 ml 10.000 UI/ml	ABIOGEN	5,70	5,63	x
A11CC05	COLECALCIFEROLO	036635047	DIBASE	os soluzione 2,5 ml 25.000 UI	ABIOGEN	5,70	5,63	x
A11CC05	COLECALCIFEROLO	037564010	XARENEL	os gtt 10 ml 10.000 UI/ml	ABIOGEN	5,71	5,64	x
A16AA01	LEVOCARNITINA	018610079	CARNITENE	os soluz 10 flaconcini 2 g	SIGMATAU	15,63	15,44	x
A16AX06	MIGLUSTAT	035798014	ZAVESCA	84 cps 100 mg	ACTELION REGISTRATION LTD	10.191,22	10.064,85	x
A16AX07	SAPROPTERINA DICLORIDRATO	038922023	KUVAN	120 cpr solub 100 mg	MERCK SERONO EUROPE LTD	4.325,87	4.272,22	x
A16AX07	SAPROPTERINA DICLORIDRATO	038922011	KUVAN	30 cpr solub 100 mg	MERCK SERONO EUROPE LTD	1.128,89	1.114,90	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	036458014	FRAXODI	2 siringhe 11.400 UI	GSK	17,40	17,19	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	036458040	FRAXODI	2 siringhe 15.200 UI	GSK	23,18	22,89	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	036458077	FRAXODI	2 siringhe 19.000 UI	GSK	29,07	28,71	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	034668018	SELEDIE	2 siringhe SC 11.400 UI 0,6 ml	ITALFARMACO	17,40	17,19	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	034668044	SELEDIE	2 siringhe SC 15.200 UI 0,8 ml	ITALFARMACO	23,18	22,89	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	034668071	SELEDIE	2 siringhe SC 19.000 UI 1 ml	ITALFARMACO	29,07	28,71	x
B01AB08	REVIPARINA SODICA	028694038	CLIVARINA	10 siringhe SC 1.750 UI 0,25	ABBOTT	26,73	26,40	x
B01AB08	REVIPARINA SODICA	028694053	CLIVARINA	10 siringhe SC 4.200 UI 0,6 ml	ABBOTT	68,13	67,28	x
B01AB08	REVIPARINA SODICA	028694103	CLIVARINA	10 siringhe SC 6.300 UI 0,9 ml	ABBOTT	99,38	98,14	x
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	035577182	IVOR	10 siringhe SC 10.000 UI 0,4 ml	SIGMATAU	107,74	106,40	x
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	035577028	IVOR	10 siringhe SC 2.500 UI 0,2 ml	SIGMATAU	25,23	24,92	x
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	035577067	IVOR	10 siringhe SC 3.500 UI 0,2 ml	SIGMATAU	37,71	37,24	x
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	035577105	IVOR	10 siringhe SC 5.000 UI 0,2 ml	SIGMATAU	53,91	53,24	x
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	035577143	IVOR	10 siringhe SC 7500 UI 0,3 ml	SIGMATAU	80,79	79,79	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
B01AC11	ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	036019026	VENTAVIS	soluz nebul 100 fiale 20 mcg 2 ml	BAYER SCHERING PHARMA AG	4.703,64	4.645,32	x
B01AC11	ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	036019014	VENTAVIS	soluz nebul 30 fiale 20 mcg 2 ml	BAYER SCHERING PHARMA AG	1.411,09	1.393,59	x
B01AC11	ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	036019040	VENTAVIS	soluz nebul 90 fiale 20 mcg 2 ml	BAYER SCHERING PHARMA AG	4.233,30	4.180,81	x
B01AC24	TICAGRELOR	040546044	BRILIQUE	56 cpr riv 90 mg	ASTRAZENECA AB	106,68	105,36	x
B01AC30	DIPIRIDAMOLO/ACIDO ACETILSALICILICO	033181049	AGGRENOX	60 cps 200 mg + 25 mg rilascio modificato	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	22,73	22,44	x
B01AC30	CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO/ACIDO ACET	039763091	DUOPLAVIN	28 cpr riv 75 mg + 100 mg	SANOFI BMS (FR)	24,21	23,91	x
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	038451050	PRADAXA	10x1 cps 110 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	34,73	34,30	x
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	038451011	PRADAXA	10x1 cps 75 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	34,73	34,30	x
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	038451062	PRADAXA	30x1 cps 110 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	104,19	102,89	x
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	038451023	PRADAXA	30x1 cps 75 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	104,19	102,89	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606072	ARIXTRA	10 siringhe SC 1,5 mg 0,3 ml	GLAXO GROUP LTD	40,47	39,97	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606173	ARIXTRA	10 siringhe SC 10 mg 0,8 ml	GLAXO GROUP LTD	207,01	204,45	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606033	ARIXTRA	10 siringhe SC 2,5 mg 0,5 ml	GLAXO GROUP LTD	67,45	66,62	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606110	ARIXTRA	10 siringhe SC 5 mg 0,4 ml	GLAXO GROUP LTD	138,04	136,33	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606146	ARIXTRA	10 siringhe SC 7,5 mg 0,6 ml	GLAXO GROUP LTD	207,01	204,45	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606060	ARIXTRA	7 siringhe SC 1,5 mg 0,3 ml	GLAXO GROUP LTD	28,31	27,96	x
B01AX06	RIVAROXABAN	038744064	XARELTO	10 cpr riv 10 mg	BAYER SCHERING PHARMA AG	73,06	72,15	x
B01AX06	RIVAROXABAN	038744076	XARELTO	30 cpr riv 10 mg	BAYER SCHERING PHARMA AG	219,19	216,47	x
B01AX06	RIVAROXABAN	038744052	XARELTO	5 cpr riv 10 mg	BAYER SCHERING PHARMA AG	36,53	36,08	x
B03AA01	FERROGLICINASOLFATO	036743019	NIFEREX	50 cps gastrores 100 mg	UCB	11,09	10,95	x
B03AB	FERROMALTOSO	016747026	INTRAFER	os gtt 30 ml 50 mg/ml	GEYMONAT	5,48	5,41	x
C01EB17	IVABRADINA CLORIDRATO	037060035	CORLENTOR	56 cpr riv 5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	73,14	72,23	x
C01EB17	IVABRADINA CLORIDRATO	037060100	CORLENTOR	56 cpr riv 7,5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	73,14	72,23	x
C01EB17	IVABRADINA CLORIDRATO	037061037	PROCORALAN	56 cpr riv 5 mg	LABORATOIRES SERVIER	73,14	72,23	x
C01EB17	IVABRADINA CLORIDRATO	037061102	PROCORALAN	56 cpr riv 7,5 mg	LABORATOIRES SERVIER	73,14	72,23	x
C02KX02	AMBRISENTAN	038528042	VOLIBRIS	30 cpr riv 10 mg	GLAXO GROUP LTD	3.979,30	3.929,95	x
C02KX02	AMBRISENTAN	038528028	VOLIBRIS	30 cpr riv 5 mg	GLAXO GROUP LTD	3.979,30	3.929,95	x
C03DA03	CANRENONE	024273056	LUVION	20 cps 100 mg	THERABEL GIENNE PHARMA	7,29	7,20	x
C03DA03	CANRENONE	024273094	LUVION	40 cpr 50 mg	THERABEL GIENNE PHARMA	7,42	7,33	x
C03EA14	POTASSIO CANRENOATO/BUTIZIDE	025166024	KADIUR	20 cpr riv 50 mg + 5 mg	THERABEL GIENNE PHARMA	6,11	6,03	x
C07BB07	BISOPROLOLO EMIFUMARATO/IDROCLOROTIAZI	035583119	LODOZ	30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg	MERCK SERONO	7,41	7,32	x
C07BB07	BISOPROLOLO EMIFUMARATO/IDROCLOROTIAZI	035583018	LODOZ	30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg	MERCK SERONO	7,41	7,32	x
C07BB07	BISOPROLOLO EMIFUMARATO/IDROCLOROTIAZI	035583069	LODOZ	30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg	MERCK SERONO	7,41	7,32	x
C08CA03	ISRADIPINA	027725023	ESRADIN	14 cps 5 mg rilascio prolungato	SIGMATAU	7,20	7,11	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	035146024	LIBRADIN	28 cps 10 mg rilascio modificato	SIGMATAU	17,89	17,67	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	035146012	LIBRADIN	28 cps 20 mg rilascio modificato	SIGMATAU	17,89	17,67	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	035145010	OSIPINE	28 cps 10 mg rilascio modificato	ASTELLAS PHARMA	17,89	17,67	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	035145022	OSIPINE	28 cps 20 mg rilascio modificato	ASTELLAS PHARMA	17,89	17,67	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	035144029	VASEXTEN	28 cps 10 mg rilascio modificato	ITALFARMACO	17,89	17,67	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	035144017	VASEXTEN	28 cps 20 mg rilascio modificato	ITALFARMACO	17,89	17,67	x
C09BA04	PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE	039224047	NOLITERAX	30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg	LABORATOIRES SERVIER	17,24	17,03	x
C09BA04	PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE	039227044	TERAXANS	30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg	STRODER	17,24	17,03	x
C09BA15	ZOFENOPRIL CALCIO/IDROCLOROTIAZIDE	036823021	BIFRIZIDE	28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg	LUSOFARMACO	17,78	17,56	x
C09BA15	ZOFENOPRIL CALCIO/IDROCLOROTIAZIDE	036824023	ZANTIPRIDE	28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg	FIRMA	17,78	17,56	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
C09BA15	ZOFENOPRIL CALCIO/IDROCLOROTIAZIDE	036702025	ZOPRAZIDE	28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg	GUIDOTTI	17,78	17,56	x
C09BB02	ENALAPRIL MALEATO/LERCANIDIPINA CLORIDRA	038576144	ATOVER	28 cpr 20 mg + 10 mg	RECORDATI	15,04	14,85	x
C09BB02	ENALAPRIL MALEATO/LERCANIDIPINA CLORIDRA	038568147	CORIPREN	28 cpr 20 mg + 10 mg	RECORDATI	15,04	14,85	x
C09BB02	ENALAPRIL MALEATO/LERCANIDIPINA CLORIDRA	038565141	LERCAPREL	28 cpr riv 20 mg + 10 mg	INNOVA PHARMA	15,04	14,85	x
C09BB02	ENALAPRIL MALEATO/LERCANIDIPINA CLORIDRA	038502148	ZANIPRIL	28 cpr riv 20 mg + 10 mg	RECORDATI	15,04	14,85	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	038477497	COVERLAM	30 cpr 10 mg + 10 mg	LABORATOIRES SERVIER	17,38	17,17	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	038477358	COVERLAM	30 cpr 10 mg + 5 mg	LABORATOIRES SERVIER	15,35	15,16	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	038477218	COVERLAM	30 cpr 5 mg + 10 mg	LABORATOIRES SERVIER	14,70	14,52	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	038477079	COVERLAM	30 cpr 5 mg + 5 mg	LABORATOIRES SERVIER	14,70	14,52	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	038483487	REAPTAN	30 cpr 10 mg + 10 mg	STRODER	17,38	17,17	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	038483347	REAPTAN	30 cpr 10 mg/5 mg	STRODER	15,35	15,16	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	038483208	REAPTAN	30 cpr 5 mg/10 mg	STRODER	14,70	14,52	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	038483071	REAPTAN	30 cpr 5 mg/5 mg	STRODER	14,70	14,52	x
C09CA02	EPROSARTAN MESILATO	033331149	TEVETENZ	28 cpr riv 600 mg	ABBOTT Srl	19,47	19,23	x
C09CA03	VALSARTAN	034776132	RIXIL	14 cpr riv 40 mg	SANDOZ SpA	4,83	4,80	
C09CA03	VALSARTAN	034776094	RIXIL	28 cpr riv 160 mg	SANDOZ SpA	11,00	10,93	
C09CA03	VALSARTAN	034776043	RIXIL	28 cpr riv 80 mg	SANDOZ SpA	9,00	8,94	
C09CA03	VALSARTAN	034776029	RIXIL	28 cps 160 mg	SANDOZ SpA	11,00	10,93	
C09CA03	VALSARTAN	034776017	RIXIL	28 cps 80 mg	SANDOZ SpA	9,00	8,94	
C09CA03	VALSARTAN	033178195	TAREG	14 cpr riv 40 mg	NOVARTIS	4,83	4,80	
C09CA03	VALSARTAN	033178157	TAREG	28 cpr riv 160 mg	NOVARTIS	11,00	10,93	
C09CA03	VALSARTAN	033178359	TAREG	28 cpr riv 320 mg	NOVARTIS	14,73	14,64	
C09CA03	VALSARTAN	033178106	TAREG	28 cpr riv 80 mg	NOVARTIS	9,00	8,94	
C09CA03	VALSARTAN	033178029	TAREG	28 cps 160 mg	NOVARTIS	11,00	10,93	
C09CA03	VALSARTAN	033178017	TAREG	28 cps 80 mg	NOVARTIS	9,00	8,94	
C09CA03	VALSARTAN	033119138	VALPRESSION	14 cpr riv 40 mg	MENARINI	4,50	4,47	
C09CA03	VALSARTAN	033119292	VALPRESSION	28 cpr riv 320 mg	MENARINI	14,73	14,64	
C09CA03	VALSARTAN	033119025	VALPRESSION	28 cps 160 mg	MENARINI	10,50	10,43	
C09CA03	VALSARTAN	033119013	VALPRESSION	28 cps 80 mg	MENARINI	8,50	8,45	
C09CA06	CANDESARTAN CILEXETIL	033451269	BLOPRESS	28 cpr 16 mg	TAKEDA	11,95	11,87	
C09CA06	CANDESARTAN CILEXETIL	033451360	BLOPRESS	28 cpr 32 mg	TAKEDA	15,12	15,02	
C09CA06	CANDESARTAN CILEXETIL	033451168	BLOPRESS	28 cpr 8 mg	TAKEDA	10,19	10,12	
C09CA06	CANDESARTAN CILEXETIL	033577305	RATACAND	28 cpr 16 mg	ASTRAZENECA	11,95	11,87	
C09CA06	CANDESARTAN CILEXETIL	033577469	RATACAND	28 cpr 32 mg	ASTRAZENECA	15,62	15,52	
C09CA06	CANDESARTAN CILEXETIL	033577180	RATACAND	28 cpr 8 mg	ASTRAZENECA	9,69	9,63	
C09CA07	TELMISARTAN	034328106	MICARDIS	28 cpr 20 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	13,57	13,40	x
C09CA07	TELMISARTAN	034328029	MICARDIS	28 cpr 40 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	21,71	21,44	x
C09CA07	TELMISARTAN	034328068	MICARDIS	28 cpr 80 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	28,72	28,37	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	036027011	OLMETEC	28 cpr riv 10 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA	18,97	18,74	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	036027062	OLMETEC	28 cpr riv 20 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA	26,56	26,23	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	036027112	OLMETEC	28 cpr riv 40 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA	26,56	26,23	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	036026019	OLPRESS	28 cpr riv 10 mg	MENARINI INTERNATIONAL	18,97	18,74	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	036026060	OLPRESS	28 cpr riv 20 mg	MENARINI INTERNATIONAL	26,56	26,23	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	036026110	OLPRESS	28 cpr riv 40 mg	MENARINI INTERNATIONAL	26,56	26,23	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	036025017	PLAUNAC	28 cpr riv 10 mg	MENARINI INTERNATIONAL	18,97	18,74	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	036025068	PLAUNAC	28 cpr riv 20 mg	MENARINI INTERNATIONAL	26,56	26,23	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	036025118	PLAUNAC	28 cpr riv 40 mg	MENARINI INTERNATIONAL	26,56	26,23	x
C09DA02	EPROSARTAN MESILATO/IDROCLOROTIAZIDE	036772010	TIARTAN	28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg	ABBOTT Srl	23,94	23,65	x
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034134041	COMBISARTAN	28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg	MENARINI	10,78	10,71	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034134116	COMBISARTAN	28 cpr riv 160 mg + 25 mg	MENARINI	10,78	10,71	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034134181	COMBISARTAN	28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg	MENARINI	12,83	12,75	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034134268	COMBISARTAN	28 cpr riv 320 mg + 25 mg	MENARINI	12,83	12,75	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034134027	COMBISARTAN	28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg	MENARINI	9,29	9,23	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034774048	CORIXIL	28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg	NOVARTIS	10,78	10,71	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034774113	CORIXIL	28 cpr riv 160 mg + 25 mg	NOVARTIS	10,78	10,71	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034114076	COTAREG	28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	10,78	10,71	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034114140	COTAREG	28 cpr riv 160 mg + 25 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	10,78	10,71	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034114215	COTAREG	28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	12,83	12,75	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034114292	COTAREG	28 cpr riv 320 mg + 25 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	12,83	12,75	
C09DA03	VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034114025	COTAREG	28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	9,29	9,23	
C09DA06	CANDESARTAN CILEXETIL/IDROCLOROTIAZIDE	034187144	BLOPRESID	28 cpr 16 mg + 12,5 mg	TAKEDA	10,38	10,31	
C09DA06	CANDESARTAN CILEXETIL/IDROCLOROTIAZIDE	034187233	BLOPRESID	28 cpr 32 mg + 12,5 mg	TAKEDA	12,43	12,28	
C09DA06	CANDESARTAN CILEXETIL/IDROCLOROTIAZIDE	034187322	BLOPRESID	28 cpr 32 mg + 25 mg	TAKEDA	12,43	12,28	
C09DA06	CANDESARTAN CILEXETIL/IDROCLOROTIAZIDE	034186318	RATACAND PLUS	28 cpr 32 mg + 12,5 mg	ASTRAZENECA	29,85	29,48	x
C09DA06	CANDESARTAN CILEXETIL/IDROCLOROTIAZIDE	034186460	RATACAND PLUS	28 cpr 32 mg + 25 mg	ASTRAZENECA	29,85	29,48	x
C09DA06	CANDESARTAN CILEXETIL/IDROCLOROTIAZIDE	034186167	RATACAND PLUS 16/12,5	28 cpr 16 mg + 12,5 mg	ASTRAZENECA	23,95	23,80	
C09DA07	TELMISARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	035608025	MICARDISPLUS	28 cpr 40 mg + 12,5 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	22,27	22,00	x
C09DA07	TELMISARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	035608076	MICARDISPLUS	28 cpr 80 mg + 12,5 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	22,27	22,00	x
C09DA07	TELMISARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	035608126	MICARDISPLUS	28 cpr 80 mg + 25 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	22,27	22,00	x
C09DA07	TELMISARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	035705021	PRITORPLUS	28 cpr 40 mg + 12,5 mg	BAYER SCHERING PHARMA AG	22,27	22,00	x
C09DA07	TELMISARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	035705072	PRITORPLUS	28 cpr 80 mg + 12,5 mg	BAYER SCHERING PHARMA AG	22,27	22,00	x
C09DA07	TELMISARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	035705122	PRITORPLUS	28 cpr 80 mg + 25 mg	BAYER SCHERING PHARMA AG	22,27	22,00	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037110020	OLMEGAN	28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037110133	OLMEGAN	28 cpr riv 20 mg + 25 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037110246	OLMEGAN	28 cpr riv 40 mg/12,5 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037110362	OLMEGAN	28 cpr riv 40 mg/25 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037109028	OLPREZIDE	28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037109131	OLPREZIDE	28 cpr riv 20 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037109244	OLPREZIDE	28 cpr riv 40 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037109360	OLPREZIDE	28 cpr riv 40 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037108026	PLAUNAZIDE	28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037108139	PLAUNAZIDE	28 cpr riv 20 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037108242	PLAUNAZIDE	28 cpr riv 40 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL	25,63	25,32	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	037108368	PLAUNAZIDE	28 cpr riv 40 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL	25,63	25,32	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESIL/	038947026	BIVIS	28 cpr riv 20 mg + 5 mg	MENARINI INTERNATIONAL	27,46	27,12	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESIL/	038947242	BIVIS	28 cpr riv 40 mg + 10 mg	MENARINI INTERNATIONAL	30,08	29,71	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESIL/	038947139	BIVIS	28 cpr riv 40 mg + 5 mg	MENARINI INTERNATIONAL	27,46	27,12	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESIL/	038946012	GIANT	28 cpr riv 20 mg + 5 mg	MENARINI INTERNATIONAL	27,46	27,12	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESIL/	038946137	GIANT	28 cpr riv 40 mg + 10 mg	MENARINI INTERNATIONAL	30,08	29,71	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESIL/	038946075	GIANT	28 cpr riv 40 mg + 5 mg	MENARINI INTERNATIONAL	27,46	27,12	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESIL/	038983021	SEVIKAR	28 cpr riv 20 mg + 5 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA	27,46	27,12	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESIL/	038983247	SEVIKAR	28 cpr riv 40 mg + 10 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA	30,08	29,71	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESIL/	038983161	SEVIKAR	28 cpr riv 40 mg + 5 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA	27,46	27,12	x
C09XA02	ALISKIREN EMIFUMARATO	038243200	RASILEZ	28 cpr riv 150 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	30,67	30,29	x
C09XA02	ALISKIREN EMIFUMARATO	038243123	RASILEZ	28 cpr riv 300 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	36,80	36,34	x
C10AA02	LOVASTATINA	035615069	LOVINACOR	30 cpr 20 mg	INNOVA PHARMA	17,11	16,90	x
C10AA02	LOVASTATINA	035615057	LOVINACOR	30 cpr 40 mg	INNOVA PHARMA	17,11	16,90	x
C10AA02	LOVASTATINA	035638055	REXTAT	30 cpr 20 mg	RECORDATI	17,11	16,90	x
C10AA02	LOVASTATINA	035638067	REXTAT	30 cpr 40 mg	RECORDATI	17,11	16,90	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035885058	CRESTOR	28 cpr riv 10 mg	ASTRAZENECA	27,35	27,01	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035885209	CRESTOR	28 cpr riv 20 mg	ASTRAZENECA	41,36	40,85	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035885351	CRESTOR	28 cpr riv 40 mg	ASTRAZENECA	43,09	42,55	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035885502	CRESTOR	28 cpr riv 5 mg	ASTRAZENECA	22,49	22,22	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035883053	PROVISACOR	28 cpr riv 10 mg	ASTRAZENECA	27,35	27,01	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035883180	PROVISACOR	28 cpr riv 20 mg	ASTRAZENECA	41,36	40,85	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035883356	PROVISACOR	28 cpr riv 40 mg	ASTRAZENECA	43,09	42,55	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035883507	PROVISACOR	28 cpr riv 5 mg	ASTRAZENECA	22,49	22,22	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035884055	SIMESTAT	28 cpr riv 10 mg	SIMESA	27,35	27,01	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035884206	SIMESTAT	28 cpr riv 20 mg	SIMESA	41,36	40,85	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035884358	SIMESTAT	28 cpr riv 40 mg	SIMESA	43,09	42,55	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	035884509	SIMESTAT	28 cpr riv 5 mg	SIMESA	22,49	22,22	x
C10AX09	EZETIMIBE	036018149	ABSORCOL	30 cpr 10 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	52,67	52,01	x
C10AX09	EZETIMIBE	036020143	EMETIB	30 cpr 10 mg	MSD-SP LIMITED	52,67	52,01	x
C10AX09	EZETIMIBE	036016145	EZETROL	30 cpr 10 mg	MSD-SP LIMITED	52,67	52,01	x
C10AX09	EZETIMIBE	036017147	ZETIA	30 cpr 10 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	52,67	52,01	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036678213	GOLTOR	30 cpr 10 mg + 20 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	62,53	61,75	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036678365	GOLTOR	30 cpr 10 mg + 40 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	64,55	63,75	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036678100	GOLTOR	30 cpr 10 mg +10 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	60,02	59,28	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036679064	INEGY	30 cpr 10 mg + 10 mg	MSD-SP LIMITED	60,02	59,28	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036679215	INEGY	30 cpr 10 mg + 20 mg	MSD-SP LIMITED	62,53	61,75	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036679367	INEGY	30 cpr 10 mg + 40 mg	MSD-SP LIMITED	64,55	63,75	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036690067	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 10 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	60,02	59,28	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036690218	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 20 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	62,53	61,75	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036690360	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 40 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	64,55	63,75	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036695219	ZEKLEN	30 cpr 10 mg + 20 mg	MSD-SP LIMITED	62,53	61,75	x
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	034834022	TICLAPSOR	emuls derm 20 ml 4 mcg/g	ABIOGEN	12,53	12,37	x
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	034834010	TICLAPSOR	ung derm 20 g 4 mcg/g	ABIOGEN	12,53	12,37	x
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	031494026	VELLUTAN	emuls derm 20 ml 4 mcg/g	ABIOGEN	12,53	12,37	x
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	031494014	VELLUTAN	ung derm 20 g 4 mcg/g	ABIOGEN	13,10	12,94	x
D07AC17	FLUTICASONE PROPIONATO	029014014	FLIXODERM	crema derm 30 g 0,05%	GSK	5,82	5,75	x
D07AC17	FLUTICASONE PROPIONATO	029014038	FLIXODERM	ung derm 30 g 0,005%	GSK	6,17	6,09	x
D07AD01	CLOBETASOLO PROPIONATO	036580025	OLUX	schiuma cutanea 100 g 0,05%	SANDOZ	13,01	12,85	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	035575051	PROTOPIC	ung derm 10 g 0,03%	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	11,69	11,55	x
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	035575063	PROTOPIC	ung derm 10 g 0,1%	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	13,14	12,98	x
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	035575012	PROTOPIC	ung derm 30 g 0,03%	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	35,06	34,63	x
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	035575036	PROTOPIC	ung derm 30 g 0,1%	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	39,43	38,94	x
G03CA03	ESTRADIOLO	033406012	GELESTRA	gel transd 28 bust 1,5 mg	ABIOGEN	11,09	10,95	x
G03CA03	ESTRADIOLO	034727014	GINAIKOS	gel transd 28 bust 2,5 g	ABIOGEN	11,09	10,95	x
G03CA03	ESTRADIOLO	028894018	VAGIFEM	15 cpr vag 25 mg	NOVO NORDISK A/S	11,36	11,22	x
G03CA04	ESTRIOLO	025851066	COLPOGYN	20 ov vag 1 mg	ANGELINI	7,85	7,75	x
G03CA04	ESTRIOLO	025851027	COLPOGYN	crema vag 30 g + 6 applic	ANGELINI	3,18	3,16	
G03DA04	PROGESTERONE	029538028	PROMETRIUM	15 cps OS vag 200 mg	ROTTAPHARM	5,40	5,34	x
G03DA04	PROGESTERONE	029538016	PROMETRIUM	30 cps OS vag 100 mg	ROTTAPHARM	5,40	5,34	x
G03FA01	ESTRADIOLO EMIIDRATO/NORETISTERONE ACET	034117010	ACTIVELLE	28 cpr riv 1 mg + 0,5 mg	NOVO NORDISK	9,23	9,11	x
G03FA11	ESTRADIOLO EMIIDRATO/LEVONORGESTREL	036489019	FEMITY	4 cerotti transd 1,5 mg/0,525 mg	THERAMEX	9,85	9,73	x
G03FA14	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	033639081	FEMOSTON 1/5 CONTI	28 cpr riv 1 mg + 5 mg	ABBOTT Srl	9,23	9,11	x
G03FB	ESTRADIOLO EMIIDRATO/NOMEGESTROLO ACET	036163018	NAEMIS	24 cpr 1,5 mg + 3,75 mg	THERAMEX	9,20	9,08	x
G03FB08	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	033639016	FEMOSTON 2/10	14 cpr riv rosse + 14 cpr riv gialle	ABBOTT Srl	9,23	9,11	x
G03FB08	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	033639055	FEMOSTON L 1/10	14 cpr riv bianche + 14 cpr riv grigie	ABBOTT Srl	9,23	9,11	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	032392211	GONAL F	1 fiala SC 1.050 UI 1,75 ml	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	564,86	557,85	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	032392250	GONAL F	1 fiala SC 75 UI + 1 siringa 1 ml	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	40,61	40,11	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	032392336	GONAL F	1 penna SC 300 UI/0,5 ml + 5 aghi	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	162,41	160,40	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	032392348	GONAL F	1 penna SC 450 UI/0,75 ml + 7 aghi	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	243,62	240,60	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	032392351	GONAL F	1 penna SC 900 UI/1,5 ml + 14 aghi	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	487,24	481,20	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	032392274	GONAL F	10 fiale SC 75 UI + 10 siringhe 1 ml	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	406,03	400,99	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	032392262	GONAL F	5 fiale SC 75 UI + 5 siringhe 1 ml	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	203,02	200,50	x
G03GA07	LUTROPINA ALFA	034951044	LUVERIS	1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	42,33	41,81	x
G03GA07	LUTROPINA ALFA	034951057	LUVERIS	3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	127,00	125,43	x
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	038085015	PERGOVERIS	1 flaconcino SC 150 UI + 75 UI + 1 flaconcino 1 ml	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	119,73	118,24	x
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	038085039	PERGOVERIS	10 flaconcini SC 150 UI + 75 UI + 10 flaconcini 1 ml	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	1.197,24	1.182,40	x
G03XC01	RALOXIFENE CLORIDRATO	034153015	EVISTA	14 cpr riv 60 mg	DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH	17,03	16,82	
G03XC01	RALOXIFENE CLORIDRATO	034153027	EVISTA	28 cpr riv 60 mg	DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH	32,91	32,50	
G03XC01	RALOXIFENE CLORIDRATO	034154017	OPTRUMA	14 cpr riv 60 mg	LILLY NEDERLAND	17,03	16,82	
G03XC01	RALOXIFENE CLORIDRATO	034154029	OPTRUMA	28 cpr riv 60 mg	LILLY NEDERLAND	32,91	32,50	
G03XC02	BAZEDOXIFENE ACETATO	039364017	CONBRIZA	28 cpr riv 20 mg	PFIZER LIMITED UK	34,68	34,25	x
G04CA04	SILODOSINA	039775046	SILODYX	30 cps 4 mg	RECORDATI IRELAND LTD	7,70	7,60	x
G04CA04	SILODOSINA	039775111	SILODYX	30 cps 8 mg	RECORDATI IRELAND LTD	15,40	15,21	x
G04CA04	SILODOSINA	039789045	UROREC	30 cps 4 mg	RECORDATI IRELAND LTD	7,70	7,60	x
G04CA04	SILODOSINA	039789110	UROREC	30 cps 8 mg	RECORDATI IRELAND LTD	15,40	15,21	x
G04CB02	DUTASTERIDE	035895010	AVODART	30 cps 0,5 mg	GSK	29,41	29,04	x
G04CB02	DUTASTERIDE	035896012	DUAGEN	30 cps 0,5 mg	GSK	29,41	29,04	x
H01AC01	SOMATROPINA	027686082	NORDITROPIN	1 cartuccia 15 mg 1,5 ml	NOVO NORDISK A/S	608,96	601,41	x
H01AC01	SOMATROPINA	027686068	NORDITROPIN	1 cartuccia 5 mg 1,5 ml	NOVO NORDISK A/S	202,99	200,47	x
H01AC01	SOMATROPINA	036583033	NUTROPINAQ	1 cartuccia SC 2 ml 10 mg/2 ml	IPSEN PHARMA	327,05	323,00	x
H01CB03	LANREOTIDE ACETATO	029399019	IPSTYL	1 flacone IM 30 mg rilascio prolungato + 1 fiala 2 ml	IPSEN	533,85	527,23	x
H01CB03	LANREOTIDE ACETATO	029399134	IPSTYL	1 siringa SC 120 mg	IPSEN	1.138,28	1.124,17	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
H01CB03	LANREOTIDE ACETATO	029399110	IPSTYL	1 siringa SC 60 mg	IPSEN	1.054,63	1.041,55	x
H01CB03	LANREOTIDE ACETATO	029399122	IPSTYL	1 siringa SC 90 mg	IPSEN	1.138,28	1.124,17	x
H02AB07	PREDNISONE	010089035	DELTACORTENE	10 cpr 25 mg	BRUNO FARMACEUTICI SPA	5,87	5,79	
H02AB07	PREDNISONE	010089011	DELTACORTENE	10 cpr 5 mg	BRUNO FARMACEUTICI SPA	1,80	1,79	
H02AB07	PREDNISONE	010089047	DELTACORTENE	20 cpr 5 mg	BRUNO FARMACEUTICI SPA	3,60	3,58	
H02AB07	PREDNISONE	038986016	LODOTRA	30 cpr 1 mg rilascio modificato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	26,45	26,12	x
H02AB07	PREDNISONE	038986067	LODOTRA	30 cpr 2 mg rilascio modificato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	26,45	26,12	x
H02AB07	PREDNISONE	038986117	LODOTRA	30 cpr 5 mg rilascio modificato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	26,45	26,12	x
H04AA01	GLUCAGONE	027489018	GLUCAGEN HYPOKIT	1 fiala 1 mg + 1 siringa 1 ml	NOVO NORDISK A/S	24,01	23,72	x
H05AA02	TERIPARATIDE	035926017	FORSTEO	1 penna SC 3 ml 20 mcg/80 mcl	LILLY NEDERLAND	570,71	563,64	x
H05BX01	CINACALCET CLORIDRATO	036598023	MIMPARA	28 cpr riv 30 mg	AMGEN EUROPE B.V.	285,35	281,81	x
H05BX01	CINACALCET CLORIDRATO	036598050	MIMPARA	28 cpr riv 60 mg	AMGEN EUROPE B.V.	526,80	520,27	x
H05BX01	CINACALCET CLORIDRATO	036598098	MIMPARA	28 cpr riv 90 mg	AMGEN EUROPE B.V.	790,21	780,41	x
H05BX02	PARACALCITOLO	036374054	ZEMPLAR	28 cps 1 mcg	ABBOTT	153,33	151,43	
H05BX02	PARACALCITOLO	036374080	ZEMPLAR	28 cps 2 mcg	ABBOTT	306,66	302,86	
H05BX02	PARACALCITOLO	036374015	ZEMPLAR	5 flaconcini 1 ml 5 mcg/ml	ABBOTT	150,44	148,58	
J01GB01	TOBRAMICINA	036646038	BRAMITOB	soluz nebul 56 flaconcini 300 mg/4 ml	CHIESI	2.974,58	2.937,69	x
J01MA14	MOXIFLOXACINA CLORIDRATO	034566012	ACTIRA	5 cpr riv 400 mg	SIGMATAU	22,81	22,52	x
J01MA14	MOXIFLOXACINA CLORIDRATO	034436016	AVALOX	5 cpr riv 400 mg	BAYER	22,81	22,52	x
J01MA17	PRULIFLOXACINA	035679036	CHINOPLUS	5 cpr riv 600 mg	SPA	20,57	20,32	x
J01MA17	PRULIFLOXACINA	035680038	KERAFLOX	5 cpr riv 600 mg	CRINOS SPA	20,57	20,32	x
J01MA17	PRULIFLOXACINA	035678022	UNIDROX	5 cpr riv 600 mg	ANGELINI	20,57	20,32	x
J02AC04	POSACONAZOLO	037059019	NOXAFIL	os sosp 105 ml 40 mg/ml	MERCK SHARP & DOHME LTD	1.019,13	1.006,50	x
J05AB15	BRIVUDINA	035720010	BRIVIRAC	7 cpr 125 mg	GUIDOTTI	95,93	94,74	x
J05AB15	BRIVUDINA	035722014	ZECOVIR	7 cpr 125 mg	GUIDOTTI	95,93	94,74	x
J05AF05	LAMIVUDINA	034506016	ZEFFIX	28 cpr riv 100 mg	GLAXO GROUP LTD	85,09	84,55	
J05AF05	LAMIVUDINA	034506030	ZEFFIX	os gtt 240 ml 5 mg/ml	GLAXO GROUP LTD	36,51	36,06	
J05AF10	ENTECAVIR	037221076	BARACLUDE	30 cpr riv 0,5 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	705,56	696,81	x
J05AF10	ENTECAVIR	037221088	BARACLUDE	30 cpr riv 1 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	705,56	696,81	x
J05AF11	TELBIVUDINA	037884018	SEBIVO	28 cpr riv 600 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	658,51	650,35	x
L01AA02	CLORAMBUCILE	024790026	LEUKERAN	25 cpr riv 2 mg	THE WELLCOME FOUNDATION	7,13	7,04	x
L01BA01	METOTREXATO SODICO	019888015	METHOTREXATE	25 cpr 2,5 mg	WYETH LEDERLE	4,99	4,96	
L01BA01	METOTREXATO SODICO	019888128	METHOTREXATE	4 siringhe 10 mg/1,33 ml	WYETH LEDERLE	36,55	36,10	
L01BA01	METOTREXATO SODICO	019888130	METHOTREXATE	4 siringhe 15 mg/2 ml	WYETH LEDERLE	53,31	52,65	
L01BA01	METOTREXATO SODICO	019888142	METHOTREXATE	4 siringhe 20 mg/2,66 ml	WYETH LEDERLE	70,53	69,66	
L01BA01	METOTREXATO SODICO	019888116	METHOTREXATE	4 siringhe 7,5 mg/ml	WYETH LEDERLE	28,26	27,91	
L01BB02	MERCAPTOPURINA	010344012	PURINETHOL	25 cpr 50 mg	THE WELLCOME FOUNDATION	15,98	15,78	x
L01BB03	TIOGUANINA	022825018	TIOGUANINA	25 cpr 40 mg	THE WELLCOME FOUNDATION	51,29	50,65	x
L01BC06	CAPECITABINA	035219029	XELODA	120 cpr riv 500 mg	ROCHE REGISTRATION LIMITED	561,03	554,07	x
L01BC06	CAPECITABINA	035219017	XELODA	60 cpr riv 150 mg	ROCHE REGISTRATION LIMITED	84,57	83,52	x
L01BC53	TEGAFUR/URACILE	034864052	UFT	36 cps 100 mg + 224 mg	MERCK SERONO	292,94	289,31	
L01XE01	IMATINIB MESILATO	035372059	GLIVEC	120 cps 100 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	3.313,47	3.272,38	x
L01XX35	ANAGRELIDE CLORIDRATO	036745014	XAGRID	100 cps 0,5 mg flacone	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT	653,28	645,18	x
L02AE02	LEUPRORELINA ACETATO	036967040	ELIGARD	1 siringa 22,5 mg + kit	ASTELLAS PHARMA	387,49	382,69	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
L02AE02	LEUPRORELINA ACETATO	036967038	ELIGARD	1 siringa 7,5mg + kit	ASTELLAS PHARMA	149,77	147,91	x
L02AE03	GOSERELIN ACETATO	026471021	ZOLADEX	1 siringa SC 10,8 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA	592,35	585,01	x
L02AE03	GOSERELIN ACETATO	026471019	ZOLADEX	1 siringa SC 3,6 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA	195,06	192,64	x
L02AE04	TRIPTORELINA EMBONATO	026999058	DECAPEPTYL	1 fiala 11,25 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa	IPSEN	524,59	518,08	x
L02AE04	TRIPTORELINA	026999021	DECAPEPTYL	1 fiala 3,75 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa	IPSEN	180,10	177,87	x
L02BX02	DEGARELIX ACETATO	039232018	FIRMAGON	1 flaconcino 80 mg polv + 1 flaconcino solv	FERRING PHARMACEUTICALS A/S	212,90	210,26	
L02BX02	DEGARELIX ACETATO	039232020	FIRMAGON	2 flaconcini polv 120 mg + 2 flaconcini solv	FERRING PHARMACEUTICALS A/S	404,14	399,13	
L03AA02	FILGRASTIM	040158014	NIVESTIM	1 siringa SC EV 12 M.U. 0,2 ml	HOSPIRA UK LTD	38,96	38,48	
L03AA02	FILGRASTIM	040158040	NIVESTIM	1 siringa SC EV 30 M.U. 0,5 ml	HOSPIRA UK LTD	95,18	94,00	
L03AA02	FILGRASTIM	040158077	NIVESTIM	1 siringa SC EV 48 M.U. 0,5 ml	HOSPIRA UK LTD	147,99	146,15	
L03AB07	INTERFERONE BETA 1A	034091064	REBIF	12 siringhe SC 12.000.000 UI 44 mcg	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	1.611,39	1.591,41	x
L03AB07	INTERFERONE BETA 1A	034091037	REBIF	12 siringhe SC 6.000.000 UI 22 mcg	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	1.198,42	1.183,56	x
L03AB07	INTERFERONE BETA 1A	034091076	REBIF	4 cartucce SC 12000000 UI/ml 1,5 ml	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	1.198,42	1.183,56	x
L03AB07	INTERFERONE BETA 1A	034091088	REBIF	4 cartucce SC 24000000 UI/ml 1,5 ml	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	1.611,40	1.591,42	x
L03AB11	INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	035683097	PEGASYS	1 penna SC 135 mcg 0,5 ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	238,32	235,36	
L03AB11	INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	035683123	PEGASYS	1 penna SC 180 mcg 0,5 ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	305,34	301,56	
L03AB11	INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	035683059	PEGASYS	1 siringa SC 135 mcg 0,5 ml + ago	ROCHE REGISTRATION LIMITED	238,32	235,36	
L03AB11	INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	035683073	PEGASYS	1 siringa SC 180 mcg 0,5 ml + ago	ROCHE REGISTRATION LIMITED	305,34	301,56	
L03AX13	GLATIRAMER ACETATO	035418021	COPAXONE	28 siringhe SC 20 mg/ml	TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	1.206,17	1.191,21	x
L04AA06	MICOFENOLATO SODICO	036511032	MYFORTIC	100 cpr gastrores 180 mg	NOVARTIS	165,78	163,73	x
L04AA06	MICOFENOLATO SODICO	036511069	MYFORTIC	50 cpr riv 360 mg	NOVARTIS	165,78	163,73	x
L04AA10	SIROLIMUS	035120070	RAPAMUNE	100 cpr riv 1 mg	PFIZER LIMITED UK	580,84	573,63	
L04AA10	SIROLIMUS	035120094	RAPAMUNE	30 cpr riv 2 mg	PFIZER LIMITED UK	348,52	344,20	
L04AA10	SIROLIMUS	035120017	RAPAMUNE	os soluz 60 ml + 30 siringhe	PFIZER LIMITED UK	348,52	344,20	
L04AA18	EVEROLIMUS	036373025	CERTICAN	60 cpr 0,25 mg	NOVARTIS	180,31	178,08	x
L04AA18	EVEROLIMUS	036373102	CERTICAN	60 cpr 0,75 mg	NOVARTIS	540,92	534,21	x
L04AA18	EVEROLIMUS	036373227	CERTICAN	60 cpr dispers 0,25 mg	NOVARTIS	180,31	178,08	x
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	038218018	ADVAGRAF	30 cps 0,5 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	48,93	48,33	x
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	038218119	ADVAGRAF	30 cps 3 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	293,61	289,97	x
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	038218071	ADVAGRAF	30 cps 5 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	489,47	483,40	x
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	038218057	ADVAGRAF	60 cps 1 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	195,79	193,37	x
M01AB	AMTOLMETINA GUACILE	027810035	EUFANS	30 bust grat 600 mg	SIGMATAU	16,34	16,14	x
M01AB	AMTOLMETINA GUACILE	027810023	EUFANS	30 cpr riv 600 mg	SIGMATAU	16,34	16,14	x
M01AB16	ACECLOFENAC	032773032	AIRTAL	30 bust polv os 100 mg	ALMIRALL S.P.A.	8,14	8,04	x
M01AB16	ACECLOFENAC	032773020	AIRTAL	40 cpr riv 100 mg	ALMIRALL S.P.A.	10,80	10,67	x
M01AB16	ACECLOFENAC	031220027	GLADIO	30 bust polv os 100 mg	ABIOGEN	8,33	8,23	x
M01AB16	ACECLOFENAC	031220015	GLADIO	40 cpr riv 100 mg	ABIOGEN	11,13	10,99	x
M01AB16	ACECLOFENAC	031842026	KAFENAC	30 bust polv os 100 mg	ALMIRALL S.P.A.	8,09	7,99	x
M01AB16	ACECLOFENAC	031842014	KAFENAC	40 cpr riv 100 mg	ALMIRALL S.P.A.	10,80	10,67	x
M01AC	CINNOXICAM	026396046	SINARTROL	20 cpr 30 mg	SPA	7,84	7,74	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	034765154	SERACTIL	30 cpr riv 400 mg	THERABEL GIENNE PHARMA	7,42	7,33	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	034765228	SERACTIL	os grat 30 bust 400 mg	THERABEL GIENNE PHARMA	7,42	7,33	x
M05BA	SODIO NERIDRONATO	035268010	NERIXIA	1 fiala IM EV 25 mg	ABIOGEN	14,65	14,47	x
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO/(	037603026	ADROVANCE	4 cpr 70 mg/2800 UI	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	25,31	25,00	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO/(	037603077	ADROVANCE	4 cpr 70 mg/5600 UI	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	25,31	25,00	x
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO/(	036845028	FOSAVANCE	4 cpr 70 mg/2.800 UI	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	25,31	25,00	x
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO/(	036845079	FOSAVANCE	4 cpr 70 mg/5.600 UI	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	25,31	25,00	x
M05BX03	STRONZIO RANELATO	036588034	OSSEOR	28 bust grat os 2 g	LES LABORATOIRES SERVIER	50,96	50,32	x
M05BX03	STRONZIO RANELATO	036558031	PROTELOS	28 bust grat os 2 g	LABORATOIRES SERVIER	50,96	50,32	x
M05BX04	DENOSUMAB	040108033	PROLIA	1 siringa SC 60 mg/ml	AMGEN EUROPE B.V.	329,25	325,16	x
N02AA01	MORFINA SOLFATO	031507039	ORAMORPH	20 flaconcini os 10 mg 5 ml	MOLTENI	17,77	17,55	
N02AA01	MORFINA SOLFATO	031507041	ORAMORPH	20 flaconcini os 30 mg 5 ml	MOLTENI	17,77	17,55	
N02AA01	MORFINA SOLFATO	031507015	ORAMORPH	scir 100 ml 2 mg/ml	MOLTENI	4,75	4,72	
N02AA01	MORFINA SOLFATO	031507104	ORAMORPH	scir 20 ml 20 mg/ml	MOLTENI	8,02	7,92	
N02AA01	MORFINA SOLFATO	033484015	TWICE	16 cps 10 mg rilascio prolungato	ANGELINI	4,96	4,93	
N02AA01	MORFINA SOLFATO	033484041	TWICE	16 cps 100 mg rilascio prolungato	ANGELINI	24,15	23,86	x
N02AA01	MORFINA SOLFATO	033484027	TWICE	16 cps 30 mg rilascio prolungato	ANGELINI	8,96	8,85	x
N02AA01	MORFINA SOLFATO	033484039	TWICE	16 cps 60 mg rilascio prolungato	ANGELINI	16,57	16,36	x
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	034435014	OXYCONTIN	28 cpr 10 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	15,65	15,46	x
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	034435077	OXYCONTIN	28 cpr 20 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	30,86	30,47	x
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	034435139	OXYCONTIN	28 cpr 40 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	55,06	54,38	x
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	034435267	OXYCONTIN	28 cpr 5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	8,61	8,50	x
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	034435192	OXYCONTIN	28 cpr 80 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	98,31	97,09	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	035313055	DEPALGOS	28 cpr riv 10 mg + 325 mg	MOLTENI	15,30	15,11	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	035313081	DEPALGOS	28 cpr riv 20 mg + 325 mg	MOLTENI	15,30	15,11	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	035313028	DEPALGOS	28 cpr riv 5 mg + 325 mg	MOLTENI	15,30	15,11	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRA	039586375	TARGIN	28 cpr 40 mg + 20 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	80,90	79,89	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRA	039586159	TARGIN	28 cpr riv 10 mg + 5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	26,49	26,16	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRA	039586262	TARGIN	28 cpr riv 20 mg + 10 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	46,09	45,52	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRA	039586045	TARGIN	28 cpr riv 5 mg + 2,5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	18,44	18,21	x
N02AB03	FENTANIL	039784588	FENVEL	3 cerotti transd 100 mcg/h	CRINOS SPA	44,75	44,19	
N02AB03	FENTANIL	039784020	FENVEL	3 cerotti transd 25 mcg/h	CRINOS SPA	13,89	13,72	
N02AB03	FENTANIL	039784261	FENVEL	3 cerotti transd 50 mcg/h	CRINOS SPA	26,01	25,68	
N02AB03	FENTANIL	039784347	FENVEL	3 cerotti transd 75 mcg/h	CRINOS SPA	36,29	35,84	
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542042	INSTANYL	10 dosi spray nasale 100 mcg	NYCOMED DAK APS	101,92	100,66	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542079	INSTANYL	10 dosi spray nasale 200 mcg	NYCOMED DAK APS	101,92	100,66	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542016	INSTANYL	10 dosi spray nasale 50 mcg	NYCOMED DAK APS	101,92	100,66	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542055	INSTANYL	20 dosi spray nasale 100 mcg	NYCOMED DAK APS	203,82	201,30	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542081	INSTANYL	20 dosi spray nasale 200 mcg	NYCOMED DAK APS	203,82	201,30	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542028	INSTANYL	20 dosi spray nasale 50 mcg	NYCOMED DAK APS	203,82	201,30	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	040328015	PECFENT	1 flacone spray nasale 100 mcg/erogazione	ARCHIMEDES DEVELOPMENT LTD	81,52	80,51	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	040328039	PECFENT	1 flacone spray nasale 400 mcg/erogazione	ARCHIMEDES DEVELOPMENT LTD	81,52	80,51	x
N02AE01	BUPRENORFINA	035568017	TRANSTEC	3 cerotti transd 35 mcg/h	FORMENTI PRODOTTI	26,01	25,68	x
N02AE01	BUPRENORFINA	035568043	TRANSTEC	3 cerotti transd 52,5 mcg/h	FORMENTI PRODOTTI	38,52	38,04	x
N02AE01	BUPRENORFINA	035568070	TRANSTEC	3 cerotti transd 70 mcg/h	FORMENTI PRODOTTI	47,95	47,35	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	033074055	PRONTALGIN	20 cpr eff 50 mg	THERABEL GIENNE PHARMA	4,62	4,59	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	033074030	PRONTALGIN	20 cps 50 mg	THERABEL GIENNE PHARMA	4,62	4,59	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	033074028	PRONTALGIN	5 fiale IM EV 100 mg 2 ml	THERABEL GIENNE PHARMA	5,49	5,42	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	033074016	PRONTALGIN	os gtt 10 ml 100 mg/ml	THERABEL GIENNE PHARMA	4,62	4,59	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986052	TRALODIE	10 cps 150 mg rilascio prolungato	THERABEL GIENNE PHARMA	6,71	6,63	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986090	TRALODIE	10 cps 200 mg rilascio prolungato	THERABEL GIENNE PHARMA	8,94	8,83	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986025	TRALODIE	20 cps 100 mg rilascio prolungato	THERABEL GIENNE PHARMA	8,94	8,83	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	037003023	UNITRAMA	10 cpr 100 mg rilascio prolungato	ANGELINI	4,23	4,20	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	037003148	UNITRAMA	10 cpr 200 mg rilascio prolungato	ANGELINI	8,94	8,83	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422545	PALEXIA	30 cpr 100 mg rilascio prolungato	FORMENTI PRODOTTI	48,53	47,93	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422661	PALEXIA	30 cpr 150 mg rilascio prolungato	FORMENTI PRODOTTI	62,62	61,84	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422786	PALEXIA	30 cpr 200 mg rilascio prolungato	FORMENTI PRODOTTI	76,37	75,42	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422901	PALEXIA	30 cpr 250 mg rilascio prolungato	FORMENTI PRODOTTI	95,46	94,28	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422420	PALEXIA	30 cpr 50 mg rilascio prolungato	FORMENTI PRODOTTI	24,61	24,30	x
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	033345012	ZOMIG	3 cpr riv 2,5 mg	ASTRAZENECA	10,54	10,47	
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	033345113	ZOMIG RAPIMELT	2 cpr orodispers 2,5 mg	ASTRAZENECA	12,31	12,16	x
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	033345149	ZOMIG RAPIMELT	6 cpr orodispers 2,5 mg	ASTRAZENECA	20,84	20,71	
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034115042	MAXALT	3 cpr 10 mg	MSD ITALIA	21,79	21,52	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034115016	MAXALT	3 cpr 5 mg	MSD ITALIA	15,88	15,68	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034115055	MAXALT	6 cpr 10 mg	MSD ITALIA	37,24	36,78	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034115105	MAXALT RPD	3 os liof 10 mg	MSD ITALIA	21,79	21,52	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034115117	MAXALT RPD	6 os liof 10 mg	MSD ITALIA	37,24	36,78	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034130043	RIZALIV	3 cpr 10 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	21,79	21,52	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034130017	RIZALIV	3 cpr 5 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	15,88	15,68	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034130056	RIZALIV	6 cpr 10 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	37,24	36,78	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034130106	RIZALIV RPD	3 os liof 10 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	21,79	21,52	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034130118	RIZALIV RPD	6 os liof 10 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	37,24	36,78	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034131045	TRIZADOL	3 cpr 10 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	21,79	21,52	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034131019	TRIZADOL	3 cpr 5 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	15,88	15,68	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034131058	TRIZADOL	6 cpr 10 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	37,24	36,78	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034131108	TRIZADOL RPD	3 cpr liof 10 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	21,79	21,52	x
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	034131110	TRIZADOL RPD	6 cpr liof 10 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	37,24	36,78	x
N02CC05	ALMOTRIPTAN IDROGENOMALATO	034996013	ALMOGRAN	3 cpr riv 12,5 mg	ALMIRALL S.P.A.	16,62	16,41	x
N02CC05	ALMOTRIPTAN IDROGENOMALATO	034996037	ALMOGRAN	6 cpr riv 12,5 mg	ALMIRALL S.P.A.	33,23	32,82	x
N02CC05	ALMOTRIPTAN IDROGENOMALATO	034995011	ALMOTREX	3 cpr riv 12,5 mg	ALMIRALL S.A.	16,62	16,41	x
N02CC05	ALMOTRIPTAN IDROGENOMALATO	034995035	ALMOTREX	6 cpr riv 12,5 mg	ALMIRALL S.A.	33,23	32,82	x
N02CC07	FROVATRIPTAN SUCCINATO MONOIDRATO	035673021	AURADOL	2 cpr riv 2,5 mg	LUSOFARMACO	10,96	10,82	x
N02CC07	FROVATRIPTAN SUCCINATO MONOIDRATO	035673033	AURADOL	6 cpr riv 2,5 mg	LUSOFARMACO	32,90	32,49	x
N02CC07	FROVATRIPTAN SUCCINATO MONOIDRATO	035674023	RILAMIG	2 cpr riv 2,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL	10,96	10,82	x
N02CC07	FROVATRIPTAN SUCCINATO MONOIDRATO	035674035	RILAMIG	6 cpr riv 2,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL	32,90	32,49	x
N03AF02	OXCARBAZEPINA	028304018	TOLEP	50 cpr div 300 mg	NOVARTIS	14,42	14,24	
N03AF02	OXCARBAZEPINA	028304020	TOLEP	50 cpr div 600 mg	NOVARTIS	27,75	27,40	
N03AG01	MAGNESIO VALPROATO	027107010	DEPAMAG	40 cpr gastrores 200 mg	SIGMATAU	4,60	4,57	
N03AG01	MAGNESIO VALPROATO	027107022	DEPAMAG	40 cpr gastrores 500 mg	SIGMATAU	8,35	8,25	x
N03AG01	MAGNESIO VALPROATO	027107034	DEPAMAG	os soluz 100 ml 10%	SIGMATAU	5,80	5,73	x
N03AX14	LEVETIRACETAM	035039229	KEPPRA	30 cpr riv 1.000 mg	UCB PHARMA S.A.	80,36	79,37	
N03AX14	LEVETIRACETAM	035039104	KEPPRA	60 cpr riv 500 mg	UCB PHARMA S.A.	83,72	82,68	

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
N03AX14	LEVETIRACETAM	035039294	KEPPRA	os 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 3 ml	UCB PHARMA S.A.	46,88	46,30	
N03AX14	LEVETIRACETAM	035039270	KEPPRA	os soluz 1 flacone 300 ml 100 mg/ml + 1 siringa	UCB PHARMA S.A.	84,39	83,34	
N03AX14	LEVETIRACETAM	035039306	KEPPRA	os soluz 150 ml 100 mg/ml + siringa 1 ml	UCB PHARMA S.A.	46,88	46,30	
N04BA02	LEVODOPA/BENSERAZIDE	023142045	MADOPAR	30 cps 100 mg + 25 mg rilascio prolungato	ROCHE	5,28	5,22	
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	036825077	STALEVO	100 cpr 100 mg + 25 mg + 200 mg	ORION CORPORATION	116,02	114,58	x
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	036825255	STALEVO	100 cpr 125 mg + 31,25 mg + 200 mg	ORION CORPORATION	116,02	114,58	x
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	036825115	STALEVO	100 cpr 150 mg + 37,5 mg + 200 mg	ORION CORPORATION	116,02	114,58	x
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	036825216	STALEVO	100 cpr 200 mg + 50 mg + 200 mg	ORION CORPORATION	116,02	114,58	x
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	036825038	STALEVO	100 cpr 50 mg + 12,5 mg + 200 mg	ORION CORPORATION	116,02	114,58	x
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	036825242	STALEVO	100 cpr 75 mg + 18,75 mg + 200 mg	ORION CORPORATION	116,02	114,58	x
N04BA05	MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRAT(	035625019	SIRIO	30 cpr eff 12,5 mg + 125 mg	CHIESI	9,12	9,01	x
N04BA05	MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRAT(	035625021	SIRIO	30 cpr eff 25 mg + 100 mg	CHIESI	9,12	9,01	x
N04BC09	ROTIGOTINA	037152028	NEUPRO	28 cerotti transd 2 mg/24 h	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	101,10	99,84	x
N04BC09	ROTIGOTINA	037152055	NEUPRO	28 cerotti transd 4 mg/24 h	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	105,64	104,33	x
N04BC09	ROTIGOTINA	037152081	NEUPRO	28 cerotti transd 6 mg/24 h	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	137,33	135,63	x
N04BC09	ROTIGOTINA	037152117	NEUPRO	28 cerotti transd 8 mg/24 h	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	169,01	166,92	x
N04BC09	ROTIGOTINA	037152016	NEUPRO	7 cerotti transd 2 mg/24 h	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	25,51	25,20	x
N04BC09	ROTIGOTINA	037152042	NEUPRO	7 cerotti transd 4 mg/24 h	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	26,42	26,09	x
N04BC09	ROTIGOTINA	037152079	NEUPRO	7 cerotti transd 6 mg/24 h	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	34,33	33,90	x
N04BC09	ROTIGOTINA	037152105	NEUPRO	7 cerotti transd 8 mg/24 h	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	42,26	41,74	x
N04BD01	SELEGILINA CLORIDRATO	025462021	JUMEX	25 cpr 10 mg	CHIESI	17,44	17,23	x
N04BD01	SELEGILINA CLORIDRATO	025462019	JUMEX	50 cpr 5 mg	CHIESI	17,44	17,23	x
N04BD02	RASAGILINA MESILATO	036983029	AZILECT	28 cpr 1 mg	TEVA PHARMA	142,68	140,91	x
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	032944112	SEROQUEL	30 cpr riv 25 mg	ASTRAZENECA	12,27	12,19	
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	032944011	SEROQUEL	6 cpr riv 25 mg	ASTRAZENECA	3,67	3,65	
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	032944163	SEROQUEL	60 cpr 150 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA	117,07	115,62	x
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	032944136	SEROQUEL	60 cpr 200 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA	156,09	154,15	x
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	032944148	SEROQUEL	60 cpr 300 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA	175,94	173,75	x
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	032944151	SEROQUEL	60 cpr 400 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA	234,12	231,22	x
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	032944124	SEROQUEL	60 cpr 50 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA	77,10	76,15	x
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	032944035	SEROQUEL	60 cpr riv 100 mg	ASTRAZENECA	51,20	50,87	
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	032944050	SEROQUEL	60 cpr riv 200 mg	ASTRAZENECA	75,28	74,80	
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	032944100	SEROQUEL	60 cpr riv 300 mg	ASTRAZENECA	86,57	86,02	
N05AH05	ASENAPINA MALEATO	040761052	SYCREST	60 cpr sublinguali 10 mg	ORGANON (OLANDA)	150,52	148,66	x
N05AH05	ASENAPINA MALEATO	040761025	SYCREST	60 cpr sublinguali 5 mg	ORGANON (OLANDA)	150,52	148,66	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	036582183	ABILIFY	1 flacone os 150 ml 1 mg/ml	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE	131,70	130,07	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	036582029	ABILIFY	28 cpr 10 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE	140,49	138,75	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	036582031	ABILIFY	28 cpr 15 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE	140,49	138,75	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	036582017	ABILIFY	28 cpr 5 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE	131,70	130,07	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	036582094	ABILIFY	28 cpr orodispers 10 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE	140,49	138,75	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	036582120	ABILIFY	28 cpr orodispers 15 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE	140,49	138,75	x
N06AB05	PAROXETINA CLORIDRATO	036063055	DROPAXIN	os gtt 60 ml 10 mg /ml	ITALFARMACO	24,46	24,15	x
N06AB05	PAROXETINA CLORIDRATO	036197022	SERESTILL	os gtt 60 ml 10 mg /ml	CHEMI	24,46	24,15	x
N06AB10	ESCITALOPRAM OSSALATO	035767250	CIPRALEX	28 cpr riv 10 mg	LUNDBECK A/S	24,97	24,66	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
N06AB10	ESCITALOPRAM OSSALATO	035767375	CIPRALEX	28 cpr riv 20 mg	LUNDBECK A/S	49,24	48,62	x
N06AB10	ESCITALOPRAM OSSALATO	035767654	CIPRALEX	os gtt 15 ml 20 mg/ml	LUNDBECK A/S	24,97	24,66	x
N06AB10	ESCITALOPRAM OSSALATO	035768252	ENTACT	28 cpr riv 10 mg	RECORDATI	24,97	24,66	x
N06AB10	ESCITALOPRAM OSSALATO	035768377	ENTACT	28 cpr riv 20 mg	RECORDATI	49,24	48,62	x
N06AB10	ESCITALOPRAM OSSALATO	035768656	ENTACT	os gtt 15 ml 20 mg/ml	RECORDATI	24,97	24,66	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323075	TRITTICO	20 cpr div 150 mg rilascio prolungato	ANGELINI	9,02	8,91	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323012	TRITTICO	3 fiale IM EV 50 mg 5 ml	ANGELINI	2,38	2,36	
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323048	TRITTICO	30 cpr div 100 mg	ANGELINI	8,84	8,73	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323036	TRITTICO	30 cpr div 50 mg	ANGELINI	4,86	4,83	
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323063	TRITTICO	30 cpr div 75 mg rilascio prolungato	ANGELINI	6,80	6,72	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323051	TRITTICO	os gtt 30 ml 25 mg/ml	ANGELINI	3,93	3,90	
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	037697024	ELONTRIL	30 cpr 150 mg rilascio modificato	GSK	34,20	33,77	x
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	037697051	ELONTRIL	30 cpr 300 mg rilascio modificato	GSK	41,04	40,53	x
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	037685029	WELLBUTRIN	30 cpr 150 mg rilascio modificato	GSK	34,20	33,77	x
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	037685056	WELLBUTRIN	30 cpr 300 mg rilascio modificato	GSK	41,04	40,53	x
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	036683011	CYMBALTA	28 cps gastror 30 mg	LILLY NEDERLAND	24,90	24,59	x
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	036683023	CYMBALTA	28 cps gastrores 60 mg	LILLY NEDERLAND	52,49	51,84	x
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	036683062	CYMBALTA	7 cps gastrores 30 mg	LILLY NEDERLAND	6,56	6,48	x
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	036693024	XERISTAR	28 cps gastrores 60 mg	LILLY NEDERLAND	52,49	51,84	x
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	036693063	XERISTAR	7 cps gastrores 30 mg	LILLY NEDERLAND	6,56	6,48	x
N06DA03	RIVASTIGMINA	034078168	EXELON	30 cerotti transd 4,6 mg/24h	NOVARTIS EUROPHARM LTD	108,19	106,85	x
N06DA03	RIVASTIGMINA	034078206	EXELON	30 cerotti transd 9,5 mg/24h	NOVARTIS EUROPHARM LTD	108,19	106,85	x
N06DA03	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	034078028	EXELON	56 cps 1,5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	100,94	99,68	x
N06DA03	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	034078055	EXELON	56 cps 3 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	100,94	99,68	x
N06DA03	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	034078081	EXELON	56 cps 4,5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	100,94	99,68	x
N06DA03	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	034078117	EXELON	56 cps 6 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	100,94	99,68	x
N06DA03	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	034318028	PROMETAX	56 cps 1,5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	100,94	99,68	x
N06DA03	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	034318055	PROMETAX	56 cps 3 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	100,94	99,68	x
N06DA03	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	034318081	PROMETAX	56 cps 4,5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	100,94	99,68	x
N06DA03	RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	034318117	PROMETAX	56 cps 6 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	100,94	99,68	x
N07BB04	NALTREXONE CLORIDRATO	025969039	NALOREX	14 cpr riv 50 mg	MOLTENI	26,69	26,52	
N07XX02	RILUZOLO	032887010	RILUTEK	56 cpr riv 50 mg	AVENTIS PHARMA S.A.	314,53	310,63	
N07XX06	TETRABENAZINA	036688012	XENAZINA	112 cpr div 25 mg	CHIESI	225,84	223,03	x
R03AC13	FORMOTEROLO FUMARATO	028257069	EOLUS	soluz inal 100 dosi 12 mcg	SIGMATAU	55,01	54,33	x
R03AC18	INDACATEROLO MALEATO	039699020	HIROBRIZ BREEZHALER	polv inal 30 cps 150 mcg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	35,75	35,31	
R03AC18	INDACATEROLO MALEATO	039699071	HIROBRIZ BREEZHALER	polv inal 30 cps 300 mcg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	35,75	35,31	
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034463048	ALIFLUS	DISKUS 50/100 polv inal 60 dosi	MENARINI INTERNATIONAL	41,22	40,71	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034463051	ALIFLUS	DISKUS 50/250 polv inal 60 dosi	MENARINI INTERNATIONAL	57,75	57,03	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034463063	ALIFLUS	DISKUS 50/500 polv inal 60 dosi	MENARINI INTERNATIONAL	75,59	74,66	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034463113	ALIFLUS	sosp inal 120 erog 25/125 mcg	MENARINI INTERNATIONAL	57,75	57,03	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034463125	ALIFLUS	sosp inal 120 erog 25/250 mcg	MENARINI INTERNATIONAL	77,93	76,96	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034463101	ALIFLUS	sosp inal 120 erog 25/500 mcg	MENARINI INTERNATIONAL	41,22	40,71	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034371118	SERETIDE	sosp inal 120 erog 25/125 mcg	GSK	57,75	57,03	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034371120	SERETIDE	sosp inal 120 erog 25/250 mcg	GSK	77,93	76,96	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034371106	SERETIDE	sosp inal 120 erog 25/50 mcg	GSK	41,22	40,71	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034371043	SERETIDE DISKUS 50/100	polv inal 60 dosi 50/100 mcg	GSK	41,22	40,71	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034371056	SERETIDE DISKUS 50/250	polv inal 60 dosi 50/250 mcg	GSK	57,75	57,03	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROP	034371068	SERETIDE DISKUS 50/500	polv inal 60 dosi 50/500 mcg	GSK	75,59	74,66	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO	035362060	ASSIEME	120 erog 160/4,5 mcg polv inal	SIMESA	65,70	64,89	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO	035363062	ASSIEME MITE	120 dosi 80/4,5 mcg polv inal	SIMESA	52,02	51,38	x
R03AK07	BECLOMETASONE DIPROPRIONATO/FORMOTER	037778014	FORMODUAL	soluz inal 120 erog 100/6 mcg	PROMEDICA	54,09	53,42	x
R03AK07	BECLOMETASONE DIPROPRIONATO/FORMOTER	037789017	FOSTER	soluz inal 120 erog 100/6 mcg	CHIESI	54,09	53,42	x
R03AK07	BECLOMETASONE DIPROPRIONATO/FORMOTER	037798016	INUVER	soluz inal 120 erog 100/6 mcg	CHIESI	54,09	53,42	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO	035260064	SINESTIC	120 dosi 160/4,5 mcg polv inal	ASTRAZENECA	65,70	64,89	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO	035260215	SINESTIC	60 dosi 320/9 mcg polv inal	ASTRAZENECA	65,70	64,89	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO	035194063	SYMBICORT	120 dosi 160/4,5 mcg polv inal	ASTRAZENECA	65,70	64,89	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO	035194214	SYMBICORT	60 dosi 320/9 mcg polv inal	ASTRAZENECA	65,70	64,89	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO	035603063	SYMBICORT MITE	120 dosi 80/4,5 mcg polv inal	ASTRAZENECA	52,02	51,38	x
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	035668058	SPIRIVA	30 cps 18 mcg handhaler	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	50,80	50,17	x
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	038880011	SPIRIVA RESPIMAT	soluz inal 60 dosi 2,5 mcg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH	50,80	50,17	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034002016	LUKAIR	28 cpr riv 10 mg	MSD ITALIA	43,94	43,40	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034004212	LUKASM	28 bust grat 4 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	46,55	45,97	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034004059	LUKASM	28 cpr mast 4 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	46,55	45,97	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034004010	LUKASM	28 cpr riv 10 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	43,94	43,40	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034004022	LUKASM	BB 28 cpr mast 5 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	46,55	45,97	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034003210	MONTEGEN	28 bust grat 4 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	46,55	45,97	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034003057	MONTEGEN	28 cpr mast 4 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	46,55	45,97	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034003018	MONTEGEN	28 cpr riv 10 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	43,94	43,40	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034003020	MONTEGEN	BB 28 cpr mast 5 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	46,55	45,97	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034001216	SINGULAIR	28 bust grat 4 mg	MSD ITALIA	46,55	45,97	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034001053	SINGULAIR	28 cpr mast 4 mg	MSD ITALIA	46,55	45,97	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034001014	SINGULAIR	28 cpr riv 10 mg	MSD ITALIA	43,94	43,40	x
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	034001026	SINGULAIR	BB 28 cpr mast 5 mg	MSD ITALIA	46,55	45,97	x
R03DX07	ROFLUMILAST	040107029	DAXAS	30 cpr riv 500 mcg	NYCOMED GMBH	65,85	65,03	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	026773022	DANKA	os gtt 30 ml 60 mg/5 ml	ANGELINI	9,77	9,65	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	026773010	DANKA	scir 200 ml 30 mg/5 ml	ANGELINI	6,53	6,45	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	026752028	LEVOTUSS	os gtt 30 ml 6%	DOMPE'	9,77	9,65	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	026752016	LEVOTUSS	scir 200 ml 30 mg/5 ml	DOMPE'	libera vendita		
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	027661026	SALVITUSS	os gtt 30 ml 60 mg/ml	FIRMA	9,77	9,65	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	027661014	SALVITUSS	scir 200 ml 30 mg/5 ml	FIRMA	6,53	6,45	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	026973026	TAUTUX	os gtt 30 ml 6%	SIGMATAU	9,77	9,65	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	026973014	TAUTUX	scir 200 ml 0,6%	SIGMATAU	6,53	6,45	x
R06AX22	EBASTINA	029353012	CLEVER	30 cpr riv 10 mg	ALMIRALL S.A.	13,49	13,32	x
R06AX22	EBASTINA	034930014	KESTINE	30 cpr riv 10 mg	ALMIRALL S.P.A.	13,49	13,32	x
R06AX22	EBASTINA	034930141	KESTINE	30 dosi liof 10 mg	ALMIRALL S.P.A.	13,49	13,32	x
R06AX22	EBASTINA	036313169	NETAN	30 cpr riv 10 mg	ALMIRALL S.P.A.	13,49	13,32	x
R06AX28	RUPATADINA FUMARATO	037888068	PAFINUR	30 cpr 10 mg	BIOHORM S.A.	13,26	13,10	x
R06AX28	RUPATADINA FUMARATO	037880061	RUPAFIN	30 cpr 10 mg	J. URIACH & CIA S.A.	13,26	13,10	x

ALLEGATO 2

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1 agosto 2012
classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Pay-back 5% 2012
S01EA03	APRACLONIDINA CLORIDRATO	029823010	IOPIDINE	coll 5 ml 5 mg/ml	ALCON	12,47	12,32	
S01EC04	BRINZOLAMIDE	034770014	AZOPT	coll 5 ml 10 mg/ml	ALCON LABORATORIES (UK)	13,23	13,07	x
S01ED02	BETAXOLOLO CLORIDRATO	025899016	BETOPTIC	coll 5 ml 5 mg/ml	ALCON	5,35	5,29	
S01ED05	CARTEOLOLO CLORIDRATO	039626027	FORTIDOSE	coll 30 flaconcini 0,2 ml 1% rilascio prolungato	BAUSCH & LOMB	7,72	7,62	
S01ED05	CARTEOLOLO CLORIDRATO	039626039	FORTIDOSE	coll 30 flaconcini 0,2 ml 2% rilascio prolungato	BAUSCH & LOMB	11,30	11,16	
S01ED51	BRINZOLAMIDE/TIMOLOLO	038837011	AZARGA	coll 5 ml 10 mg/ml + 5 mg/ml	ALCON LABORATORIES (UK)	17,77	17,55	x
S01ED51	TIMOLOLO MALEATO/BRIMONIDINA TARTRATO	037083019	COMBIGAN	coll 5 ml 0,2% + 0,5%	ALLERGAN PH. IRELAND	17,10	16,89	x
S01ED51	TIMOLOLO MALEATO/TRAVOPROST	037104015	DUOTRAV	coll 2,5 ml 40 mcg/ml + 5 mg/ml	ALCON LABORATORIES (UK)	24,70	24,39	x
S01ED51	TIMOLOLO MALEATO/BIMATOPROST	037140011	GANFORT	coll 3 ml 300 mcg/ml + 5mg/ml	ALLERGAN PH. IRELAND	24,70	24,39	x
S01EE03	BIMATOPROST	035447022	LUMIGAN	coll 3 ml 0,1 mg/ml	ALLERGAN PH. IRELAND	19,63	19,38	x
S01EE03	BIMATOPROST	035447010	LUMIGAN	coll 3 ml 0,3 mg/ml	ALLERGAN PH. IRELAND	20,37	20,12	x
S01EE04	TRAVOPROST	035409010	TRAVATAN	coll 2,5 ml 40 mcg/ml	ALCON LABORATORIES (UK)	20,30	20,05	x
V03AC03	DEFERASIROX	037421017	EXJADE	28 cpr dispers 125 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	285,36	281,82	x
V03AC03	DEFERASIROX	037421031	EXJADE	28 cpr dispers 250 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	570,71	563,64	x
V03AC03	DEFERASIROX	037421056	EXJADE	28 cpr dispers 500 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	1.141,43	1.127,27	x
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO	037097209	FOZNOL	90 cpr mast 1.000 mg flacone	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT	438,79	433,35	x
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO	037097134	FOZNOL	90 cpr mast 500 mg flacone	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT	219,39	216,67	x
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO	037097096	FOZNOL	90 cpr mast 750 mg flacone	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT	329,10	325,02	x
V03AH01	DIAZOSSIDO	023060015	PROGLICEM	100 cps 100 mg	MSD ITALIA	87,39	86,31	
V03AH01	DIAZOSSIDO	023060027	PROGLICEM	100 cps 25 mg	MSD ITALIA	22,58	22,30	

ALLEGATO 3

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1° agosto 2012
classe H

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo massimo di cessione SSN	Pay-back 5% 2012
A04AA05	PALONOSETRON CLORIDRATO	036742017	ALOXI	1 fiala EV 250 mcg 5 ml	HELSINN BIREX PHARMACEUTICAL	68,40	x
A11HA08	TOCOFERSOLANO	039648023	VEDROP	os sol 1 flaconcino 50 mg/ml 20 ml	ORPHAN EUROPE SARL	63,18	
A11HA08	TOCOFERSOLANO	039648035	VEDROP	os sol 1 flaconcino 50 mg/ml 60 ml	ORPHAN EUROPE SARL	171,48	
A16AB05	LARONIDASI	035891011	ALDURAZYME	1 fiala EV 5 ml 500 U	GENZYME EUROPE B.V.	665,00	x
A16AB07	ALGLUCOSIDASI ACIDA UMANA RICON	037174012	MYOZYME	1 fiala 50 mg + 1 fiala 20 ml	GENZYME EUROPE B.V.	522,50	x
A16AB09	IDURSULFASI	039403011	ELAPRASE	1 flaconcino EV 3 ml 2 mg/ml	SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIE	2639,81	
A16AB10	VELAGLUCERASI ALFA	040424020	VPRIV	1 flaconcino EV 400 U	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELANI	1328,77	
B02BX05	ELTROMBOPAG OLAMINA	039827023	REVOLADE	28 cpr riv 25 mg	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERV	1142,38	x
B02BX05	ELTROMBOPAG OLAMINA	039827050	REVOLADE	28 cpr riv 50 mg	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERV	2284,75	x
C01CA24	ADRENALINA	028505016	FASTJEKT	AD 1 siringa 0,33 mg	MEDA PHARMA S.P.A.	47,20	x
C01CA24	ADRENALINA	028505028	FASTJEKT	BB 1 siringa 0,165 mg	MEDA PHARMA S.P.A.	47,20	x
C01CA24	ADRENALINA BITARTRATO	040585022	JEXT	1 penna 150 mcg	ALK-ABELLÓ A/S	44,84	
C01CA24	ADRENALINA BITARTRATO	040585010	JEXT	1 penna 300 mcg	ALK-ABELLÓ A/S	44,84	
C02CA06	URAPIDIL CLORIDRATO	026563080	EBRANTIL	5 fiale EV 50 mg 10 ml	NYCOMED	14,32	x
C03DA02	POTASSIO CANRENOATO	024273070	LUVION	6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml	THERABEL GIENNE PHARMA	4,80	x
H01AC03	MECASERMINA	038095016	INCRELEX	1 flaconcino SC 4 ml 10 mg/ml	IPSEN PHARMA	621,05	x
H04AA01	GLUCAGONE	027489020	GLUCAGEN	1 fiala 1 mg + 1 fiala solv 1 ml	NOVO NORDISK A/S	11,47	x
J01DH51	IMIPENEM/CILASTATINA SODICA	040005011	IMECITIN	1 flaconcino EV 500 mg + 500 mg	ACTAVIS GROUP PTC	6,84	
J01MA12	LEVOFLOXACINA EMIIDRATO	040260034	FOVEX	1 flaconcino EV 100 ml 5 mg/ml	TEVA	13,70	
J01MA12	LEVOFLOXACINA EMIIDRATO	040407037	LEVIXIRAN	1 faconcino EV 100 ml 5 mg/ml	CHIESI	13,70	
J01MA14	MOXIFLOXACINA CLORIDRATO	034436194	AVALOX	1 flaconcino EV 250 ml 400 mg/250 ml	BAYER	28,36	x
J01XX09	DAPTOMICINA	037151026	CUBICIN	1 flaconcino EV 10 ml polv 500 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	107,98	x
J01XX09	DAPTOMICINA	037151014	CUBICIN	1 flaconcino EV 350 mg 10 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	75,58	x
J02AX06	ANIDULAFUNGINA	038382014	ECALTA	1 flaconcino EV 100 mg 30 ml	PFIZER LIMITED UK	378,95	x
J02AX06	ANIDULAFUNGINA	038382026	ECALTA	1 flaconcino EV 100 mg 30 ml	PFIZER LIMITED UK	378,95	x
J05AE03	RITONAVIR	030081057	NORVIR	30 cpr riv 100 mg	ABBOTT LABORATORIES (GB)	22,71	x
J05AE03	RITONAVIR	030081018	NORVIR	5 flaconi os 90 ml 80 mg/ml	ABBOTT LABORATORIES (GB)	272,40	x
J05AE03	RITONAVIR	030081044	NORVIR	84 cps molli 100 mg	ABBOTT LABORATORIES (GB)	63,56	x
J05AE06	LOPINAVIR/RITONAVIR	035187057	KALETRA	120 cpr riv 200 mg + 50 mg	ABBOTT LABORATORIES (GB)	325,11	
J05AE06	LOPINAVIR/RITONAVIR	035187071	KALETRA	120 cpr riv 200 mg + 50 mg	ABBOTT LABORATORIES (GB)	325,11	
J05AE06	LOPINAVIR/RITONAVIR	035187032	KALETRA	5 flaconcini os 60 ml + 5 siringhe	ABBOTT LABORATORIES (GB)	325,11	
J05AE06	LOPINAVIR/RITONAVIR	035187069	KALETRA	60 cpr riv 100 mg + 25 mg	ABBOTT LABORATORIES (GB)	81,28	
J05AE07	FOSAMPRENAVIR SALE DI CALCIO	036475010	TELZIR	60 cpr riv 700 mg	VIIV HEALTHCARE UK LTD	319,49	x
J05AE07	FOSAMPRENAVIR SALE DI CALCIO	036475022	TELZIR	os sosp 225 ml 50 mg/60 ml	VIIV HEALTHCARE UK LTD	85,50	x
J05AE08	ATAZANAVIR SOLFATO	036196083	REYATAZ	30 cps 300 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	351,980	
J05AE08	ATAZANAVIR SOLFATO	036196057	REYATAZ	60 cps 150 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	351,98	
J05AE08	ATAZANAVIR SOLFATO	036196069	REYATAZ	60 cps 200 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	457,57	
J05AF07	TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	035565011	VIREAD	30 cpr 245 mg	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL	251,80	x
J05AF09	EMTRICITABINA	036585026	EMTRIVA	30 cps 200 mg	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL	161,50	x
J05AF09	EMTRICITABINA	036585014	EMTRIVA	os soluz 170 ml 10 mg/ml	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL	45,46	x
J05AG01	NEVIRAPINA	033999044	VIRAMUNE	14 cpr 200 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMI	39,92	x
J05AG01	NEVIRAPINA	033999083	VIRAMUNE	30 cpr 400 mg rilascio prolungato	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMI	171,00	x

ALLEGATO 3

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1° agosto 2012
classe H

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo massimo di cessione SSN	Pay-back 5% 2012
J05AG01	NEVIRAPINA	033999018	VIRAMUNE	60 cpr 200 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMI	171,10	x
J05AG01	NEVIRAPINA	033999069	VIRAMUNE	90 cpr 100 mg rilascio prolungato	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMI	128,25	x
J05AG01	NEVIRAPINA	033999020	VIRAMUNE	os sosp 240 ml 50 mg/5 ml	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMI	41,57	x
J05AR02	ABACAVIR SOLFATO/LAMIVUDINA	036644019	KIVEXA	30 cpr riv 600 mg + 300 mg	VIIV HEALTHCARE UK LTD	361,99	x
J05AR03	EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPRC	036716013	TRUVADA	30 cpr riv 200 mg + 245 mg	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL	432,25	x
J05AX09	MARAVIROC	038138032	CELSENTRI	60 cpr riv 150 mg	VIIV HEALTHCARE UK LTD	855,00	x
J05AX09	MARAVIROC	038138083	CELSENTRI	60 cpr riv 300 mg	VIIV HEALTHCARE UK LTD	855,00	x
L01AA06	IFOSFAMIDE	023779061	HOLOXAN	1 flaconcino EV 1 g polv	BAXTER	18,60	x
L01AA09	BENDAMUSTINA CLORIDRATO	040175034	LEVACT	20 flaconcini EV 25 mg 2,5 mg/ml	ASTELLAS PHARMA GmbH	1296,75	x
L01AA09	BENDAMUSTINA CLORIDRATO	040175046	LEVACT	5 flaconcini EV 100 mg 2,5 mg/ml	ASTELLAS PHARMA GmbH	1296,75	x
L01AA09	BENDAMUSTINA CLORIDRATO	040175010	LEVACT	5 flaconcini EV 25 mg 2,5 mg/ml	ASTELLAS PHARMA GmbH	324,19	x
L01AD05	FOTEMUSTINA	029376011	MUPHORAN	1 fiala EV 208 mg + 1 fiala solv 4 ml	ITALFARMACO	387,08	x
L01BA01	METOTREXATO SODICO	019888078	METHOTREXATE	1 flaconcino 5 g 50 ml 100 mg/ml	WYETH LEDERLE	107,14	
L01BA01	METOTREXATO SODICO	019888092	METHOTREXATE	1 flaconcino 500 mg 20 ml 25 mg/ml	WYETH LEDERLE	18,52	
L01BA01	METOTREXATO SODICO	019888066	METHOTREXATE	1 flacone 1 g 10 ml 100 mg/ml	WYETH LEDERLE	34,25	
L01BA01	METOTREXATO SODICO	019888080	METHOTREXATE	5 flaconcini 50 mg 2 ml 25 mg/ml	WYETH LEDERLE	2,98	
L01BA04	PEMETREXED DISODICO	036587020	ALIMTA	1 flaconcino 100 mg polv	LILLY NEDERLAND	274,55	x
L01BA04	PEMETREXED DISODICO	036587018	ALIMTA	1 flaconcino 500 mg polv	LILLY NEDERLAND	1372,75	x
L01BB06	CLOFARABINA	037409012	EVOLTRA	4 flaconcini EV 20 mg 20 ml 1 mg/ml	GENZYME EUROPE B.V.	6365,00	x
L01BB07	NELARABINA	038116012	ATRIANCE	6 flaconcini EV 250 mg 50 ml 5 mg/ml	GLAXO GROUP LTD	2204,00	x
L01BC01	CITARABINA CLORIDRATO	036593010	DEPOCYTE	1 flaconcino 50 mg 5 ml sosp intratecale	PACIRA LIMITED	1662,50	x
L01BC05	GEMCITABINA CLORIDRATO	040237024	GEMBIN	1 flaconcino 1 g 25 ml 40 mg/ml	ACTAVIS ITALY	61,74	
L01BC05	GEMCITABINA CLORIDRATO	040237036	GEMBIN	1 flaconcino EV 2 g 50 ml 40 mg/ml	ACTAVIS ITALY	123,48	
L01BC05	GEMCITABINA CLORIDRATO	040237012	GEMBIN	1 flaconcino EV 200 mg 5 ml 40 mg/ml	ACTAVIS ITALY	12,82	
L01CA05	VINFLUNINA BITARTRATO	039540051	JAVLOR	1 flaconcino EV 250 mg 10 ml 25 mg/ml	PIERRE FABRE MEDICAMENT	1105,56	
L01CA05	VINFLUNINA BITARTRATO	039540012	JAVLOR	1 flaconcino EV 50 mg 2 ml 25 mg/ml	PIERRE FABRE MEDICAMENT	221,11	
L01CD01	PACLITAXEL ALBUMINA	039399011	ABRAXANE	1 flaconcino EV 100 mg 50 ml polv	CELGENE EUROPE LIMITED	221,11	
L01XC02	RITUXIMAB	033315021	MABTHERA	1 flaconcino EV 500 mg 50 ml 10 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	1318,33	x
L01XC02	RITUXIMAB	033315019	MABTHERA	2 fiale EV 100 mg 10 ml 10 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	527,43	x
L01XC03	TRASTUZUMAB	034949014	HERCEPTIN	1 fiala EV 150 mg polv	ROCHE REGISTRATION LIMITED	608,39	x
L01XC06	CETUXIMAB	036584011	ERBITUX	1 flaconcino EV 100 mg 50 ml 2 mg/ml	MERCK KGAA	179,60	
L01XC06	CETUXIMAB	036584035	ERBITUX	infus 1 flaconcino 100 mg 20 ml 5 mg/ml	MERCK KGAA	179,60	
L01XC07	BEVACIZUMAB	036680027	AVASTIN	1 flaconcino EV 100 mg 4 ml 25 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	305,76	x
L01XC07	BEVACIZUMAB	036680015	AVASTIN	1 flaconcino EV 400 mg 16 ml 25 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	1224,55	x
L01XC10	OFATUMUMAB	039826033	ARZERRA	1 flacone EV 50 ml 1.000 mg 20 mg/ml	GLAXO GROUP LTD	2290,45	x
L01XC10	OFATUMUMAB	039826021	ARZERRA	10 flaconi EV 100 mg 5 ml 20 mg/ml	GLAXO GROUP LTD	2290,45	x
L01XC10	OFATUMUMAB	039826019	ARZERRA	3 flaconcini EV 100 mg 5 ml 20 mg/ml	GLAXO GROUP LTD	686,85	x
L01XE03	ERLOTINIB CLORIDRATO	036871022	TARCEVA	30 cpr riv 100 mg	ROCHE REGISTRATION LIMITED	1573,20	x
L01XE03	ERLOTINIB CLORIDRATO	036871034	TARCEVA	30 cpr riv 150 mg	ROCHE REGISTRATION LIMITED	1962,70	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400153	SPRYCEL	30 cpr riv 140 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	4015,32	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400138	SPRYCEL	30 cpr riv 80 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	4015,32	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400114	SPRYCEL	30x1 cpr riv 100 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	4015,32	x

ALLEGATO 3

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1° agosto 2012
classe H

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo massimo di cessione SSN	Pay-back 5% 2012
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400013	SPRYCEL	56 cpr riv 20 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	1873,84	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400025	SPRYCEL	56 cpr riv 50 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	3747,67	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400037	SPRYCEL	56 cpr riv 70 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	3747,67	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400076	SPRYCEL	60x1 cpr riv 20 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	2007,67	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400088	SPRYCEL	60x1 cpr riv 50 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	4015,32	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400090	SPRYCEL	60x1 cpr riv 70 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	4015,32	x
L01XE07	LAPATINIB DITOSILATO MONOIDRATO	038633018	TYVERB	70 cpr riv 250 mg	GLAXO GROUP LTD	1163,75	x
L01XE07	LAPATINIB DITOSILATO MONOIDRATO	038633032	TYVERB	84 cpr riv 250 mg	GLAXO GROUP LTD	1396,50	x
L01XE08	NILOTINIB CLORIDRATO	038328062	TASIGNA	112 cps 150 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	2952,60	x
L01XE08	NILOTINIB CLORIDRATO	038328035	TASIGNA	112 cps 200 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	3936,80	x
L01XE11	PAZOPANIB CLORIDRATO	039945011	VOTRIENT	30 cpr riv 200 mg	GLAXO GROUP LTD	819,80	x
L01XE11	PAZOPANIB CLORIDRATO	039945035	VOTRIENT	30 cpr riv 400 mg	GLAXO GROUP LTD	1639,61	x
L02BA03	FULVESTRANT	036387013	FASLODEX	1 siringa IM 5 ml + 1 ago	ASTRAZENECA UK	380,00	x
L02BA03	FULVESTRANT	036387025	FASLODEX	IM 2 siringhe 5 ml + 2 aghi	ASTRAZENECA UK	760,00	x
L03AX15	MIFAMURTIDE	039549011	MEPACT	1 fiala EV 4 mg polv	IDM PHARMA S.A.S.	2979,15	
L04AA04	IMMUNOGLOBULINA DI CONIGLIO AN	033177027	THYMOGLOBULINE	1 fiala EV 25 mg 10 ml	GENZYME EUROPE B.V.	112,81	
L04AA24	ABATACEPT	037989035	ORENCIA	3 flaconcini EV 250 mg polv + 3 siringhe	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA	1077,30	x
L04AB01	ETANERCEPT	034675037	ENBREL	4 flaconcini SC 25 mg+ 4 siringhe 1 ml	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	484,75	x
L04AB01	ETANERCEPT	034675191	ENBREL	4 penne SC 50 mg 1 ml + 8 tamponi	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	969,49	x
L04AB01	ETANERCEPT	034675102	ENBREL	4 siringhe SC 25 mg 0,5ml + 8 tamponi	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	484,75	x
L04AB01	ETANERCEPT	034675140	ENBREL	4 siringhe SC 50 mg 1 ml + 8 tamponi	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	969,49	x
L04AB01	ETANERCEPT	034675165	ENBREL	BB 4 flaconcini SC 1 ml 25 mg/ml + 4 siringhe solv	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	484,75	x
L04AB02	INFLIXIMAB	034528012	REMICADE	1 fiala EV 100 mg +1 fiala 2 ml	MSD ITALIA	515,04	
L04AB04	ADALIMUMAB	035946084	HUMIRA	2 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	ABBOTT LABORATORIES (GB)	1015,13	x
L04AB04	ADALIMUMAB	035946033	HUMIRA	2 siringhe 40 mg + 2 tamponi	ABBOTT LABORATORIES (GB)	1015,13	x
L04AB04	ADALIMUMAB	035946096	HUMIRA	4 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	ABBOTT LABORATORIES (GB)	2030,26	x
L04AB04	ADALIMUMAB	035946045	HUMIRA	4 siringhe SC 40 mg 0,8 ml+ 4 tamponi	ABBOTT LABORATORIES (GB)	2030,26	x
M03AX01	TOSSINA BOTULINICA DI CLOSTRIDIUN	028362022	DYSPORT	2 fiale IM SC 500 UI	IPSEN	350,65	x
M05BA	SODIO NERIDRONATO	035268022	NERIXIA	2 fiale EV 100 mg	ABIOGEN	53,92	x
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	037105018	ACLASTA	1 flaconcino EV 0,05 mg/ml 100 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	337,71	x
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	035263019	ZOMETA	1 fiala EV 4 mg + 1 fiala solv 5 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	226,36	
N01AB07	DESFLURANO	029288026	SUPRANE	6 flaconi inal 240 ml	BAXTER	302,27	x
N01AB07	DESFLURANO	029288014	SUPRANE	inal 240 ml	BAXTER	50,38	x
N01AH03	SUFENTANIL CITRATO	036323032	DISUFEN	5 fiale 5 ml 50 mcg/ml	ANGENERICO	23,09	x
N01AH03	SUFENTANIL CITRATO	036323018	DISUFEN	5 fiale EV 1 ml 50 mcg/ml	ANGENERICO	4,70	x
N01BX04	CAPSAICINA	040111015	QUTENZA	1 cerotto cutaneo 179 mg + 1 gel detergente	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	261,00	
N04BA02	LEVODOPA/CARBIDOPA	036885010	DUODOPA	7 sacche 100 ml 20 mg/ml + 5 mg/ml	ABBOTT PRODUCTS GMBH	718,20	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	036582207	ABILIFY	1 flaconcino IM 1,3 ml 7,5 mg/ml	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROI	3,04	x
R03DX05	OMALIZUMAB	036892014	XOLAIR	1 flaconcino SC 150 mg + 1 fiala 2 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	351,12	x
R03DX05	OMALIZUMAB	036892089	XOLAIR	1 siringa SC 150 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	351,12	x
R03DX05	OMALIZUMAB	036892053	XOLAIR	1 siringa SC 75 mg 0,5 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	175,56	x
S01BA01	DESAMETASONE	040138012	OZURDEX	impianto intravitreale 700 mcg + applicatore	ALLERGAN PH. IRELAND	942,21	

ALLEGATO 3

Pay-back 5% 2012
Elenco prezzi vigenti dal 1° agosto 2012
classe H

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Prezzo massimo di cessione SSN	Pay-back 5% 2012
S01LA04	RANIBIZUMAB	037608027	LUCENTIS	1 flaconcino intravitreale 0,23 ml 10 mg/ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	1045,00	x
V04CJ01	TIROTROPINA	034716023	THYROGEN	2 fiale IM 0,9 mg	GENZYME EUROPE B.V.	684,44	x

12A08753

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 26 luglio 2012.

Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali. (Deliberazione n. 221).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice») e, in particolare, l'art. 32-*bis*;

Vista la direttiva 2002/58/Ce del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);

Vista la direttiva 2009/136/Ce del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/Ce relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/Ce relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

Vista la direttiva 2009/140/Ce del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 2002/21/Ce che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/Ce relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/Ce relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 «Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2012 n. 126);

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 70 «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2012, n. 126);

Ritenuto necessario fornire primi orientamenti e istruzioni in merito ai nuovi obblighi di comunicazione incombenti sui fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per i casi di violazione di dati personali, come espressamente previsto dall'art. 32-*bis*, comma 6, del Codice;

Rilevata l'opportunità che la prescrizione di alcune misure, allo stato individuate nell'unito documento, sia preceduta da una consultazione pubblica, diretta in particolare ai predetti fornitori, al fine di acquisire ulteriori riscontri sull'adeguatezza delle medesime prescrizioni, nonché sulle relative modalità attuative, anche in ragione della eventuale casistica che si formerà medio tempore;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dr. Antonello Soro;

Delibera:

ai sensi degli artt. 32-*bis*, comma 6 e 154, comma 1, lett. *c)*, del Codice:

a) di adottare l'unito documento, recante le «Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali», che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1).

b) di avviare una consultazione pubblica in merito alle modalità applicative specificate nei punti 4.2, 7.1, 7.2 e 7.3 del documento di cui alla lettera *a)*, riservandosi di intervenire sulle stesse anche alla luce delle risultanze delle osservazioni pervenute.

Tali osservazioni e commenti potranno pervenire, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: consultazionedatabreach.gpdp.it

La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web del Garante www.gpdp.it e sarà trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 26 luglio 2012

Il presidente e relatore
SORO

Il segretario generale
Busia

Allegato 1

Linee guida in materia di comunicazione delle violazioni di dati personali.

Sommario

1. Considerazioni preliminari.

La direttiva 2002/58/Ce (c.d. direttiva *e-Privacy*) afferma che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono adottare "*appropriate misure tecniche e organizzative*" per assicurare "*un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente*" (art. 4, comma 1). Nella direttiva 2009/136/Ce (che ha modificato la direttiva 2002/58/Ce) si è tenuto conto, in particolare, del fatto che un evento che coinvolga i dati personali, se non trattato in modo adeguato e tempestivo, può provocare un grave danno economico e sociale al contraente (o alle altre persone interessate), tra cui l'usurpazione d'identità (cfr. *considerando 61*).

Con il recepimento delle suindicate previsioni tramite il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nell'art. 9 della legge comunitaria del 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217, pubblicata in G.U. 2 gennaio 2012, n. 1), i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono oggi tenuti a comunicare senza indebiti ritardi al Garante e, in alcuni casi, al

contraente o ad altre persone interessate, l'occorrenza dei predetti eventi, qualificati come "violazioni di dati personali".

Le presenti *linee guida* sono volte a fornire –in linea con quanto previsto dalla stessa direttiva 2009/136/Ce- indicazioni in merito alla nuova disciplina sopra richiamata, con particolare riguardo alle circostanze in cui i fornitori hanno l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile alla comunicazione e alle relative modalità di effettuazione (cfr. art. 32-*bis*, comma 6, del Codice).

2. Quadro normativo.

Come sopra accennato, il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 ha apportato significative e numerose modifiche al Codice, introducendo, per quanto di specifico interesse, la nuova disciplina concernente la gestione delle suindicate violazioni di sicurezza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

È stata così introdotta la definizione di "*violazione di dati personali*", intesa come la "*violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico*" (art. 4, comma 3, lett. *g-bis),* del Codice).

Si tratta di una definizione da un lato molto ampia, in quanto comprende qualunque evento metta a rischio, anche in maniera del tutto accidentale, i dati trattati nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, e dall'altro volta a delimitare il contesto (quello, appunto, dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico), nonché l'ambito soggettivo (quello dei fornitori di tali servizi), nel quale opera la nuova disciplina.

In quest'ottica vanno lette anche le modifiche all'art. 32 del Codice, ora espressamente rubricato "*Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico*" e che impone al fornitore di adottare, anche attraverso altri soggetti cui sia affidata l'erogazione del servizio, "*misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis*".

Il legislatore comunitario è peraltro consapevole del fatto che l'interesse degli utenti ad essere informati sulle violazioni di sicurezza che coinvolgono i loro dati personali non si limita al settore delle comunicazioni elettroniche. Ed infatti, le proposte di riforma della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati (cfr. schema di Regolamento presentato dalla Commissione europea il 25 gennaio 2012, attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio) prevedono un'estensione generalizzata dell'obbligo di notifica delle violazioni dei dati personali a tutti i titolari pubblici e privati (v. anche *considerando 59*, direttiva 2009/136/Ce).

In alcuni Stati membri del resto sono già in vigore disposizioni che prevedono una platea più ampia di soggetti che effettuano tale notifica (es. in Irlanda); in tal senso, peraltro, si è espresso anche il Gruppo dei Garanti europei (c.d. "Gruppo Art. 29") nel documento n. 01/2011, adottato il 5 aprile 2011.

Al riguardo, si segnala che il Garante, con il provvedimento del 12 maggio 2011 (pubblicato in G.U. n. 127 del 3 giugno 2011 e disponibile sul sito dell'Autorità, doc. *web* n. 1813953), ha prescritto alle banche, quale misura opportuna, di comunicare tempestivamente all'Autorità –fornendo idonei dettagli– i casi in cui risultino

accertate violazioni, accidentali o illecite, nella protezione dei dati personali, purché di particolare rilevanza per la qualità o la quantità di dati coinvolti e/o il numero di clienti interessati, dalle quali derivino la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata dei dati della clientela.

L'art. 32-*bis* citato introduce poi nel Codice la disciplina degli "*Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali*" e sancisce l'obbligo, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, di comunicare senza indebiti ritardi al Garante la violazione di dati personali da essi detenuti. Nei casi in cui dalla violazione possa derivare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di un contraente o di altra persona, il fornitore dovrà comunicare l'avvenuta violazione anche a tali soggetti (art. 32-*bis*, comma 2).

Tale seconda comunicazione -ferma restando la difficoltà, sulla quale si tornerà in seguito, di delimitare i casi nei quali la violazione possa arrecare pregiudizio al contraente o ad altre persone interessate, potendo tale rischio dirsi in astratto sempre sussistente- non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure "*che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate al momento della violazione*" (art. 32-*bis*, comma 3). Il Garante, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può comunque obbligare il fornitore ad effettuare la predetta comunicazione, ove lo stesso non vi abbia già provveduto (comma 4).

3. Ambito soggettivo.

Come si è già accennato, la nuova disciplina concernente gli obblighi di comunicazione al Garante e alle persone interessate non riguarda la totalità dei titolari dei trattamenti, ossia dei soggetti, pubblici o privati, che detengono e trattano dati personali in funzione della propria attività.

I nuovi adempimenti gravano, infatti, esclusivamente sui fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e, quindi, su quei soggetti che mettono a disposizione del pubblico, su reti pubbliche di comunicazione, servizi consistenti, esclusivamente o prevalentemente, "*nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche*" (art. 4, comma 2, lett. *d)* ed *e)*, del Codice).

I medesimi adempimenti sono inoltre connessi alla particolare attività di fornitura dei predetti servizi, quale ad esempio il servizio telefonico o quello di accesso a Internet. Ciò significa che se la violazione riguarda una banca dati del fornitore che non attiene in maniera specifica al servizio offerto dallo stesso, ma ad una qualunque delle altre attività che svolge, ad esempio alla gestione del personale o alla contabilità, l'obbligo di comunicazione non vige.

Al riguardo, anche al fine di individuare i soggetti interessati dalla nuova disciplina, si rinvia alle indicazioni fornite dal Garante con il provvedimento relativo alla "Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico" (provv. del 17 gennaio 2008, pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2008, come modificato e integrato dal provvedimento del 24 luglio 2008, pubblicato in G.U. n 189 del 13 agosto 2008), nel quale vi è una sostanziale identità di titolari tenuti alla conservazione *ex* art. 132 del Codice, nonché all'adozione delle misure ivi prescritte.

In tale provvedimento, infatti, è stato evidenziato che "fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico", sono quei soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che

offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione (cfr. anche direttiva 2002/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva quadro) e d.lg. n. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche).

Al contrario non rientrano tra tali soggetti:

- coloro che offrono direttamente servizi di comunicazione elettronica a gruppi delimitati di persone (come, a titolo esemplificativo, i soggetti pubblici o privati che consentono soltanto a propri dipendenti e collaboratori di effettuare comunicazioni telefoniche o telematiche). Tali servizi, pur rientrando nella definizione generale di "servizi di comunicazione elettronica", non possono essere infatti considerati come "accessibili al pubblico".
- i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie che si limitino a porre a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;
- i gestori dei siti Internet che diffondono contenuti sulla rete (c.d. "content provider"). Essi non sono, infatti, fornitori di un "servizio di comunicazione elettronica" come definito dall'art. 4, comma 2, lett. e) del Codice. Tale norma, infatti, nel rinviare, per i casi di esclusione, all'art. 2, lett. c) della direttiva 2002/21/Ce cit., esclude essa stessa i "servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica [...]";
- i gestori di motori di ricerca.

3.1. Servizi erogati tramite altri soggetti.

La nuova normativa prende espressamente in considerazione l'ipotesi in cui il fornitore affidi l'erogazione del servizio di comunicazione elettronica ad altri soggetti. In particolare, l'art. 32-*bis*, comma 8, prevede che, in questi casi, i soggetti esterni affidatari dell'erogazione del servizio siano tenuti a comunicare "*senza indebito ritardo al fornitore tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti*" in materia di violazione dei dati personali.

Si tratta di una disposizione che riguarda la particolare situazione che vede coinvolti i fornitori di comunicazione elettronica "tradizionali" e, ad esempio, i c.d. operatori virtuali di rete mobile (*Mobile Virtual Network Operator*, MVNO), ossia le società che forniscono servizi di telefonia mobile senza possedere alcuna licenza per il relativo spettro radio né tutte le infrastrutture necessarie per fornire tali servizi e che utilizzano a tale scopo una parte dell'infrastruttura di uno o più operatori mobili reali (MNO).

I MVNO sono dotati di archi di numerazione telefonica propri e quindi di proprie SIM card, possono gestire in proprio le funzioni di commutazione e di trasporto nonché la base dati di registrazione degli utenti mobili. Sono, quindi, completamente autonomi nella relazione con i clienti, i quali non hanno alcun rapporto diretto con l'operatore di rete mobile e stipulano un unico contratto, appunto, con il MVNO.

Da ciò emerge, pertanto, come gli obblighi di comunicazione derivanti da eventuali violazioni di dati personali dei clienti (o di altre persone interessate) incombano sul MVNO, l'unico a conoscere, nella maggior parte dei casi, l'identità dei clienti stessi. E tuttavia, in ragione del fatto che, come detto, il servizio viene materialmente erogato dal MNO, è necessario che tale soggetto renda noti tutti gli eventi e le informazioni concernenti l'avvenuta violazione all'operatore virtuale, in modo tale che questo possa adempiere ai propri obblighi nei confronti del Garante e, eventualmente, dei clienti.

Al riguardo, si rinvia alle definizioni contenute nella Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 544/00/CONS, "*Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili*" (pubblicata in G.U. n. 183 del 7 agosto 2000).

Un altro caso rientrante nella previsione di cui al comma 8 è quello nel quale il fornitore del servizio di comunicazione elettronica, pur potendosi definire "tradizionale", affidi in tutto o in parte la materiale erogazione del servizio stesso a soggetti terzi, che abbiano le infrastrutture a ciò necessarie, ad esempio per ragioni di ottimizzazione dei costi.

Ferma restando la necessità che in tali ipotesi i soggetti coinvolti configurino correttamente i rispettivi ruoli in termini di titolare e responsabile del trattamento, l'eventuale violazione dei dati personali trattati nell'ambito dei sistemi affidati dal fornitore al soggetto terzo, dovrà essere da questo necessariamente comunicata al fornitore stesso entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza della violazione, il quale potrà poi comunicare a sua volta la violazione al Garante e, se occorre, al contraente o ad altra persona interessata, come riportato al punto 5.

4. Gestione della sicurezza e delle violazioni.

L'art. 32 del Codice (come modificato dal d.lg. n. 69/2012 in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 2002/58/Ce) prevede che i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica debbano garantire "*che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati*" (cfr. comma 1-*bis*) e che le misure tecniche e organizzative, che il fornitore di comunicazione elettronica deve adottare, siano adeguate al rischio esistente, garantiscano la protezione dei dati archiviati o trasmessi da una serie di eventi espressamente indicati (distruzione, perdita, alterazione, anche accidentali, archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti) e assicurino l'attuazione di una "*politica di sicurezza*" (cfr. comma 1-*ter*).

Il nuovo art. 32, comma 3, infine, impone al fornitore di informare i contraenti, il Garante, l'Agcom e, ove possibile, gli utenti, dell'esistenza di "*un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete*", indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle suindicate misure, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.

Tali previsioni indicano chiaramente come i fornitori siano tenuti ad organizzarsi al proprio interno al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei dati detenuti e gestire in maniera strutturata e tramite procedure e interventi definiti a priori, le eventuali violazioni di dati personali che dovessero accadere.

Come dichiarato anche dall'ENISA nelle sue recenti Raccomandazioni (disponibili all'indirizzo *http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/risks-and-data-breaches/dbn/art4_tech*), la gestione del rischio, in primo luogo, e delle violazioni di dati personali, qualora dovessero verificarsi, non può essere affidata dai fornitori a un'attività estemporanea. Essa richiede la predisposizione di un idoneo piano, nel quale dovrà essere individuata una serie di misure tecniche e organizzative di livello commisurato al tipo di minaccia, in grado di garantire risposte tempestive, efficaci e adeguate all'entità della violazione.

Quanto all'individuazione delle misure minime di sicurezza propriamente dette -ossia quelle alle quali la legge riconduce sanzioni di carattere anche penale *ex* art. 169 del Codice- si richiama l'art. 33 del Codice e le specifiche previsioni contenute nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di cui all'Allegato B (in particolare quelle relative ai trattamenti svolti con strumenti elettronici), la cui adozione è peraltro obbligatoria per qualunque titolare del trattamento.

4.1. Analisi dei rischi.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 32 del Codice, è necessario che i fornitori effettuino una preliminare ricognizione dell'insieme dei dati personali trattati e dei rischi ai quali gli stessi vanno incontro.

È necessario, quindi, che ciascun fornitore identifichi e attribuisca un valore ai differenti dati personali che detiene e ai pericoli cui gli stessi sono esposti, individuando la propria soglia di accettazione dei rischi e fissando le opportune strategie di gestione. Il fornitore è anche tenuto a individuare delle soglie di rischio, ad esempio in base a livello basso, medio e alto, in ragione delle quali decidere non solo quali misure adottare per garantire un'idonea protezione dei dati detenuti, ma anche se effettuare la comunicazione al contraente o alle altre persone interessate.

Tale preliminare ricognizione consentirà ai fornitori di predisporre misure di sicurezza volte sia a prevenire i possibili eventi dannosi, sia a intervenire nel momento in cui gli stessi dovessero comunque –nonostante le misure adottate-verificarsi.

Si tratta di valutazioni sostanzialmente analoghe a quelle che i fornitori, sino al 10 febbraio scorso, erano tenuti ad effettuare ai fini della redazione del Documento programmatico sulla sicurezza, misura minima prevista dalla regola 19 del richiamato Disciplinare tecnico, abrogata dall'art. 45, comma 1, lett. *d)*, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

4.2. Adozione di adeguate misure di sicurezza *(in consultazione)*.

L'analisi dei rischi sopra indicata è alla base della predisposizione, da parte dei fornitori, delle misure di sicurezza "*adeguate al rischio esistente*", richiamate dal nuovo art. 32, comma 1, del Codice, nonché dell'individuazione di quelle maggiormente in grado di porre rimedio alla violazione eventualmente verificatasi, le quali peraltro debbono essere descritte al Garante nella comunicazione, come previsto dall'art. 32-*bis*, comma 5, del Codice.

Si adottano in particolare, le seguenti misure in grado di garantire un livello minimo comune di sicurezza:

1. rendere i dati trattati immediatamente non disponibili per ulteriori elaborazioni da parte di sistemi informativi al termine delle attività svolte e nelle quali gli stessi sono coinvolti, provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei *data base* e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti, nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (*backup* e *disaster recovery*), anche con il ricorso a tecnologie crittografiche o di anonimizzazione;

2. adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare la possibilità di controllo delle attività svolte sui dati da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze, gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi *database* utilizzati;

3. porre particolare attenzione ai dispositivi portatili, predisponendo specifiche misure di sicurezza in grado di mitigare il rischio connesso alla portabilità dell'apparato, e di assicurare agli stessi un livello di sicurezza analogo a quello applicato agli altri dispositivi informatici, in considerazione del fatto che molto spesso le violazioni della sicurezza riguardano i dispositivi mobili utilizzati da dipendenti e collaboratori dei fornitori al di fuori degli uffici delle aziende.

5. Comunicazione al Garante: tempi e contenuto.

La predisposizione da parte dei fornitori di un idoneo piano di gestione delle violazioni sulla base di un'accurata analisi dei rischi è necessaria per poter adempiere correttamente anche all'obbligo di comunicazione al Garante previsto dall'art. 32-*bis*. Tale disposizione stabilisce infatti che il fornitore debba comunicare la violazione dei dati personali al Garante "*senza indebiti ritardi*", ossia nel momento in cui lo stesso ne viene a conoscenza.

Stante l'importanza della tempestività della comunicazione al Garante, ma considerando anche la complessità e il numero dei sistemi in uso presso i fornitori, nonché dei dati che detengono, si ritiene che tali soggetti nelle situazioni più articolate possano, in un primo momento, limitarsi a fornire all'Autorità sommarie informazioni in relazione alla violazione verificatasi, purché ciò avvenga immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della stessa, integrando poi la comunicazione in un momento successivo.

Tali sommarie informazioni devono in ogni caso consentire all'Autorità di effettuare una prima valutazione dell'entità della violazione e devono, quindi, comprendere:

- i dati identificativi del fornitore;
- una breve descrizione della violazione;

- l'indicazione della data anche presunta della violazione e del momento della sua scoperta;
- l'indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, anche nel caso in cui essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;
- l'indicazione della natura e del contenuto dei dati anche solo presumibilmente coinvolti;
- una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Si ritengono congrui, quali termini entro i quali provvedere alla comunicazione, quello di 24 ore dall'avvenuta conoscenza della violazione per la prima sommaria comunicazione, e quello di 3 giorni dalla stessa per la comunicazione dettagliata. Per agevolare l'adempimento, è stato predisposto un modello di comunicazione da inviare al Garante, disponibile *on line* sul sito dell'Autorità e idoneo alla raccolta delle informazioni sulla violazione nonché al loro successivo trattamento con strumenti informatici da parte del Garante.

Quanto al contenuto della comunicazione, l'art. 32-*bis*, comma 5, del Codice prevede che essa, oltre alla descrizione della natura della violazione, all'indicazione dei punti di contatto presso cui ottenere maggiori informazioni e all'elenco delle misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione (elementi da inserire anche nell'eventuale comunicazione ai soggetti interessati), descriva le conseguenze della violazione e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Qualora, all'esito delle verifiche effettuate dal fornitore successivamente alla prima sommaria comunicazione, non dovessero emergere ulteriori elementi, il fornitore dovrà comunicare al Garante le modalità con le quali ha posto rimedio alla violazione e le misure adottate per prevenire ulteriori violazioni della medesima specie.

In sostanza, è necessario che dalla comunicazione emergano gli elementi dai quali l'Autorità possa valutare compiutamente la gravità dell'evento verificatosi, anche in ragione del numero dei soggetti coinvolti e della quantità e qualità dei dati colpiti, l'entità del danno cagionato e le misure adottate per ridurlo. Ciò, al fine di intervenire con le prescrizioni che si rendessero necessarie, compresa quella di comunicare l'avvenuta violazione ai contraenti o alle altre persone interessate.

Parimenti importante, al fine di consentire all'Autorità di svolgere eventuali accertamenti, risulta l'indicazione, nella comunicazione, dei sistemi applicativi colpiti dalla violazione, nonché l'ubicazione fisica dei sistemi di elaborazione impiegati nel trattamento.

L'obbligo di comunicare l'avvenuta violazione al Garante ed eventualmente al contraente (o ad altra persona interessata) sussiste, ovviamente, anche qualora l'evento abbia interessato dispositivi mobili e indipendentemente dal fatto che sugli stessi siano installati sistemi di protezione dei dati. Anche per tali dispositivi (come si vedrà nel prosieguo) l'unica ipotesi in cui il fornitore può esimersi dalla comunicazione al contraente (o ad altra persona interessata) è quella in cui i dati in essi contenuti o tramite gli stessi accessibili siano stati resi inintelligibili.

6. Inventario delle violazioni di dati personali.

Al medesimo scopo, quello cioè di consentire al Garante di svolgere il proprio compito di controllo sul rispetto, da parte dei fornitori, delle disposizioni in materia di violazione dei dati personali, è finalizzata la previsione relativa alla tenuta di un inventario aggiornato delle violazioni, di cui all'art. 32-*bis*, comma 7, del Codice (cfr. anche *considerando 58*, direttiva 136/2009/Ce).

In tale inventario, i fornitori devono inserire tutte (e soltanto) le informazioni necessarie a chiarire le circostanze nelle quali si sono verificate le violazioni, le conseguenze che le stesse hanno avuto e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

L'inventario dovrà essere continuamente aggiornato dai fornitori e messo a disposizione del Garante, qualora l'Autorità chieda di accedervi. Dovranno, inoltre, essere adottate dal fornitore idonee misure atte a garantire l'integrità e l'immodificabilità delle registrazioni in esso contenute.

7. Comunicazione al contraente o ad altre persone.

Qualora si verifichi una violazione di dati personali e dalla stessa possa derivare un pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di un contraente o di altre persone, ossia dei soggetti ai quali si riferiscono i dati violati, oltre alla comunicazione al Garante, i fornitori sono tenuti a comunicare l'avvenuta violazione, senza ritardo, anche a tali soggetti (art. 32-*bis*, comma 2, del Codice).

In questo caso, si ritiene che il fornitore debba procedere alla suindicata comunicazione non oltre il termine di 3 giorni dall'avvenuta conoscenza della violazione. Il fornitore potrà poi scegliere il canale di comunicazione che riterrà più idoneo, tenendo conto di quanto indicato nel successivo punto 7.2.

La predetta comunicazione non è dovuta se il fornitore è in grado di dimostrare al Garante di aver applicato ai dati oggetto della violazione misure tecnologiche di protezione che li hanno resi inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi (cfr. art. 32-*bis*, comma 3, del Codice), ad esempio, tramite tecniche di cifratura.

In ogni caso, in ragione dell'entità del possibile pregiudizio per gli interessati, devono essere sempre comunicate immediatamente ai contraenti le violazioni che riguardano le credenziali di autenticazione (nome utente e *password*, ancorché quest'ultima sia cifrata o sottoposta a funzioni di *hashing*) o le chiavi di cifratura utilizzate dai contraenti medesimi.

7.1. Inintelligibilità dei dati *(in consultazione).*

A giudizio dell'Autorità, si considerano inintelligibili i dati che, ad esempio:

a. siano stati cifrati in modo sicuro attraverso un algoritmo standardizzato, purché la chiave di decifrazione non sia stata compromessa da violazioni della sicurezza e sia stata generata in modo da non consentirne la derivazione con

gli strumenti tecnologici disponibili da parte di soggetti non autorizzati ad accedervi; oppure

b. siano stati sostituiti da un valore di *hash* calcolato attraverso una funzione crittografica di *hashing* a chiave, purché la chiave utilizzata per effettuare lo *hashing* dei dati non sia stata compromessa da violazioni della sicurezza e sia stata generata in modo da non consentirne la derivazione con gli strumenti tecnologici disponibili da parte di soggetti non autorizzati ad accedervi; oppure

c. siano stati resi anonimi con procedure tali da rendere praticamente impossibile la reidentificazione degli interessati cui si riferiscono da parte di soggetti non legittimati al loro trattamento.

In ragione del fatto che, astrattamente, il rischio che una violazione di dati personali arrechi pregiudizio ai dati stessi o alla riservatezza dei soggetti ai quali essi si riferiscono è sempre sussistente, non è certamente semplice definire a priori in quali casi il fornitore possa esimersi dall'effettuare la comunicazione della violazione al contraente o alle altre persone interessate.

L'art. 32-*bis*, comma 4, del Codice prevede comunque che, ove il fornitore non vi abbia provveduto, il Garante, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare lo stesso ad effettuare la comunicazione al contraente o ad altra persona interessata. È evidente che tale possibilità prescinde dal fatto che il fornitore abbia reso inintelligibili i dati violati: tale evenienza riduce, non fa venir meno, il rischio che i dati violati siano comunque decifrabili e che, pertanto, il Garante imponga di effettuare comunque la comunicazione.

Da quanto detto, risulta di tutta evidenza la necessità che il fornitore dia conto, nella comunicazione al Garante, della politica di sicurezza attuata e che descriva anche le conseguenze della violazione verificatasi e le misure proposte o adottate per porvi rimedio, in tal modo consentendo all'Autorità di fare le proprie valutazioni e dare eventuali prescrizioni.

7.2. Canale per la comunicazione al contraente o ad altre persone *(in consultazione)*.

Ciascun fornitore dovrà valutare quale sia il canale di comunicazione che consente di raggiungere più facilmente e tempestivamente i soggetti i cui dati sono interessati dalla violazione. E ciò, sia con riguardo ai contraenti, sia, soprattutto, con riferimento a quelle persone che non sono clienti del fornitore, ma che pure sono state coinvolte dalla violazione.

In determinate circostanze, soprattutto con riferimento ai soggetti da ultimo indicati, ma anche in relazione ai clienti del fornitore, nei casi in cui sia coinvolto un numero molto elevato di contraenti, si ritiene che il medesimo fornitore possa più facilmente raggiungere lo scopo previsto dalla normativa -informare senza ritardo i soggetti i cui dati sono coinvolti dalla violazione- tramite forme di comunicazione diverse da quella *ad personam*.

Si ritiene, cioè, che in alcuni casi siano più utili forme di comunicazione di carattere pubblico, quali la diffusione di avvisi su quotidiani, anche *online*, oppure per mezzo di emittenti radiofoniche, anche locali. Tali forme alternative di comunicazione ai contraenti o alle altre persone coinvolte dalla violazione vanno

ovviamente realizzate anch'esse entro il più breve lasso di tempo e, comunque, entro il termine di 3 giorni indicato ai punti 5 e 7.

7.3. Valutazione del rischio che richiede la comunicazione al contraente o ad altre persone *(in consultazione).*

Come si è detto, è necessario che il fornitore effettui delle valutazioni per decidere quali misure adottare per ridurre il rischio, attenuare il danno qualora si verifichi la violazione e decidere se comunicare al contraente e/o alle altre persone, consentendo loro, così, di adottare le precauzioni necessarie.

Tali valutazioni dovrebbero essere svolte sulla base di criteri determinati e comuni a tutti i fornitori, in modo tale da porre in campo scelte ponderate e confrontabili. Potrebbero soccorrere, ai fini della suindicata valutazione, innanzitutto elementi quali la quantità e la qualità dei dati coinvolti nella violazione.

A titolo meramente esemplificativo, una violazione che riguardi un solo dato personale o, anche, più dati personali, non sensibili, di un solo contraente -ferma restando la necessità che il fornitore adotti tutte le misure in grado di ridurre il danno- potrebbe non dover essere necessariamente comunicata allo stesso ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2.

Parimenti importante e, dunque, da considerare nella valutazione del rischio, è la "attualità" dei dati detenuti, ossia il tempo trascorso dall'acquisizione dei dati stessi e dal loro inserimento nei *database* del fornitore. Dati più recenti potrebbero infatti destare maggiore interesse per eventuali malintenzionati in quanto è più alta la probabilità che essi esprimano in modo attendibile uno "stato" o una specifica condizione (economica, di salute, abitativa ecc.) in cui si trova l'interessato al momento dell'avvenuta violazione.

Potrebbe essere utile poi, per decidere se comunicare o meno la violazione agli interessati, considerare gli effetti della violazione stessa e ritenere sussistente il pregiudizio per i dati o la vita privata del contraente o di altra persona quando la violazione "*implica, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, il danno fisico, l'umiliazione grave o il danno alla reputazione in relazione con la fornitura di servizi di comunicazione*" (cfr. *considerando 61*, direttiva 2009/136/Ce).

Per giungere a valori uniformi e comparabili, i fornitori dovrebbero affrontare la valutazione del rischio anche con un approccio di tipo quantitativo, individuando in ragione dei succitati attributi dei dati coinvolti nella violazione (qualità, quantità, attualità, ecc.), specifiche metriche in grado di rappresentare gli effetti pregiudizievoli che la stessa potrebbe provocare sull'interessato.

8. Conseguenze per le ipotesi del mancato rispetto dei nuovi obblighi di sicurezza.

Per le ipotesi di violazione dei nuovi obblighi di sicurezza, il d.lg. n. 69/2012 ha introdotto nel Codice nuove e specifiche sanzioni amministrative (cfr. art. 162-*ter*) ed ha esteso quella penale prevista dall'art. 168 all'ipotesi di falsità nelle notificazioni al Garante ai sensi dell'art. 32-*bis*, commi 1 e 8.

L'art. 162-*ter* stabilisce che la omessa o ritardata comunicazione della violazione di dati personali al Garante *ex* art. 32-*bis*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro; la omessa o ritardata comunicazione della violazione di dati personali al contraente o ad altra persona *ex* 32-*bis*, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona interessata.

In tale ipotesi, poi, il fornitore non può beneficiare del cumulo giuridico di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981 e, tuttavia, la sanzione non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dallo stesso nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, ferma restando la possibilità di aumento fino al quadruplo se le sanzioni risultino inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore, ai sensi dell'art. 164-*bis*, comma 4 (cfr. art. 162-*ter*, commi 2 e 3).

Ai sensi dell'art. 162-*ter*, comma 4, la violazione della disposizione concernente la tenuta di un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

Le medesime sanzioni previste per i fornitori si applicano anche nei confronti dei soggetti ai quali sia stata affidata l'erogazione dei servizi, qualora tali soggetti abbiano omesso di comunicare senza ritardo al fornitore tutte le informazioni necessarie allo stesso per adempiere ai propri obblighi (art. 162-*ter*, comma 5).

L'art. 168 punisce, infine, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni il fornitore che dichiari o attesti falsamente notizie o circostanze, o produca atti o documenti falsi in occasione della comunicazione al Garante conseguente alla violazione di dati personali, nonché i soggetti, cui sia affidata l'erogazione del servizio, che effettuino false comunicazioni al fornitore.

12A08723

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, NL/H/1311/002-004/R/001, del medicinale «Simvastatina Aurobindo».

Estratto determinazione FV n. 149/2012 del 26 luglio 2012

Medicinale: **SIMVASTATINA AUROBINDO**

Confezioni:
038770018/M "10 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770020/M "10 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770285/M "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770032/M "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770044/M "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770057/M "10 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770069/M "10 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770297/M "10 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770071/M "10 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770309/M "10 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770083/M "10 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770095/M "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770107/M "20 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770119/M "20 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770311/M "20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770121/M "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770133/M "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770145/M "20 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770158/M "20 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770323/M "20 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770160/M "20 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770335/M "20 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770172/M "20 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770184/M "20 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770196/M "40 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770208/M "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770347/M "40 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770210/M "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770222/M "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770234/M "40 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038770246/M "40 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770350/M "40 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770259/M "40 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770362/M "40 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770261/M "40 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
038770273/M "40 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Titolare AIC: **Aurobindo Pharma (Italia) srl**

Procedura **Mutuo Riconoscimento NL/H/1311/002-004/R/001**

con scadenza il 04/12/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A08752

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Vanguard R».

Provvedimento n. 553 del 13 luglio 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. CZ/V/0100/001/II/009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «VANGUARD R» per cani, gatti, bovini, maiali, pecore, capre, cavalli e furetti.

Confezioni:

10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103811016;

20 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103811028;

25 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103811030.

Titolare : Pfizer Italia S.r.l. - con sede in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II, C.I.4 - somministrazione contemporanea di Vanguard R con altri vaccini della serie Vanguard.

Si autorizza, limitatamente alla specie canina, la somministrazione concomitante del Vanguard R con altri vaccini della serie Vanguard nello stesso sito di inoculo o in siti differenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

12A08747

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sodio Cloruro 0,9% - Soluzione fisiologica».

Provvedimento n. 552 del 13 luglio 2012

Medicinale per uso veterinario «Sodio Cloruro 0,9% - Soluzione fisiologica» soluzione per infusione endovenosa per bovini, equini, suini, ovini, caprini, cani e gatti.

Confezioni:

flacone polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 103697013;

flacone polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103697025;

sacca PVC da 1000 ml - A.I.C. n. 103697037;

sacca PVC da 2000 ml - A.I.C. n. 103697049;

sacca PVC da 5000 ml - A.I.C. n. 103697052.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.A. laboratorio farmacologico con sede in Cenate Sotto (Bergamo), via Marconi n. 2 - codice fiscale n. 00226250165.

Oggetto del provedimento: variazione tipo IB, B.II.e.5.a - richiesta autorizzazione immissione in commercio di nuove confezioni multiple.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni multiple per bovini, equini, suini, ovini, caprini, cani e gatti:

20 flaconi polipropilene da 250 ml cad. - A.I.C. n. 103697064;

12 flaconi polipropilene da 500 ml cad. - A.I.C. n. 103697076;

10 sacche PVC da 1000 ml cad. - A.I.C. n. 103697088;

5 sacche PVC da 2000 ml cad. - A.I.C. n. 103697090;

2 sacche PVC da 5000 ml cad. - A.I.C. n. 103697102.

La validità resta invariata.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno delle sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08748

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rispoval Marker vivo attenuato».

Provvedimento n. 551 del 13 luglio 2012

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. DE/V/0022/001/IB/020 Procedura di Mutuo.

Riconoscimento n. DE/V/0022/001/II/023/G.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «RISPOVAL MARKER VIVO ATTENUATO».

Confezioni:

1 flacone da 10 dosi di pellet liofilizzato ed 1 flacone contenente 20 ml di diluente A.I.C. n. 100401013;

1 flacone da 50 dosi di pellet liofilizzato ed 1 flacone contenente 100 ml di diluente A.I.C. n. 100401025.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in via Isonzo, 71 - 04100 Latina cod. fisc. n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica condizioni di conservazione ed estensione validità prodotto finito. 3 variazioni tipo II: modifica RCP.

Si autorizza, per la frazione liofilizzata del vaccino sopra indicato, un periodo di conservazione ad una temperatura pari a - 20°C o inferiore della durata massima di 15 mesi prima dell'inizio del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita. Contestualmente si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita della frazione liofilizzata da 30 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi, se conservato ad una temperatura compresa tra i +2°C/+8°C.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 8 ore;

le speciali precauzioni per la conservazione sono le seguenti: conservare in frigorifero (+2°C/+8°). Proteggere dal gelo, dal calore e dalla luce.

Si autorizzano, inoltre, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, 3 variazioni raggruppate di tipo II concernenti la modifica dei seguenti paragrafi del RCP e i corrispondenti punti del foglietto illustrativo:

4.2 - Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione: aggiunta della seguente frase «Insorgenza dell'immunità: 7 giorni dopo la somministrazione di una dose singola per via endonasale o 21 giorni dopo la somministrazione di una dose singola per via intramuscolare come dimostrato in vitelli sieronegativi - Durata dell'immunità dopo vaccinazione prima dei 3 mesi di età: dopo la vaccinazione per via endonasale di vitelli di 2 settimane di età o più grandi che non presentano anticorpi di origine materna, l'immunità si mantiene fino ad almeno 3 mesi di età, quando gli animali devono essere rivaccinati per iniezione intramuscolare. Alcuni giovani vitelli possono presentare anticorpi BHV-1 di origine materna, che possono influenzare la risposta immunitaria alla vaccinazione. Di conseguenza, la protezione ottenuta dal vaccino può non essere completa fino alla rivaccinazione a 3 mesi di età».

4.4 - Avvertenze speciali: «La presenza di anticorpi materni può influenzare l'efficacia della vaccinazione. Pertanto si raccomanda di accertare lo stato immunitario dei vitelli prima dell'inizio della vaccinazione».

4.9 - Posologia e via di somministrazione: aggiunta della seguente frase «Immunizzazione di base: Vitelli da 2 settimane a 3 mesi di età alla prima vaccinazione. La prima vaccinazione deve essere somministrata per via endonasale, seguita da una seconda vaccinazione per via intramuscolare a 3 mesi di età. Alcuni giovani vitelli possono presentare anticorpi BHV-1 di origine materna, che possono influenzare la risposta immunitaria alla vaccinazione. Di conseguenza, la protezione ottenuta dal vaccino può non essere completa fino alla rivaccinazione a 3 mesi di età. Come precauzione supplementare in situazioni di elevata infezione da BHV-1, gli animali positivi agli anticorpi materni che sono stati inizialmente vaccinati a circa 2 settimane di età possono ricevere una vaccinazione addizionale tra la prima vaccinazione e quella a 3 mesi di età. Questa vaccinazione addizionale può essere somministrata per via endonasale o per via intramuscolare a partire da 3 settimane dopo la prima vaccinazione. Bovini di 3 mesi di età o più grandi alla prima vaccinazione. Gli animali devono essere vaccinati per via intramuscolare.

Per prevenire gli aborti associati a BHV-1, la vaccinazione delle bovine richiede due dosi di vaccino per via intramuscolare a 3-5 settimane di intervallo. I bovini da carne e i tori all'ingrasso vanno vaccinati preferibilmente immediatamente prima della messa in stalla (raggruppamento) o al momento del trasferimento in nuovi gruppi. Vaccinazioni di richiamo. Gli animali devono ricevere una vaccinazione di richiamo in dose singola 6 mesi dopo la loro vaccinazione iniziale. Agli animali inizialmente vaccinati con Rispoval Marker vivo attenuato può essere somministrata una vaccinazione di richiamo in dose singola con Rispoval Marker vivo attenuato per fornire 6 mesi di protezione o Rispoval Marker inattivato per fornire una durata di immunità di 12 mesi di protezione. Quindi, una vaccinazione di richiamo a dose singola deve essere somministrata ogni 6 mesi (se si usa Rispoval Marker vivo attenuato) o ogni 12 mesi (se si usa Rispoval Marker inattivato)».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A08749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amprolium 25% liquido 250 mg/ml».

Provvedimento n. 549 del 13 luglio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario: AMPROLIUM 25% LIQUIDO 250 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per broiler e ovaiole.

Confezioni:

tanica da 1 litro - A.I.C. n. 102524028;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102524016.

Titolare A.I.C: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede legale in via Piana n. 265 - 47032 Bertinoro (FC) C.F. 00136770401.

Oggetto:

variazione tipo IB: B.II.e.5.d: aggiunta di una nuova confezione;

variazione: tipo II C.II.3 modifica tempi di attesa.

È autorizzato, per il medicinale veterinario in oggetto l'immissione in commercio di una nuova confezione:

Politainer da 10 litri - A.I.C. n. 102524030: La nuova confezione è costituita da politainer in LDPE/EVA in scatola di cartone, con tappo in polipropilene, dotato di sigillo.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono: tanica da 1 litro - A.I.C. n. 102524028, tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102524016;

Politainer da 10 litri - A.I.C. n. 102524030: Inoltre, si autorizza la modifica dei tempi di attesa per le carni e le uova da: Broiler: 3 giorni (carni) ovaiole: 10 giorni (uova) - 3 giorni (carni);

a: Broiler: 0 giorni (carni) - Ovaiole: 0 giorni (uova) - 0 giorni (carni).

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izoaspersorio».

Provvedimento n. 550 del 13 luglio 2012

Medicinale per uso veterinario: IZOASPERSORIO, polvere cutanea.

Confezione: barattolo da 50 g - A.I.C. n. 102017011.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi n. 9 - codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB, B.II.b.l.e - B.II.b.1.b - B.II.b.l .a - Nuova officina di produzione.

Si autorizza l'officina di produzione: UCL S.p.a. - Unione commerciale lombarda, via G. di Vittorio n. 36 - Brescia, ad effettuare tutte le fasi della produzione incluso il controllo ed il rilascio dei lotti del prodotto finito, in sostituzione del sito attualmente autorizzato Erredue S.p.a.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini congelati contro la malattia di Marek».

Estratto provvedimento n. 530 del 6 luglio 2012

Medicinale per uso veterinario DILUENTE PER VACCINI CONGELATI CONTRO LA MALATTIA DI MAREK.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 102718.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA, con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale 0112508372.

Oggetto del provvedimento:

è modificato il regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75, comma 1b, del decreto legislativo n. 193/2006 (rinnovo), da: «ricetta medico-veterinaria ripetibile», a: «ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08910

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-183) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.